MASSIMARIO

DELLE DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE E DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

2006 - 2014

a cura del dott. Giuseppe Saieva

Oltre 1.000 massime di decisioni adottate dalla Corte Federale e dalla Commissione Giudicante Nazionale tra il 2006 il 2014 sono ordinate in base ai vari richiami normativi.

Sono elencate progressivamente dapprima quelle relative a norme statutarie; quindi, quelle relative a disposizioni del Regolamento Giustizia, del Regolamento Esecutivo, del Regolamento Organico e del Regolamento C.I.A.

Infine sono elencate alcune massime di decisioni adottate in applicazione dei principi generali del diritto in assenza di specifiche disposizioni regolamentari.

In mancanza di riferimenti normativi noti, la ricerca analitica può esser fatta utilizzando la funzione "Ricerca PDF" (o "Trova" per i documenti Word) inserendo nell'apposito riquadro una parola chiave; analogamente potrà procedersi a ricerca cronologica nel caso in cui si conosca la data o il numero del comunicato ufficiale (basterà inserire nell'apposito riquadro della funzione "Ricerca PDF" (o "Trova" per i documenti Word), la data o il numero della decisione ricercata.

STATUTO

Art. 4

Il Regolamento di Giustizia Sportiva non consente in alcun modo di sottoporre a procedimento disciplinare coloro che alla data del deferimento o, comunque, se deferiti, al momento del giudizio, abbiano perso la qualità di tesserato e/o affiliato. Ai sensi dell'art. 4 comma 10 dello Statuto Federale, peraltro, "è fatto divieto di tesserarsi per coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o all'esecuzione delle sanzioni irrogate nei loro confronti". - C.U. n. 210 del 30 ottobre 2008 C.G.N. n. 17

Art. 32

I provvedimenti degli organi federali centrali e del Consiglio Federale, che direttamente incidono su posizioni di singoli tesserati, sono impugnabili dinanzi alla Commissione giudicante nazionale in quanto provvedimenti che dettano non già una disciplina di carattere generale, ma particolare ed individuale. Per quanto concerne i provvedimenti a contenuto generale, che costituiscono esercizio del potere di gestione della Federazione (art. 32 dello Statuto) si deve necessariamente distinguere tra quei provvedimenti che direttamente si pongono in contrasto con specifiche norme statutarie e regolamentari, immediatamente applicabili, e quelli che tale caratteristica non abbiano. I primi possono essere conosciuti dagli organi di giustizia federali, avanti ai quali possono quindi essere impugnati, secondo le rispettive competenze, in quanto gli organi di giustizia ben possono e devono conoscere delle eventuali violazioni delle norme statutarie e regolamentari, della cui corretta osservanza sono garanti. Quando, invece, il provvedimento del Consiglio Federale non si ponga in contrasto con dette

specifiche disposizioni, esso viene a costituire legittimo esercizio della potestà di gestione della Federazione sottratto al sindacato degli organi di giustizia federale. Si tratta, invero, di decisioni di carattere politico sulle quali la giustizia federale non può interferire, a pena di un'inammissibile intromissione della stessa nelle scelte gestionali della vita e dell'attività della Federazione; vita ed attività che verrebbero ad essere impropriamente determinate da decisioni degli organi della giustizia federale. - *C.U.* 300 del 28 novembre 2008 C.G.N. n. 35

Art. 36

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Federale i Delegati Provinciali, una volta nominati dal Consiglio Federale sono legittimati ad operare esclusivamente per effetto di tale nomina, che è autonoma rispetto alle "designazioni" da parte del Consiglio Direttivo Regionale. Ne consegue che deve trovare applicazione la previsione di durata quadriennale dell'incarico, espressamente contenuta nel comma 6, che è espressione del principio generale di durata delle cariche federali per l'intero quadriennio olimpico - C.U. n. 59 del 12 luglio 2011 C.F. n. 4

In presenza di dimissioni o di impedimento definitivo di componenti del Consiglio federale in numero non superiore alla metà, l'organo collegiale viene integrato dai candidati non eletti individuati secondo l'ordine determinato dal numero delle preferenze ricevute e nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici, a condizione però che detti candidati non eletti abbiano riportato almeno la metà dei voti consequiti dall'ultimo dei consiglieri eletti, ciò evidentemente al fine di riconoscere all'organo collegiale elettivo da integrare una significativa rappresentatività della base elettorale. Qualora tale "operazione" non possa avere luogo per una qualsivoglia ragione (ad esempio: rinunzia dei non eletti aventi diritto a sostituire i Consiglieri dimissionari o impediti; mancato raggiungimento del "quorum" della metà dei voti conseguiti dall'ultimo dei consiglieri eletti), e sempre che l'organo collegiale non veda ridotta la sua composizione a meno della metà dell'organico previsto dalla normativa federale, deve procedersi ad elezione sostitutiva da effettuarsi nella prima Assemblea Generale e/o di categoria utile successiva all'evento. Qualora invece, a seguito dei fatti sopra descritti, la funzionalità dell'organo collegiale risultasse definitivamente e insanabilmente compromessa, va convocata una Assemblea Straordinaria, con finalità esclusivamente elettive da celebrarsi entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data in cui è maturata la causa che ha determinato l'impossibilità di funzionamento dell'organo collegiale medesimo. - C.U. n. 783 dell'11 marzo 2014 C.F. n. 14

Art. 41

Nessun termine perentorio è previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare della Procura Federale; infatti l'art. 41 dello Statuto, ("Principi generali della Giustizia federale"), dopo aver affermato che la Giustizia sportiva deve esser rapida ed aver indicato il limite di novanta giorni (comma 3), solo al comma 14, con riferimento alla materia di doping, ha ribadito che nei Regolamenti Federali deve essere prevista "la inderogabilità del termine di giorni novanta per la conclusione dei due gradi del giudizio sportivo" mentre al successivo comma 15 ha disposto che i principi generali della giustizia federale "si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale"; l'art. 98 R.G. ("Indagini, deferimenti e archiviazioni") rafforza il convincimento che il legislatore federale, in sede di Regolamento, ha ritenuto di non confermare il principio generale della inderogabilità del termine di cui sopra, in attuazione del disposto del richiamato art. 41 comma 15 dello Statuto, atteso che non ha ribadito espressamente la

perentorietà del termine generale di novanta giorni per l'esercizio delle funzioni istruttorie della Procura né ha previsto l'eventuale ipotesi sanzionatoria di invalidità o nullità delle determinazioni della Procura in ordine all'archiviazione o al deferimento successivi a detto termine. - *C.U. n. 366 del 7 dicembre 2007 C.F. n. 23*

Art. 43

Conformemente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (sez. VI sentenza n. 5025 del 9 luglio 2004) le decisioni della Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI rappresentano, più che un lodo arbitrale, le pronunce in ultimo grado della Giustizia Sportiva; conseguentemente viola l'art. 43 dello Statuto federale il tesserato che presenti ricorso al giudice amministrativo, senza avere preventivamente adito la Camera di Conciliazione e Arbitrato del C.O.N.I. - C.U. n. 1020 del 31 maggio 2007 C.F. n. 53; C.U. n. 1037 del 7 giugno 2007 C.F. n. 55

Art. 46

È inammissibile la richiesta di interpretazione di una disposizione dello Statuto da parte di un tesserato o di un affiliato; l'art. 46 dello Statuto medesimo attribuisce infatti al solo Presidente della F.I.P. la facoltà di investire la Corte federale dell'interpretazione delle norme statutarie e degli altri regolamenti federali. - *C.U. n. 73 del 20 luglio 2009 C.F. n. 1*

È inammissibile la richiesta di interpretazione di una disposizione regolamentare rivolta alla Corte Federale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto da parte di una società la quale otterrebbe una pronuncia preventiva e generale da parte dell'Organo di giustizia Federale chiamato a decidere la questione quale giudice di ultimo grado. - C.U. n. 1051 del 9 febbraio 2012 C.F. n. 46

È inammissibile la richiesta di modifica di disposizioni regolamentari diretta alla Corte Federale. Quest'ultima, infatti, fra i suoi compiti annovera quello di interpretare le vigenti disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, mentre il potere di modificare le norme regolamentari appartiene al Consiglio Federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto. - *C.U. n. 1052 del 9 febbraio 2012 C.F. n. 47*

Art. 54

È inammissibile l'appello proposto dinanzi alla Corte Federale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale, atteso che, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, la Corte Federale è competente a decidere in grado di appello i ricorsi avverso le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Regionale, mentre, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, è la Commissione Giudicante Regionale l'organo di giustizia di secondo grado avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale. - *C.U. n. 1259 del 18 giugno 2014 C.F. n. 24*

Art. 58 - 62

Le Leghe delle società professionistiche sono associazioni sottoposte al controllo degli organi federali ed il cui statuto è approvato dal Consiglio Federale (artt. 58 e 62 Statuto F.I.P.); la natura dei rapporti tra Federazione e Lega – disciplinati da specifica convenzione (confermano la partecipazione della Lega stessa ad una serie di iniziative ed attività concernenti l'organizzazione del campionato di pallacanestro di serie A tra le

quali ha rilevanza la specifica attività relativa al procedimento di tesseramento degli atleti. - C.U. n. 728 del 12 aprile 2007 C.F. n. 45

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Art. 2 (vedi sub art. 39 R.G. Violazione dei principi di lealtà e correttezza)

Art. 3

L'art. 3 R.G. non consente in alcun modo di sottoporre a procedimento disciplinare coloro che alla data del deferimento abbiano perso la qualità di tesserato. "Il vincolo di giustizia sorge, infatti, con il tesseramento o l'affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro". E solo "i tesserati, gli affiliati e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi". L'art. 155 R.O. consente poi di individuare, nel primo comma, i tesserati in senso stretto attraverso una elencazione analitica e, nel secondo comma, i tesserati cosiddetti "assimilati" o "equiparati" tra i quali vengono ricompresi tutti quei soggetti "che comunque svolgono un'attività in qualsiasi organo od organismo della F.I.P. o Società affiliata o Associazione riconosciuta". - C.U. n. 682 del 29 marzo 2007 C.G.N. n. 83

Alla luce della normativa federale (art. 3 R.G. "Giurisdizione disciplinare sportiva", art. 156 R.O. "Diritti e doveri dei tesserati" ed art. 157 R.O. "Cessazione del tesseramento") deve ritenersi che il vincolo di giustizia, il quale sorge con il tesseramento, viene meno con la cessazione del tesseramento alla F.I.P. per dimissioni o decadenza o licenziamento; solo la vigenza del rapporto, costituito da diritti e doveri, che vincola un soggetto all'ordinamento federale, legittima la giurisdizione domestica di natura disciplinare che ha dimensione privatistica ed origine contrattuale. - *C.U. n. 728 del 12 aprile 2007 C.F. n. 45*

Il venire meno della qualifica di presidente di una società per il periodo di inibizione, non determina la perdita dello "status" di tesserato; si sarebbe, altrimenti in presenza di una previsione normativa, contraria ai più elementari principi di giustizia sportiva, in forza della quale si determinerebbe per il tesserato inibito il vantaggio di sottrarsi per espressa previsione legale alla esecuzione delle sanzioni irrogate (art. 3 R.G.). - *C.U. n.* 568 del 21 febbraio 2008 C.G.N. n. 54

Le dimissioni dalla Federazione Italiana Pallacanestro, presentate dal tesserato deferito al giudizio disciplinare degli organi di giustizia, impediscono l'applicazione di qualsiasi sanzione nei confronti del medesimo, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 R.G., permanendo unicamente in capo al tesserato il divieto di nuovo tesseramento per essersi sottratto volontariamente con le dimissioni al procedimento disciplinare instaurato a suo carico previsto dall'art. 4, comma 10 dello Statuto. - *C.U. n. 100 del 23 luglio 2009 C.G.N. n. 45*

Ai sensi dell'art. 3 R.G. nessuna sanzione va applicata nei confronti del tesserato deferito per frode sportiva il quale abbia nel frattempo rassegnato le dimissioni dalla Federazione Italiana Pallacanestro - C.U. n. 613 del 16 febbraio 2010 C.G.N. n. 135

Art. 4 bis

È inammissibile l'acquisizione della prova video volta all'accertamento di circostanze ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste dall'art. 4 bis R.G. - *C.U. n. 609 del 7 marzo 2007 C.G.N. n. 75*

Le immagini televisive e fotografiche di una gara non possono trovare ingresso nel procedimento dinanzi al giudice sportivo, stante la limitazione di cui all'articolo 4 bis del R.G. dal quale si desume la chiara volontà del legislatore federale di non consentire le riprese in movimento (cioè, quelle televisive) e, a maggior ragione, quelle statiche (cioè, quelle fotografiche) le quali non consentono un'adeguata ricostruzione della realtà; ciò al fine di evitare che i fatti di gara possano essere ricostruiti con mezzi "esterni" alla gara stessa. - C.U. n. 906 del 14 maggio 2009 C.F. n. 38

Le immagini televisive non sono utilizzabili quale mezzo di prova al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 4 bis R.G. - *C.U. n. 450 del 19 gennaio 2009 C.G.N. n. 53; C.U. n. 954 del 21 maggio 2009 C.G.N. n. 107*

La richiesta di ammissione della prova televisiva va respinta qualora verta su fatti avvenuti in presenza dei direttori di gara - C.U. n. 534 del 4 febbraio 2011 C.G.N. n. 73

La richiesta di depositare i cd contenenti la registrazione della partita è ammessa nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 4 bis R.G. Al di fuori delle ipotesi di cui alla disposizione anzidetta le risultanze del referto arbitrale costituiscono prove inconfutabili. - C.U. n. 1033 del 30 gennaio 2012 C.G.N. n. 78

Non può essere accolta la richiesta di assumere quale mezzo di prova le immagini televisive in assenza di alcuno dei presupposti previsti dall'art. 4 bis R.G. - *C.U. n. 437 del 22 novembre 2013 C.G.N. n. 28*

L'art. 4 bis Reg. Giustizia elenca con criterio di tassatività i casi in cui è possibile fare ricorso alle "immagini televisive" da parte degli Organi di Giustizia: ai sensi del comma 3 della disposizione citata le uniche riprese televisive utilizzabili sono le riprese messe a disposizione dalla Leghe Professionistiche al C.I.A. e non quelle reperibili presso vari siti "web", come tali non rientranti nella categoria espressamente indicata dal Regolamento Giustizia in una evidente ottica di affidabilità e genuinità della fonte di provenienza delle immagini televisive. - C.U. n. 1204 del 3 giugno 2014 C.F. n. 21

Art. 8

Ai sensi dell'art. 8, comma 9, R.G., con il termine campo di gioco si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutti intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono poi considerati facenti parte del campo di gioco anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area ed il campo di gioco in senso stretto. Conseguentemente, che alcuni tifosi non si siano introdotti sul campo di gioco per destinazione, ma soltanto nel tunnel che porta agli spogliatoi, è indifferente perché sussista la violazione prevista e punita dall'art. 27 R.G. - C.U. n. 668 dell'1 aprile 2009 C.G.N. n. 81

Art. 12

Sia la squalifica che l'inibizione consistono "nel divieto di svolgere attività federale o sociale", come è previsto rispettivamente negli articoli 12 e 13 R.G. L'inibizione è

applicabile a tutti i tesserati (art. 13, comma 3, R.G.), e la scelta fra i due tipi di sanzione rientra nel potere discrezionale attribuito al giudice il quale dovrà valutare la gravità della condotta commissiva o omissiva contestata. - *C.U. n. 296 del 13 novembre 2007 C.G.N. n. 17*

Art. 13

La sanzione dell'inibizione prevista dall'art. 13 R.G. consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni. Al tesserato inibito è fatto divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento nazionale ed internazionale. L'impossibilità per il tesserato di rappresentare a livello sociale e federale la propria società di appartenenza per il periodo in cui risulta inibito, a seguito di provvedimento disciplinare irrogato dalla Giustizia sportiva, assolve alla fondamentale esigenza di impedire che il tesserato colpito da un provvedimento disciplinare sanzionatorio possa continuare a svolgere attività sociale e federale di qualsiasi genere. - C.U. n. 568 del 21 febbraio 2008 C.G.N. n. 54

Ai sensi dell'art. 13 R.G., l'applicazione della sanzione dell'inibizione non incide anche sullo status dei tesserati inibiti i quali conservano i diritti e le facoltà connessi alla posizione giuridica acquisita, tra i quali rientra la richiesta di trasferimento ad altra società - *C.U. n. 810 del 20 aprile 2011 C.F. n. 39*

Art. 14

Ai sensi degli artt. 14 e 30, 2c R.G., va applicata la sanzione della radiazione al tesserato che abbia aggredito con violenza l'arbitro cagionandogli con calci e pugni lesioni personali giudicate guaribili in 30 gg. (contusioni al capo, trauma contusivo distorsivo, contusioni escoriate multiple al torace, alla regione lombare, agli arti superiori, al ginocchio sx). - C.U. n. 312 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 21

Art. 16

La sanzione accessoria della penalizzazione di un punto in classifica ai sensi degli artt. 16 e 42 R.G., può essere disposta soltanto qualora sia dimostrato il comportamento doloso o gravemente colposo da parte del tesserato o dei dirigenti della Società interessata. - *C.U. n. 226 del 25 ottobre 2006 C.G.N. n. 7*

La sanzione della penalizzazione di cui all'art. 16 R.G. può essere applicata allorquando, pur in assenza di dolo, ricorra l'ipotesi della colpa grave della società; colpa che è ravvisabile nell'inosservanza della diligenza media del buon padre di famiglia o comunque di quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano; decisione relativa a partecipazione ad una gara di atlete, malgrado espressa comunicazione dell'Ufficio Tesseramento Atleti di non poter "procedere al perfezionamento del tesseramento delle atlete...". - C.U. n. 300 del 15 novembre 2006 C.F. n. 25

Nei casi di partecipazione a gare in posizione irregolare, la buona fede rileva unicamente ai fini dell'eventuale applicazione aggiuntiva della penalizzazione di un punto in classifica, la quale, ai sensi degli artt. 16 e 42 R.G., può essere comminata unicamente qualora sia rilevabile un comportamento doloso o gravemente colposo da parte del tesserato o della società interessata. - *C.U. n. 304 del 16 novembre 2006 C.G.N. n. 18*

Qualora una società non abbia rispettato i termini di invio dei moduli di tesseramento a mezzo raccomandata a.r. secondo quanto previsto dall'art. 3 R.E. e dalle disposizioni organizzative della Federazione Italiana Pallacanestro ed abbia poi completamente ignorato la determinazione dell'Ufficio Tesseramento Atleti della F.I.P. con cui si comunicava l'impossibilità per le giocatrici di partecipare alla gara prevista per la domenica successiva, in quanto il loro tesseramento non poteva essere perfezionato per mancanza della documentazione necessaria, le giocatrici che abbiano ugualmente partecipato all'incontro vanno considerate in posizione irregolare e la gara va omologata con il risultato di 0-20 per la società inadempiente, cui va altresì applicata la penalizzazione di un punto in classifica (art. 16 R.G.), stante l'evidente volontarietà di non considerare ostativa alla partecipazione delle atlete straniere la determinazione dell'Ufficio tesseramento. - C.U. n. 227 del 25 ottobre 2006 C.G.N. n. 8

La posizione irregolare di un atleta va sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale con l'omologazione della gara con il risultato di 0 – 20 a favore della società avversaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 R.E. Gare e dell'art. 16 R.G. - *C.U. n. 368 del 6 ottobre 2011 C.G.N. n. 35*

L'inadempimento dell'obbligo di fare riconoscere agli arbitri il medico di servizio entro e non oltre l'ora di inizio della gara è sanzionato con la perdita della gara in applicazione degli artt. 16, 40 ter e 42 R.G. Detta disposizione non consente alcuna deroga, né alcuna possibilità di "tollerare" eventuali ritardi. - *C.U. n. 568 del 27 ottobre 2011 C.G.N. n. 49*

Art. 19

L'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 19, 4a R.G. (reazione ad un fatto ingiusto altrui) consente di ridurre ad una sola gara la squalifica per due gare inflitta ad un giocatore per un fallo di reazione commesso a gioco fermo nei confronti di un avversario (art. 30, 5b R.G.). - *C.U. n. 421 del 22 dicembre 2006 C.G.N. n. 41; C.U. n. 455 del 12 gennaio 2007 C.G.N. n. 50*

L'applicazione della circostanza attenuante generica di cui all'art. 19 R.G. (fatto di particolare tenuità) consente di ridurre ad una sola gara la squalifica per due gare inflitta ad un giocatore per un fallo commesso a gioco fermo nei confronti di un avversario (art. 30, 5b R.G.). - *C.U. n. 425 del 3 gennaio 2007 C.G.N. n. 42*

L'aggravante di cui all'art. 19, 5b R.G. (aver cagionato danni a persone) è interamente assorbita dalla violazione di cui all'art. 30, 2b R.G. (atti di violenza nei confronti degli arbitri ... qualora ne sia derivato un danno). - C.U. n. 690 del 30 marzo 2007 C.G.N. n. 85

Va applicata l'aggravante di cui all'art. 19, 5 a R.G. in caso di violazione commessa da giocatore con qualifica di capitano. - C.U. 370 del 17 dicembre 2008 C.G.N. n. 47

La particolare tenuità dei fatti giustifica la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 19, 4 bis R.G. - *C.U. n. 565 del 25 febbraio 2009 C.G.N. n. 69; C.U. n. 566 del 25 febbraio 2009 C.G.N. n. 70*

La sanzione inflitta al giocatore che abbia dimostrato assoluta correttezza nelle gare precedenti può essere ridotta ai sensi dell'art. 19, 4 comma R.G. - *C.U. n. 652 del 26 marzo 2009 C.G.N. n. 79*

In caso di riscontrata positività all'efedrina di un atleta sottoposto a controllo antidoping, costituisce una attenuante il fatto che la società di appartenenza non abbia fornito una corretta informativa al giocatore in relazione ai comportamenti da tenere in caso di febbre o malanni stagionali nel corso della attività agonistica - *C.U. n. 780 del 12 aprile 2010 C.F. n. 67*

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 19, 4 a R.G. (reazione ad un fatto ingiusto altrui), la sanzione applicata va diminuita nella misura prevista - *C.U. n. 622 del 19 febbraio 2010 C.G.N. n. 137*

L'attenuante concessa in considerazione della mancanza di precedenti specifici e della particolare tenuità del fatto, se ritenuta prevalente sull'aggravante della qualifica di capitano (art. 19, 4 R.G.), esclude l'aggravamento della sanzione. - *C.U. n. 1487 del 3 maggio 2012 C.G.N. n. 123*

Il comportamento collaborativo del deferito che nel corso del procedimento disciplinare ha ammesso schiettamente il fatto consente di ridurre di un terzo la sanzione applicabile ai sensi dell'art. 19 R.G. - *C.U. n. 295 del 27 settembre 2012 C.G.N. n. 24*

Art. 20

La concessione di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti alla recidiva, consente di applicare la sanzione contenuta nel minimo edittale (artt. 30, 4c, 19, 22 e 23 R.G.). - C.U. n. 631 del 16 marzo 2007 C.G.N. n. 77

Art. 22

In tema di recidiva e di modalità di applicazione della stessa, l'art. 22 R.G. al 2° comma prevede che la sanzione può essere aumentata fino ad un terzo se la nuova infrazione è della stessa indole o infraquinquennale; al 4° comma prevede poi che la stessa può essere aumentata fino alla metà in caso di recidiva reiterata e fino a due terzi in caso di recidiva oltre che reiterata anche specifica o infraquinquennale; il 5° comma dello stesso articolo chiarisce poi che in concreto rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se aumentare o meno le sanzioni per la recidiva. - C.U. n. 555 del 21 febbraio 2007 C.G.N. n. 65

Ai sensi degli artt. 22 e 23 R.G., in caso di recidiva, la sanzione dell'ammenda non può essere sostituita con quella della squalifica del campo di gioco, ma solo aumentata. - C.U. n. 798 del 24 aprile 2007 C.G.N. n. 90

Ai sensi dell'art. 22, 4° comma R.G. la pena base non può essere raddoppiata, ma al più aumentata fino alla metà; conseguentemente, non può ritenersi giustificato l'aumento a due gare, per effetto della recidiva, qualora per la violazione contestata sia prevista la squalifica per una sola gara. - C.U. n. 896 del 7 maggio 2007 C.G.N. n. 94

Sia le proteste reiterate che le offese, con relativa recidiva, comportano l'irrogazione della sanzione della squalifica per una gara per ciascuna infrazione, ai sensi dell'artt. 29, 1/3 rec., 22, 2b R.G. e dell'art. 30, 1b rec., 22, 2a R.G. - *C.U. n. 765 del 7 aprile 2010 C.G.N. n. 163*

Art. 25

Per le offese e le minacce collettive e frequenti rivolte agli arbitri dai sostenitori di una società quest'ultima è tenuta al pagamento dell'ammenda prevista dall'art. 25, 4 b R.G. - C.U. n. 339 del 9 dicembre 2008 C.G.N. n. 40

Gli atti di vandalismo commessi in occasione di una gara che abbiano comportato danni alla struttura degli impianti di gioco vanno sanzionati e risarciti qualora documentati e richiesti (art. 25, 15 a R.G.). - *C.U. n. 1275 del 22 marzo 2012 C.G.N. n. 103*

Pur non potendosi minimamente dubitare della buona fede degli arbitri, qualora permanga la possibilità che gli stessi siano incorsi in un errore di percezione circa la provenienza delle offese, si determina una situazione di incertezza che giustifica l'annullamento della ammenda irrogata ex art. 25, 4a R.G. - *C.U. n. 821 del 10 gennaio 2013 C.G.N. n. 37*

Le offese collettive frequenti non rivolte agli arbitri, ma alla tifoseria avversaria, non sono sanzionabili ex art. 25 n. 4) R.G. - *C.U. n. 982 del 15 febbraio 2013 C.G.N. n. 51*

Il lancio di palle di carta verso gli arbitri rientra nell'ipotesi del lancio di oggetti non contundenti sanzionata dall'art. 25, 7 comma R.G.; fattispecie sanzionata non già perché idonea a creare una situazione di pericolo, ma per il mero disturbo arrecato allo svolgimento della gara. - C.U. n. 405 del 12 novembre 2013 C.G.N. n. 25

Il ridimensionamento delle offese e delle minacce proferite dal pubblico e dal dirigente della società nei confronti degli arbitri consentono di rivalutare benevolmente i fatti nel giudizio di appello e di ridurre le sanzioni irrogate dal giudice sportivo ai sensi degli artt. 25 e 30 R.G. - *C.U. n. 437 del 22 novembre 2013 C.G.N. n. 28*

Art. 26

Va confermata la "squalifica del campo di gioco per una gara qualora, a seguito del lancio di una lattina all'interno del campo di gioco, la partita sia stata temporaneamente interrotta per asciugare il campo; l'art. 26 R.G. non stabilisce infatti alcuna durata minima della sospensione ai fini dell'applicazione della sanzione. - *C.U. n.* 257 del 31 ottobre 2006 C.G.N. n. 10

Ai sensi dell'art. 26 2° comma R.G. va applicata la squalifica del campo di gioco per due gare nei confronti della società che a fronte di gravi e reiterate offese ispirate da discriminazione razziale rivolte ad una atleta di colore, non abbia messo in atto alcuna iniziativa volta ad impedire i comportamenti antisportivi e razzisti tenuti dai propri tifosi. - C.U. n. 186 del 29 luglio 2011 C.F. n. 6

Art. 27

Lo strattonamento della maglietta dell'arbitro da parte di uno spettatore che si sia sporto dalle transenne, qualora si sia esaurito in un leggerissimo contatto che non abbia provocato alcuna conseguenza per l'arbitro, non costituisce aggressione e va sanzionato quale semplice invasione ai sensi dell'art. 27, 3a R.G., anche alla luce di quanto previsto dal successivo art. 28, 1 R.G. - *C.U. n. 258 del 31 ottobre 2006 C.G.N. n. 11*

Ricorre l'ipotesi della semplice invasione del campo di gioco di cui all'art. 27, 3a R.G. nel caso in cui uno spettatore, sporgendosi dalle transenne, abbia tirato la maglietta al direttore di gara; mancando il requisito della violenza di cui all'art. 28, 1 R.G. il fatto

non può essere qualificato come invasione con aggressione. - *C.U. n. 723 dell'11 aprile 2007 C.G.N. n. 88*

Un'invasione di campo palesemente pacifica non perde tale requisito per il solo fatto che un individuo isolato offenda gli arbitri, talché la società va sanzionata ai sensi dell'art. 27/1 R.G. e non ai sensi dell'art. 27, 3b R.G. - *C.U. n. 701 dell'11 aprile 2008 C.G.N. n. 72*

Va sanzionata ai sensi dell'art. 27, 3b R.G. l'invasione di campo nel corso della quale un tifoso abbia inveito verbalmente nei confronti di un arbitro, senza tuttavia aggredirlo in alcun modo. - C.U. 284 del 25 novembre 2008 C.G.N. n. 28

Va sanzionata ai sensi degli artt. 27, 4 e 28, 1 R.G. l'invasione del campo di gioco compiuta da un singolo tifoso della squadra di casa che, durante un time-out, si sia sporto al di là della barriera protettiva della panchina della squadra ospite, colpendo con violenza un tesserato. - C.U. n. 285 del 25 novembre 2008 C.G.N. n. 29; C.U. n. 768 del 20 aprile 2009 C.G.N. n. 88

Il corridoio antistante la porta d'ingresso degli spogliatoi degli arbitri va considerata area facente parte del campo di gioco, secondo la previsione contenuta nel R.E. (art. IV, punto 9 "definizioni"), talché la presenza di tifosi e comunque di persone non autorizzate nei locali adiacenti agli spogliatoi integra, per ciò solo, l'invasione del campo di gioco commessa da più persone di cui all'art. 27, 3b R.G. - *C.U. 310 del 2 dicembre 2008 C.G.N. n. 37*

Va sanzionata ai sensi dell'art. 27, 3 b R.G. l'invasione del campo da parte di alcune persone che entrate sul terreno di gioco al termine dell'incontro per festeggiare la propria squadra, insultavano la squadra ospite lanciando al loro indirizzo bottiglie d'acqua senza colpire. - *C.U. n. 408 del 23 dicembre 2008 C.G.N. n. 49*

La sanzione irrogata ad una società per invasione del campo di gioco commessa da più persone che a fine gara tentavano di aggredire gli arbitri nel corridoio di fronte agli spogliatoi (art. 27, 3 b R.G.), non assorbe il contestuale tentativo di aggressione posto in essere da un tesserato cui va irrogata una distinta sanzione personale ai sensi dell'art. 30. - *C.U. n. 427 del 9 gennaio 2009 C.G.N. n. 51*

Va sanzionata ai sensi degli artt. 27, 3b e 27, 5b R.G. l'invasione del campo di gioco compiuta a fine gara da numerosi individui che colpiscano con sputi gli arbitri e gli ufficiali di campo, offendendoli e minacciandoli ripetutamente, sia all'interno che all'esterno del campo di gioco. - C.U. n. 450 del 19 gennaio 2009 C.G.N. n. 53

Va sanzionata ai sensi degli artt. 27, 4b e 22, 4 R.G., l'invasione del campo di gioco e la reiterata aggressione posta in essere nei confronti di un giocatore della squadra avversaria. - *C.U. n. 451 del 19 gennaio 2009 C.G.N. n. 54*

Lo strattonamento di uno degli arbitri da parte di individui che si siano sporti dalle transenne consente di applicare la sanzione prevista dall'art. 27, 3b R.G. - *C.U. n. 487 del 27 gennaio 2009 C.G.N. n. 56*

L'invasione festosa, priva di qualsiasi intento offensivo, minaccioso od aggressivo, che non abbia turbato il regolare svolgimento della gara (peraltro conclusa) rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 27, 1 R.G. - *C.U. n. 527 del 27 febbraio 2009 C.G.N. n. 71*

Va sanzionata ai sensi dell'art. 27, 4b R.G. l'invasione di campo commessa da numerosi individui che a fine gara, dopo avere raggiunto gli arbitri ed averli spintonati e colpiti con calci alle gambe, li costringevano a riparare nello spogliatoio e successivamente, a lasciare l'impianto di gioco attraverso un'uscita secondaria. - C.U. n. 601 dell'11 marzo 2009 C.G.N. n. 75

L'invasione di campo da parte di due tifosi della squadra di casa uno dei quali offendeva e minacciava gli arbitri, mentre l'altro si introduceva nello spogliatoio degli arbitri, costituisce un episodio unitario sussumibile nella previsione di cui all'art. 27, 3b R.G. - *C.U. n. 621 del 17 marzo 2009 C.G.N. n. 76*

Costituisce invasione del campo di gioco con aggressione commessa da un individuo isolato, sanzionata ai sensi dell'art. 27, 4a, R.G., la presenza, nell'area antistante gli spogliatoi degli arbitri di un individuo che costringeva gli stessi, per la violenza con cui colpiva ripetutamente la loro porta, ad aprirla e che poi, con fare intimidatorio ed aggressivo, entrava nel locale loro riservato, investendoli con una serie di offese, improperi e minacce. - C.U. n. 773 del 22 aprile 2009 C.G.N. n. 89

Il comportamento dei tifosi di una squadra i quali, dopo avere atteso gli arbitri fuori dal palazzetto, dapprima proferivano nei loro confronti offese e minacce e poi danneggiavano la loro autovettura, va sanzionato ai sensi dell'art. 27, 6b R.G. - *C.U. n. 781 del 24 aprile 2009 C.G.N. n. 90*

Va sanzionata ai sensi dell'art. 27, 4a R.G. l'invasione di campo commessa da un individuo isolato il quale nel corso dell'incontro, che veniva interrotto, superate le transenne, entrava nel campo di gioco, insultava e minacciava uno degli arbitri urlandogli: "bastardo, se non fischi ti ammazzo!" e sputandogli addosso lo colpiva poi all'avambraccio senza danno. - C.U. n. 803 del 27 aprile 2009 C.G.N. n. 91

Ai sensi degli artt. 27, 4a e 28, 1 R.G. lo sporgersi dalle transenne colpendo un tesserato costituisce invasione del campo di gioco con aggressione a condizione che il colpo inferto sia qualificabile come "violento". Esula da tale ipotesi il semplice contatto (non violento) di uno spettatore che sporgendosi dalle transenne abbia sfiorato un giocatore. - C.U. n. 953 del 21 maggio 2009 C.G.N. n. 106

L'invasione collettiva del campo di gioco da parte del pubblico di casa determina l'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica (art. 27, 3b R.G.); le due distinte invasioni commesse da due diversi individui isolati della squadra di casa con relativa aggressione al primo arbitro (art. 27, 4a R.G.) vanno sanzionate separatamente con due ulteriori giornate di squalifica per ogni episodio e cumulate materialmente alla prima sanzione. Le attenuanti generiche concesse ex art. 19 4 comma R.G. in considerazione dell'impegno del servizio d'ordine profuso dalla squadra di casa che permetteva di identificare l'autore della prima aggressione, consente di ridurre la squalifica di cinque giornate a quattro. - C.U. n. 952 del 21 maggio 2009 C.G.N. n. 105

Va sanzionato con la sola ammenda ai sensi dell'art. 27 comma 1 R.G. l'invasione pacifica del campo di gioco commessa dal pubblico della squadra di casa a fine, senza alcun atto di violenza, che abbia semplicemente reso difficoltoso il raggiungimento degli spogliatoi da parte degli arbitri - C.U. n. 254 del 13 ottobre 2009 C.G.N. n. 74

La condotta dei sostenitori di una società, sanzionata ai sensi dell'art. 34, 1 R.G. per essersi gli stessi trattenuti senza autorizzazione nei pressi dei canestri, del tunnel e degli spogliatoi è da ritenere assorbita, in quella più grave, contestata in concorso

formale, di cui all' art. 27, 3b R.G., avendo gli stessi sostenitori scavalcato le transenne ed essendo entrati nel campo di gioco, turbando il regolare svolgimento dell'incontro - C.U. n. 409 dl 4 dicembre 2009 C.G.N. n. 94

Va sanzionata con la squalifica del campo di gioco per due gare ex art. 27, 3 b R.G. l'invasione del campo di gioco commessa da più persone con intenti aggressivi nei confronti dei giocatori della squadra ospite - *C.U. n. 447 del 18 dicembre 2009 C.G.N. n. 103*

Qualora al tentativo di invasione di campo faccia immediatamente seguito l'invasione del terreno di gioco, quest'ultima infrazione assorbe il precedente tentativo, configurando un unico comportamento non regolamentare cui va applicata unicamente la sanzione di cui all'art. 27, 3 b R.G. - *C.U. n. 479 del 5 gennaio 2010 C.G.N. n. 106*

Esula dall'ambito di applicazione dell'art. 27 R.G. l'ingresso negli spogliatoi del presidente di una società sportiva erroneamente ritenuto persona non autorizzata ad entrare in campo in quanto erroneamente scambiato per semplice tifoso di una delle due compagini - C.U. n. 575 del 5 febbraio 2010 C.G.N. n. 124

L'invasione del campo di gioco commessa durante l'intervallo da un individuo isolato il quale al termine della gara rientri in campo ed aggredisca con spintoni l'arbitro, va sanzionata sia con l'ammenda che con la squalifica del campo di gioco ai sensi degli artt. 27, 3 a e 27, 4 a R.G. trattandosi di due violazioni distinte commesse in contesti temporali diversi - *C.U. n. 823 del 20 aprile 2010 C.G.N. n. 168; C.U. n. 837 del 23 aprile 2010 C.G.N n. 171*

Ai sensi dell'art. 28 R.G. "le sanzioni di cui all'art. 27 comma 4 R.G. si applicano anche qualora una o più persone, sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco, colpiscano con violenza l'arbitro o un tesserato". Pertanto, perché sia integrata la fattispecie in parola e sanzionata dal punto di vista disciplinare è necessario, non solo che una o più persone si protendano al di là delle delimitazioni del campo di gioco, sporgendosi dalle transenne, ma anche che colpiscano con violenza, l'arbitro o un tesserato - C.U. n. 937 dell' 11 maggio 2010 C.G.N. n. 179

Ai sensi dell'art. 27, 4 a R.G. costituisce "invasione del campo di gioco da parte di un individuo isolato con aggressione" il fatto di un tifoso, che, approfittando della vicinanza dell'arbitro alle transenne che delimitano il campo di gioco, sporgendosi, abbia colpito con violenza il direttore di gara dietro la schiena - C.U. n. 203 del 6 ottobre 2010 C.G.N. n. 47

Anche un dirigente non iscritto a referto può essere ritenuto responsabile dell'infrazione di cui agli artt. 27,4 a e 28, 1 R.G. - *C.U. n. 238 del 22 ottobre 2010 C.G.N. n. 51*

La presenza minacciosa all'interno del recinto di gioco di più persone non iscritte a referto e non autorizzate a superare le transenne deve essere valutata al pari di una invasione commessa da più individui e sanzionata ai sensi dell'art. 27, 4 R.G. - *C.U. n.* 292 dell'11 novembre 2010 C.G.N. n. 54

L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici avvenuta a fine gara che non abbia turbato il regolare svolgimento del gioco né limitato od ostacolato il libero accesso degli aventi diritto agli spogliatoi va sanzionata ai sensi dell'art. 27, 1 R.G. Le eventuali

offese rivolte dai tifosi rivolte al team della squadra avversaria e quelle rivolte agli arbitri non possono considerarsi "ulteriori incidenti" idonei a giustificare l'applicazione dell'art. 27, 3b R.G. - *C.U. n. 551 dell'11 febbraio 2011 C.G.N. n. 75*

L'art. 27, 4b R.G. sanziona "l'invasione del campo di gioco con aggressione ... commessa da più persone" con la "squalifica del campo di gioco per almeno tre gare" anche nell'ipotesi in cui detta aggressione non arrechi danno alcuno e l'aggredito non sia un direttore di gara. - C.U. n. 570 del 18 febbraio 2011 C.G.N. n. 77

L'invasione del campo di gioco trova specifica disciplina nell'art. 27 R.G. Tale norma prevede varie ipotesi diversamente sanzionate. La prima ipotesi concerne l'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, che non turbi il regolare svolgimento della gara e non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi; ipotesi punita con ammenda di diversa entità in ragione dell'eventuale recidiva; la seconda ipotesi disciplina il tentativo di invasione del campo di gioco, sanzionata sempre con l'ammenda; la terza ipotesi prevede l'invasione del campo di gioco, con intenti evidentemente aggressivi, sanzionata con la sola ammenda, se commessa da una sola persona, e con la squalifica del campo di gioco per almeno una gara, se commessa da più persone; l'ultima ipotesi concerne l'invasione del campo di gioco con aggressione, con la previsione di una adeguata sanzione interdittiva. - *C.U. n. 592 del 25 febbraio 2011 C.G.N. n. 78*

Va sanzionata ai sensi dell'art. 27 e 28 1 bis R.G. l'invasione di campo, commessa da un individuo isolato con aggressione, il comportamento di una persona del pubblico che, sporgendosi dalle transenne, sia entrato in contatto fisico con l'arbitro. L'assenza di danno giustifica la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 19, 4° comma ultima parte, R.G. - C.U. n. 518 del 25 ottobre 2011 C.G.N. n. 47

Va sanzionata ai sensi dell'art. 27 1/1 R.G. l'invasione di alcuni tifosi che a fine gara abbiano sorpassato le transenne senza intenti aggressivi, rimanendo, comunque, lontani dagli atleti e dai direttori di gara e limitandosi a proferire insulti e minacce nei confronti degli arbitri. - C.U. n. 1069 del 15 febbraio 2012 C.G.N. n. 82

L'invasione di campo commessa da più individui va derubricata nell'ipotesi di cui all'art. 27 3/a R.G. qualora risulti accertato che uno dei due individui, nella sua qualità di segnapunti, abbia titolo per sostare all'interno del campo di gioco. - *C.U. n. 1163 del 23 febbraio 2012 C.G.N. n. 91*

Va sanzionata con la squalifica del campo di gioco per 2 gare l'invasione del campo di gioco da parte di 3/4 tifosi locali che, superata la transenna, minacciavano pesantemente gli atleti avversari e tutti i tesserati iscritti a referto tanto da impedire l'immediata ripresa del gioco interrotto per il malore di un'atleta (artt. 27, 3b R.G. (rec), art. 22, 2b R.G.) - *C.U. n. 1639 del 22 maggio 2012 C.G.N. n. 135*

La squalifica del campo di gioco per tre gare inflitta ai sensi dell'art. 27, 4b R.G., per invasione del campo di gioco con intenti aggressivi nel corso della quale alcuni giocatori e dirigenti della squadra ospite sarebbero stati spintonati, può essere ridotta, previa derubricazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 27 comma 1, 3b R.G., qualora, con dichiarazione del dirigente responsabile della squadra che avrebbe subito l'aggressione si escluda qualsiasi coinvolgimento dei propri giocatori nell'aggressione e nei tafferugli. - *C.U. 1822 del 27 giugno 2012 C.G.N. n. 141*

La condotta di un tifoso che appropinquatosi alla transenna abbia lanciato un urlo nelle orecchie del giocatore ospite incaricato della rimessa e lo abbia poi colpito con un leggero schiaffo tra collo e spalla esula dall'ipotesi prevista dall'art. 27, 4A R.G. (invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato con aggressione) essendo semplicemente qualificabile "contatto non violento" sanzionato dall'art. 28, 1bis R.G. - *C.U. n. 527 del 6 novembre 2012 C.G.N. n. 30; C.U. n. 810 dell'8 gennaio 2013 C.G.N. n. 34*

L'invasione del campo di gioco commessa da un individuo isolato, che protesti vivacemente contro gli arbitri va sanzionata ai sensi dell' all'art. 27, 3 A R.G., e costituisce fattispecie diversa dalla ipotesi di cui all'art. 34, 1 g) R.G. la quale si riferisce alla semplice presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto. - *C.U. n. 810 dell'8 gennaio 2013 C.G.N. n. 35*

Il comportamento di un tifoso che, spingendo l'arbitro, ne abbia provocato uno spostamento di circa tre metri, integra gli estremi della aggressione sanzionabile ai sensi dell'art. 27/6 A R.G. Ai sensi dell'art. 30 [4] R.G., infatti, costituiscono atti di violenza tutte le esplicazioni di energia fisica dalle quali derivi una coazione personale, tra le quali le spinte idonee a cagionare l'alterazione dell'equilibrio fisico. Detta ipotesi ricorre non solo quando la spinta determini la caduta a terra, ma anche quando la spinta determini un movimento forzato che implichi l'alterazione dell'equilibrio fisico, qual è lo spostamento di circa tre metri di un persona. - *C.U. n. 928 del 29 gennaio 2013 C.G.N. n. 42*

L'invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione avvenuta in due diversi episodi; il primo nei confronti del primo arbitro ed il secondo nei confronti dell'ufficiale di campo (cronometrista), va sanzionato ai sensi dell'art. 27/4 B R.G. - *C.U. n. 973 del 12 febbraio 2013 C.G.N. n. 48*

L'invasione di campo con aggressione, commessa da più persone, va sanzionata ai sensi dell'art. 27 4/b R.G., ma ai sensi dell'art. 22 5° comma R.G., rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se aumentare o meno le sanzioni per effetto della recidiva. - C.U. n. 1350 del 6 aprile 2012 C.G.N. n. 114

Art 28

Ai sensi dell'art. 28, 2 R.G. le sanzioni indicate nel precedente articolo 27 sono sostituite dalla squalifica del campo di gioco per almeno quattro gare ogni qual volta, a seguito della invasione del campo di gioco o della aggressione, gli arbitri ed i tesserati abbiano riportato danni di non lieve entità. - C.U. n. 570 del 18 febbraio 2011 C.G.N. n. 77

In assenza di qualsiasi danno il contatto non violento tra un tifoso e l'arbitro va correttamente ricondotto nell'ambito di applicabilità dell'art. 28, 1-bis R.G., anziché in quello dell'art. 28, 1 comma R.G. - *C.U. n. 791 del 14 marzo 2014 C.G.N. n. 45*

Va sanzionata con la semplice ammenda prevista dall'art. 28 comma 1 bis R.G. la condotta di una o più persone che sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco entrino in contatto non violento con uno degli arbitri. - C.U. n. 563 del 27 dicembre 2013 C.G.N. n. 38

Art 28 bis

Il dolo, necessario per l'applicazione ex art. 28 bis R.G. della penalizzazione di un punto in classifica presuppone che sia dimostrata l'espressa e deliberata volontà dell'agente di causare, con la propria condotta, il "fatto" o l'"incidente" da cui deriva l'interruzione dell'incontro; esclusa tale ipotesi, deve conseguentemente escludersi la sussistenza della condizione necessaria per la penalizzazione in classifica. - C.U. n. 260 del 30 ottobre 2007 C.G.N. n. 14

Qualora una partita venga interrotta a pochi secondi dal termine a causa dell'invasione del campo di gioco da parte di numerosi individui, uno dei quali colpisca ripetutamente con calci uno degli arbitri, ai sensi dell'art. 28 bis R.G., l'incontro va omologato con il risultato di 0-20 in danno della società responsabile. - *C.U. n. 356 del 4 dicembre 2007 C.G.N. n. 28*

Art. 29

Il tesserato che sia stato espulso per proteste in ragione del loro tenore o della loro reiterazione va sanzionato ai sensi dell'art. 29, 1/3 R.G. con la deplorazione e in caso di recidiva con la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette - *C.U. n. 723 del 26 marzo 2010 C.G.N. n. 156*

Sia le proteste reiterate che le offese, con relativa recidiva, comportano l'irrogazione della sanzione della squalifica per una gara per ciascuna infrazione, ai sensi dell'artt. 29, 1/3 rec., 22 2/b R.G. e dell'art. 30, 1/b rec., 22 2/a R.G. - *C.U. n. 765 del 7 aprile 2010 C.G.N. n. 163*

Va sanzionato ai sensi degli artt. 29, 1/3 R.G., art. 30, 1b R.G., art. 22, 4 R.G., l'allenatore che, espulso per avere protestato platealmente, abbia poi tenuto un atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro - *C.U. n. 425 del 17 dicembre 2010 C.G.N. n. 63*

Non appare censurabile il provvedimento del giudice sportivo che sulla base delle risultanze del rapporto arbitrale, che ha fede privilegiata rispetto ai fatti ivi descritti, abbia applicato la squalifica per una gara prevista dall'art. 29 3 comma R.G. all'allenatore (recidivo) entrato nel campo di gioco protestando avverso le decisioni arbitrali (con conseguente espulsione). - C.U. n. 1186 del 29 maggio 2014 C.G.N. n. 56

Il giocatore che a seguito dell'espulsione per le reiterate proteste e le offese verso gli arbitri, abbia tenuto un comportamento intimidatorio spintonando con il corpo uno dei direttori di gara e continuando a rivolgere frasi offensive va sanzionato ai sensi degli artt. 29 1/3; 30,1b e 30,1c R.G. - C.U. n. 569 del 18 febbraio 2011 C.G.N. n. 76

Ai sensi dell'art. 29 3 comma R.G., la squalifica per una gara può essere applicata nella sola ipotesi di c.d. recidiva reiterata (illecito commesso da chi è già recidivo); qualità personale non ipotizzabile nel caso in cui al tesserato risulti addebitato un unico precedente disciplinare nel quinquennio. - C.U. n. 332 del 28 ottobre 2013 C.G.N. n. 21

Art. 30

In assenza di qualsiasi minaccia, le parole meramente offensive rivolte da un giocatore all'arbitro vanno sanzionate ai sensi dell'art. 30 1/b R.G., mentre va esclusa la platealità del comportamento tendente a fomentare i propri sostenitori (art. 30 1/e R.G.), qualora detto elemento risulti insussistente in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo. - C.U. n. 357 del 30 novembre 2006 C.G.N. n. 31

Costituisce semplice comportamento minaccioso o intimidatorio sanzionato dall'art. 30 1/c R.G. la protesta manifestata da un giocatore lanciando la palla verso l'arbitro qualora questi non subisca il benché minimo danno. - *C.U. n. 560 del 21 febbraio 2007 C.G.N. n. 63*

Il comportamento offensivo nei confronti degli arbitri va sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/b R.G., anche in assenza di "platealità". - *C.U. n. 556 del 21 febbraio 2007 C.G.N. n. 59*

La violazione di cui all'art. 30 1/a R.G. (comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro) assorbe la fattispecie di cui all'art. 29 1/a R.G. (proteste di tesserati avverso le decisioni arbitrali). - C.U. n. 632 del 16 marzo 2007 C.G.N. n. 78

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/a R.G. in quanto semplicemente irriguardoso (e non offensivo) il comportamento del tesserato che si rivolga all'arbitro attribuendogli la responsabilità della sconfitta della propria squadra. - C.U. n. 486 del 29 novembre 2013 C.G.N. n. 33

Il comportamento di un giocatore che all'esito della gara abbia gettato per terra la propria fascia per il disappunto conseguente alla perdita della gara e poi spostato alcune transenne all'interno dei corridoi che portano agli spogliatoi possa essere considerato comportamento tale da fomentare la reazione del pubblico (art. 30 1/e R.G.). - C.U. n. 1054 del 13 giugno 2007 C.G.N. n. 111

Viola gli artt. 30 1/b, 30 1/c e 19 5/a R.G. il Consigliere Provinciale F.I.P. che nel corso di un incontro, alzatosi dalla tribuna e presentatosi agli arbitri quale consigliere provinciale, protesti all'indirizzo degli stessi, ridicolizzando il loro operato e fomentando il pubblico nei loro confronti. - *C.U. n. 427 del 4 gennaio 2008 C.G.N. n. 35*

Va ritenuto meramente intimidatorio e sanzionato a norma dell'art. 30 4/c R.G. il comportamento di un giocatore che si sia limitato ad allontanare energicamente un avversario che tentava di colpire un terzo giocatore con una testata. - C.U. n. 131 del 3 ottobre 2008 C.G.N. n. 13

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 4/c R.G. come minaccioso e violento a livello di tentativo il comportamento di un giocatore che abbia sferrato un calcio ad un avversario senza tuttavia colpirlo, avendo questi evitato il colpo. - *C.U. 203 del 31 ottobre 2008 C.G.N. n. 19*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/a e 1/b R.G. il comportamento del tesserato che, espulso dopo essere già stato richiamato ufficialmente, si sia rivolto all'arbitro con espressioni irriguardose e offensive. - C.U. 268 del 19 novembre 2008 C.G.N. n. 25

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 2/c R.G. il comportamento scorretto e plateale di un giocatore che con azione intenzionale in fase di gioco abbia reagito ad un fallo subito. - C.U. n. 275 del 21 novembre 2008 C.G.N. n. 27

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/b R.G. il comportamento dell'allenatore che, al termine della gara, si sia rivolto all'arbitro con espressioni offensive definendo "scandalosa" la direzione di gara ed aggiungendo poi che la partita appena terminata sarebbe stata l'ultima da lui arbitrata. - C.U. 294 del 27 novembre 2008 C.G.N. n. 32

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/b R.G., in quanto offensivo il comportamento del giocatore che avvicinatosi al primo arbitro protestando veementemente gli abbia dato

dell'incompetente accusandolo di voler far perdere la partita alla sua squadra. - *C.U.* 363 del 17 dicembre 2008 C.G.N. n. 42

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 4/c R.G. come minaccioso il comportamento del giocatore che abbia inveito nei confronti di due giocatori della squadra avversaria. - C.U. n. 365 del 17 dicembre 2008 C.G.N. n. 44

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/c R.G. come minaccioso e intimidatorio il comportamento di un giocatore che abbia lanciato con violenza il pallone contro uno degli arbitri senza tuttavia colpirlo. - C.U. 370 del 17 dicembre 2008 C.G.N. n. 47

Va sanzionato ai sensi degli artt. 30 1/b; 30 1/c e 32 R.G. il giocatore che, dopo essere stato espulso per avere offeso e spinto con il corpo uno degli arbitri, sia rimasto a contatto visivo con il campo di gioco. - *C.U. n. 652 del 26 marzo 2009 C.G.N. n. 79*

Il comportamento dell'atleta il quale, dopo aver reagito con violenza ad un fallo di gioco ed essere stato espulso, non si limitava a lasciare il campo, ma interagiva in maniera non corretta con il pubblico di casa, schernendolo e provocandone la reazione, va sanzionato ai sensi degli artt. 30 5/a e 31, 3 R.G. - *C.U. n. 669 dell'1 aprile 2009 C.G.N. n. 82*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 3/e R.G. il comportamento minaccioso di un giocatore nei confronti di un atleta della squadra avversaria (comportamento consistito nel puntargli l'indice addosso). - C.U. n. 817 del 30 aprile 2009 C.G.N. n. 92

Va qualificato semplicemente irriguardoso (art. 30 1/a R.G.) e non intimidatorio il comportamento di un tesserato che si sia rivolto ad uno degli arbitri dicendogli "voglio rivedere la partita insieme a te" senza tuttavia usare alcuna parola offensiva o minacciosa. - *C.U. n. 871 dell'8 maggio 2009 C.G.N. n. 98*

La minaccia e l'offesa di un giocatore nei confronti di uno degli arbitri integrano un'unica condotta che va sanzionata ai sensi dell'art. 30 1/c R.G. - *C.U. n. 509 del 6 febbraio 2009 C.G.N. n. 58*

Va ritenuto meramente irriguardoso e non offensivo con conseguente applicabilità della sanzione di cui all'art. 30 1/a R.G. il comportamento dell'allenatore manifesti le proprie rimostranze all'arbitro per la concessione di due tiri liberi a pochi secondi dal termine dell'incontro. - C.U. n. 511 del 6 febbraio 2009 C.G.N. n. 60

Il comportamento platealmente offensivo, minaccioso ed intimidatorio posto in essere da un tesserato nei confronti degli arbitri, verso i quali si avvicinava con fare minaccioso, contestandoli, insultandoli con frasi tipo "vergognatevi stronzi, ci avete massacrato per tutta la partita, ci avete fischiato contro, bastardi, merde", dando altresì una spinta ad uno di essi e continuando ad insultarli fino agli spogliatoi va sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/b ed 1/c R.G. - C.U. n. 547 del 20 febbraio 2009 C.G.N. n. 67

Il comportamento intimidatorio, minaccioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro di un giocatore che comunque sia trattenuto dai compagni di squadra pur se sussumibile nelle ipotesi di cui agli artt. 30 1/b; 30 1/c; 22 2/a; 22 2/b R.G., per la contestualità dell'episodio può essere sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/c R.G. con una sola giornata di squalifica - C.U. n. 383 del 27 novembre 2009 C.G.N. n. 91; C.U. n. 446 del 18

dicembre 2009 C.G.N. n. 102; C.U. n. 663 del 5 marzo 2010 C.G.N. n. 147; C.U. n. 509 del 26 gennaio 2011 C.G.N. n. 69

Va sanzionato ai sensi degli artt. 30 1/b; 30 1/c; 30 1/d R.G. il comportamento minaccioso, offensivo e violento a livello di tentativo nei confronti di un arbitro di un giocatore il quale, benché espulso, sia rimasto seduto accanto ad un dirigente accompagnatore sul campo di gioco - C.U. n. 641 del 26 febbraio 2010 C.G.N. n. 145; C.U. n. 698 del 17 marzo 2010 C.G.N. n. 152

Costituisce comportamento violento a livello di tentativo il lancio della palla verso il basso da parte di un giocatore, in modo da colpire l'arbitro senza alcun danno (art. 30 1/d R.G.). - *C.U. n. 364 del 4 dicembre 2006 C.G.N. n. 33*

Colpire volontariamente alla testa con una ginocchiata l'avversario che si trovi a terra costituisce atto di violenza non in fase di gioco di tesserati nei confronti di altri tesserati, sanzionato dall'art. 30, comma 3, punto 5 b R.G. con la squalifica per almeno due gare. - *C.U. n. 228 del 25 ottobre 2006 C.G.N. n. 9*

Ai sensi degli artt. 14 e 30 2/c R.G., va applicata la sanzione della radiazione al tesserato che abbia aggredito con violenza l'arbitro cagionandogli con calci e pugni lesioni personali giudicate guaribili in 30 gg. (contusioni al capo, trauma contusivo-distorsivo, contusioni escoriate multiple al torace, alla regione lombare, agli arti superiori, al ginocchio sx giudicate). - C.U. n. 312 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 21

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 4b R.G. il giocatore responsabile di un atto di violenza nei confronti dell'arbitro in relazione al quale sia stata emessa diagnosi di "contusione con escoriazione della regione bicipitale del braccio destro" guaribile in un settimana (ipotesi di danno lieve che non ha impedito all'arbitro di dirigere tre incontri nei tre giorni immediatamente successivi al fatto). - C.U. n. 958 del 19 maggio 2007 C.G.N. n. 107

L'atto di violenza nei confronti di un altro tesserato, commesso in fase di gioco è sanzionabile ai sensi dell'art. 30, 3/2a R.G., anche se non attinente al gioco. - *C.U. n.* 439 del 22 novembre 2013 C.G.N. n. 30

Il giocatore che in fase di gioco abbia colpito con una manata al volto un giocatore avversario va sanzionato con una giornata di squalifica, ai sensi dell'art. 30, 3/2° R.G. - C.U. n. 331 del 28 ottobre 2013 C.G.N. n. 20

Gli atti di violenza posti in essere da un giocatore nei confronti degli arbitri con spinte che cagionavano la caduta di uno di essi ed il danneggiamento degli occhiali dell'altro, sono correttamente sanzionati ai sensi dell'art. 30,1-2/a del R.G. "con l'inibizione fino a cinque mesi". - C.U. n. 96 del 23 luglio 2013 C.G.N. n. 2

Va esclusa la sussistenza dell'atto di violenza di cui all'art. 30, 2° comma, lett. b e lett. c R.G. e delle circostanze aggravanti di cui all'art. 19, 5 lett. b), h) ed i), potendosi semmai configurare l'ipotesi di cui all'art. 30, 2° comma, lett. a, R.G. qualora il comportamento violento non risulta avere determinato alcun danno, neppure lieve, né impedito la regolare prosecuzione della gara, né determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico e/o aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa. - *C.U. n. 285 dell'8 novembre 2007 C.G.N. n. 15*

Non può ritenersi "violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione" il comportamento di un giocatore che, tirando per un braccio l'arbitro per richiamarne l'attenzione, pronunci vari insulti e offese nei suoi confronti (art. 30, 1d R.G.). - *C.U. n.* 405 del 20 dicembre 2007 C.G.N. n. 32

Va revocata la squalifica inflitta ad un giocatore per atti di violenza nei confronti dell'arbitro sulla base della dichiarazione del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, addetto al servizio di ordine e sicurezza pubblica, il quale ha attestato di aver visto dalla propria posizione di servizio che il giocatore non aveva spintonato l'arbitro (art. 30 R.G.). - *C.U. n. 501 del 29 gennaio 2008 C.G.N. n. 45*

Va revocata la squalifica per atti di violenza nei confronti degli arbitri (art. 30/2° R.G.) inflitta ad un giocatore che abbia lanciato la palla verso l'arbitro, qualora sia dimostrata l'involontarietà del fatto. - *C.U. n. 553 del 15 febbraio 2008 C.G.N. n. 51*

Va confermata la decisione del Giudice Sportivo Regionale che abbia irrogato ad un giocatore, ai sensi dell'art. 30, 2b, R.G., la sanzione dell'inibizione di svolgere attività federale e/o sociale per la durata di anni tre per atti di violenza nei confronti di un ufficiale di campo che abbia riportato lesioni personali comprovate da apposita certificazione sanitaria. - C.U. n. 45 del 24 luglio 2008 C.G.N. n. 1

Il tesserato che arrechi lesioni di non particolare gravità all'arbitro, che se procurate durante l'incontro non ne avrebbero comunque impedito la prosecuzione, va sanzionato con l'inibizione da tre mesi a tre anni ai sensi dell'art. 30, 2b R.G. - *C.U. n.* 126 del 25 settembre 2008 C.G.N. n. 12

Il comportamento di un giocatore che abbia colpito con un leggero tocco il corpo dell'avversario va ritenuto intimidatorio e in quanto tale punibile, ai sensi dell'art. 30 4 c R.G., con la squalifica per una gara. - C.U. 240 dell'11 novembre 2008 C.G.N. n. 21

Il comportamento di un giocatore che abbia colpito un avversario mentre tentava di smarcarsi e non al fine di procurargli nocumento costituisce atto di violenza commesso durante una fase di gioco che va sanzionato a norma dell'art. 30, 5a R.G. - *C.U. 154 del 10 ottobre 2008 C.G.N. n. 14; C.U. 299 del 28 novembre 2008 C.G.N. n. 34*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 5b R.G. il comportamento violento ed antisportivo di un giocatore che abbia colpito con una testata un giocatore avversario a gioco fermo, ossia lontano dalla palla e quindi non in fase di gioco. - *C.U. 217 del 31 ottobre 2008 C.G.N. n. 20; C.U. 292 del 27 novembre 2008 C.G.N. n. 30; C.U. 293 del 27 novembre 2008 C.G.N. n. 31; C.U. 295 del 27 novembre 2008 C.G.N. n. 33; C.U. 322 del 5 dicembre 2008 C.G.N. n. 38; C.U. 364 del 17 dicembre 2008 C.G.N. n. 43; C.U. 366 del 17 dicembre 2008 C.G.N. n. 45; C.U. n. 566 del 25 febbraio 2009 C.G.N. n. 70; C.U. n. 954 del 21 maggio 2009 C.G.N. n. 107*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 2b R.G. il comportamento del giocatore che con un gesto fulmineo abbia sottratto gli occhiali all'arbitro e li abbia gettati per terra, cagionandogli un lieve trauma ad un occhio. - *C.U. n. 338 del 9 dicembre 2008 C.G.N. n. 39*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 4c e 5a R.G. il comportamento di un giocatore il quale, espulso per aver colpito violentemente con una gomitata alla testa un avversario durante una fase di gioco, abbia continuato anche dopo l'espulsione ad inveire nei suoi confronti. - *C.U. n. 379 del 19 dicembre 2008 C.G.N. n. 48*

Integra il tentativo di aggressione sanzionato ai sensi dell'art. 30, 1d R.G. il comportamento dell'allenatore che immediatamente dopo il fischio del fallo tecnico alla panchina, abbia inveito e minacciato uno degli arbitri; che invitato a rientrare nel box della panchina, dove veniva trattenuto con la forza da un dirigente, riusciva a divincolarsi e a rientrare in campo, giungendo "faccia a faccia" con il primo arbitro con atteggiamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio; che a quel punto, espulso, tentava di aggredire lo stesso arbitro, che tuttavia non veniva colpito solo grazie all'intervento di un dirigente; che infine si rifiutava di lasciare il campo di gioco, dal quale veniva allontanato con la forza dallo stesso dirigente. - *C.U. n. 426 del 9 gennaio 2009 C.G.N. n. 50*

La sanzione irrogata ad una società per invasione del campo di gioco commessa da più persone che a fine gara tentavano di aggredire gli arbitri nel corridoio di fronte agli spogliatoi (art. 27, 3b R.G.), non assorbe il contestuale tentativo di aggressione posto in essere da un tesserato cui va irrogata una distinta sanzione personale ai sensi dell'art. 30. - *C.U. n. 427 del 9 gennaio 2009 C.G.N. n. 51*

Costituisce comportamento violento ex art. 30, 4 R.G. una spinta che abbia causato la caduta a terra di un giocatore avversario. - *C.U. n. 469 del 23 gennaio 2009 C.G.N. n. 55*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 4d R.G. il giocatore che durante la partita abbia colpito un avversario con uno sputo. In tal caso la sanzione prevista (squalifica per almeno tre gare) non consente di distinguere se la condotta irregolare sia avvenuta "in fase di gioco" oppure "a gioco fermo", e la violazione non può essere derubricata nella diversa ipotesi di cui all'art. 30, 4 c R.G. - *C.U. n. 821 dell'1 maggio 2009 C.G.N. n. 94*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 2b R.G. il giocatore che abbia colpito l'arbitro con uno schiaffo a seguito del quale il direttore di gara sia stato costretto a sospendere l'incontro per alcuni minuti. - C.U. n. 1007 del 30 giugno 2009 C.G.N. n. 151

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 2a R.G. il giocatore che durante la gara, in seguito all'espulsione di un proprio compagno di squadra, abbia offeso e minacciato il direttore di gara puntandogli un dito al petto ed afferrandolo per i capelli - *C.U. n. 203 del 17 settembre 2009 C.G.N. n. 59*

Il concetto di "gioco fermo", non può essere limitato alle fasi di time out o di sospensione del gioco, rientrandovi qualsiasi condotta estranea all'azione di gioco, quindi anche la fase immediatamente antecedente alla rimessa dal fondo del pallone; conseguentemente va sanzionato ai sensi dell'art. 30/5b RG il comportamento non meramente offensivo, ma violento di un giocatore che abbia colpito con un calcio un avversario - C.U. n. 285 del 23 ottobre 2009 C.G.N. n. 77

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 2b R.G. il comportamento del giocatore che abbia usato violenza nei confronti dell'arbitro sollevandogli il mento più volte verso l'alto; la breve sospensione della gara disposta dallo stesso arbitro, costretto a rientrare momentaneamente negli spogliatoi per riprendersi dal dolore provocatogli, non consente peraltro di ipotizzare la fattispecie di cui alla successiva lett. c) del medesimo art. 30 n. 2 R.G. - C.U. n. 313 del 3 novembre 2009 C.G.N. n. 82

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 5b R.G. il giocatore che, a gioco fermo, prima della rimessa laterale della palla, colpisca volontariamente con un pugno un giocatore avversario - C.U. n. 359 del 20 novembre 2009 C.G.N. n. 85; C.U. n. 411 del 4

dicembre 2009 C.G.N. n. 96; C.U. n. 576 del 5 febbraio 2010 C.G.N. n. 125; C.U. n. 577 del 5 febbraio 2010 C.G.N. n. 126; C.U. n. 701 del 18 marzo 2010 C.G.N. n. 154; C.U. n. 336 del 19 novembre 2010 C.G.N. n. 59; C.U. n. 405 del 10 dicembre 2010 C.G.N. n. 62; C.U. n. 741 del 15 aprile 2011 C.G.N. n. 90

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 2b R.G. il comportamento del giocatore che abbia usato violenza nei confronti dell'arbitro tirandogli un asciugamano in pieno viso e colpendolo poi con un pugno in fronte - *C.U. n. 381 del 27 novembre 2009 C.G.N. n. 89*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 5a R.G. il giocatore che in fase di gioco abbia colpito con una gomitata al viso un avversario; fatto per il quale la sanzione di almeno una giornata di squalifica può ritenersi aggravato dalla circostanza di cui all'art. 19, 5b, R.G., ossia dall'aver cagionato un danno alla persona, con conseguente aumento della squalifica a due giornate - *C.U. n. 382 del 27 novembre 2009 C.G.N. n. 90*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 4c R.G. il giocatore che, a gioco fermo, tenti di aggredire un avversario senza tuttavia riuscirvi per l'intervento dei propri compagni di squadra - C.U. n. 410 del 4 dicembre 2009 C.G.N. n. 95

Un semplice "buffetto" dato da un giocatore ad un avversario durante la gara costituisce comportamento minaccioso e non violento sanzionabile ex art. 30, 2), 3/e R.G. - C.U. n. 487 del 8 gennaio 2010 C.G.N. n. 107

Ai sensi dell'art. 30 5/4 R.G. "costituiscono atti di violenza tutte le esplicazioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiaffi, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale)". Pertanto il giocatore che si sia "avventato" contro alcuni avversari senza colpirli va qualificato come "minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo" sanzionabile ai sensi dell'art. 30 3 comma 4/c R.G. - C.U. n. 502 del 15 gennaio 2010 C.G.N. n. 110

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 5a R.G. il giocatore che in fase di gioco colpisca volontariamente con un pugno un giocatore avversario - *C.U. n. 738 del 30 marzo 2010 C.G.N. n. 159; C.U. n. 279 del 5 novembre 2010 C.G.N. n. 53; C.U. n. 358 del 25 novembre 2010 C.G.N. n. 60; C.U. n. 455 del 7 gennaio 2011 C.G.N. n. 65*

L'aggressione all'arbitro tale da non cagionare un danno grave o idoneo ad impedire la regolare prosecuzione dell'incontro va sanzionata ai sensi dell'art. 30, 2b R.G. - *C.U. n. 749 del 31 marzo 2010 C.G.N. n. 160*

Sia le proteste reiterate che le offese, con relativa recidiva, comportano l'irrogazione della sanzione della squalifica per una gara per ciascuna infrazione, ai sensi dell'artt. 29, 1/3 rec., 22, 2b R.G. e dell'art. 30, 1b rec., 22, 2a R.G. - *C.U. n. 765 del 7 aprile 2010 C.G.N. n. 163*

Una "strattonata" all'arbitro priva di qualsiasi conseguenza, anche con riferimento al mantenimento dell'equilibrio, non concreta l'ipotesi del comportamento violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, sanzionato dall'art. 30, 1d R.G., ma la semplice fattispecie di cui all'art. 30, 1c R.G., ossia del comportamento minaccioso od intimidatorio nei confronti dell'arbitro - *C.U. n. 765 del 7 aprile 2010 C.G.N. n. 163*

Ai sensi dell'art. 30, 5b R.G. va sanzionato con la squalifica per due gare il tesserato che a fine gara abbia afferrato per la cravatta e la giacca un tesserato della squadra avversaria strattonandolo violentemente e trascinandolo per alcuni metri - C.U. n. 838 del 23 aprile 2010 C.G.N. n. 172; C.U. n. 904 del 3 maggio 2010 C.G.N. n. 175

Non può escludersi ai sensi dell'art. 30, 1, 2b R.G. la grave responsabilità disciplinare del tesserato che abbia colpito con violenza l'arbitro dandogli un pugno ad un braccio - C.U. n. 1101 del 23 giugno 2010 C.G.N. n. 189

Va sanzionato ai sensi degli artt. 29, 1/3 R.G., art. 30, 1b R.G., art. 22, 4 R.G., l'allenatore che, espulso per avere protestato platealmente, abbia poi tenuto un atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro - *C.U. n. 425 del 17 dicembre 2010 C.G.N. n. 63*

I giocatori espulsi dal campo di gioco perché dopo il fischio di un fallo in una situazione di rimbalzo a cronometro fermo, si spintonavano e si trattenevano in maniera vigorosa per diversi secondi, venendo poi separati solo grazie all'intervento degli altri giocatori, vanno sanzionati ai sensi dell'art. 30, 3c R.G. per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco - *C.U. n. 426 del 17 dicembre 2010 C.G.N. n. 64*

Non può ritenersi "violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione" il comportamento del giocatore che protesta veementemente con l'arbitro e lo spintona, in quanto tale ipotesi deve ritenersi facente parte del comportamento minaccioso o intimidatorio previsto dall'art. 30, 1c R.G. - *C.U. n. 495 del 21 gennaio 2011 C.G.N. n. 67*

L'atto di violenza consistito nell'aver colpito, a gioco fermo, un giocatore avversario con una testata allo zigomo, assorbe il contestuale comportamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio nei confronti dei giocatori avversari. La violazione di cui all'art. 30, 5b R.G. assorbe pertanto le ulteriori violazioni previste dallo stesso art. 30, 4b e 4c R.G. - *C.U. n. 531 del 4 febbraio 2011 C.G.N. n. 70*

Il calcio sferrato da un tesserato al tavolo dei direttori di gara può essere ricondotto all'ipotesi prevista dall'art. 30, 1c R.G., che sanziona, con la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette, il comportamento minaccioso o intimidatorio dei tesserati nei confronti degli arbitri - *C.U. n. 534 del 4 febbraio 2011 C.G.N. n. 73*

Il giocatore che a seguito dell'espulsione per le reiterate proteste e le offese verso gli arbitri, abbia tenuto un comportamento intimidatorio spintonando con il corpo uno dei direttori di gara e continuando a rivolgere frasi offensive va sanzionato ai sensi degli artt. 29 1/3; 30,1b e 30,1c R.G. - *C.U. n. 569 del 18 febbraio 2011 C.G.N. n. 76*

Nel caso in cui l'arbitro non abbia subito alcuna conseguenza nel corso di un'aggressione da parte di un tesserato va applicata la sanzione di cui all'art. 30, 2° R.G. e non quella di cui successivo comma 2b della stessa disposizione normativa - C.U. n. 602 del 2 marzo 2011 C.G.N. n. 79

L'aggressione all'arbitro cui consegua un danno idoneo ad impedire la regolare prosecuzione dell'incontro va sanzionata ai sensi dell'art. 30, 2 c R.G. - *C.U. n. 835 del 2 maggio 2011 C.G.N. n. 92*

La partecipazione ad una rissa integra una condotta sanzionabile, nelle ipotesi meno gravi, ai sensi dell'art. 30, 2e R.G., con una giornata di squalifica - *C.U. n. 899 dell' 11 maggio 2011 C.G.N. n. 96*

L'insinuazione manifestata da un dirigente di un presunto anticipato condizionamento degli arbitri costituisce comportamento irriguardoso sanzionabile con la deplorazione ai sensi dell'art. 30, comma 1 a, R.G. - *C.U. n. 491 del 18 ottobre 2011 C.G.N. n. 43*

Le frasi ingiuriose proferite nei confronti della coppia arbitrale da una tesserata seduta in mezzo al pubblico costituiscono violazione dei principi di lealtà e correttezza e vanno sanzionate non già ex art. 30, comma 1, lett. e) R.G., ma ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. - *C.U. n. 608 del 9 novembre 2011 C.F. n. 28*

L'aggressione fisica di un tesserato nei confronti degli arbitri, entrambi vittime di atti di violenza, rientra nella fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 30, 4° comma, R.G., secondo cui "costituiscono atti di violenza tutte le esplicazioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiaffi, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale". - C.U. n. 876 del 22 dicembre 2011 C.G.N. n. 68

È correttamente applicata la sanzione della radiazione, ai sensi degli artt. 30 e 14 R.G., nei confronti dell'allenatore di una squadra che "a freddo" dopo la conclusione di una gara abbia atteso gli arbitri all'uscita degli spogliatoi aggredendoli con veemenza (con testate e rottura di vetri) cagionando ad uno di essi lesioni personali. - *C.U. n. 798 del 2 dicembre 2011 C.F. n. 40*

Va sanzionato ai sensi dell'art. art. 30, 3/2b R.G. il comportamento del giocatore che abbia colpito a gioco fermo un giocatore della squadra avversaria senza danno. - *C.U. n. 1063 del 13 febbraio 2012 C.G.N. n. 80; C.U. n. 1064 del 13 febbraio 2012 C.G.N. n. 81; C.U. n. 1274 del 22 marzo 2012 C.G.N. n. 102; C.U. n. 1487 del 3 maggio 2012 C.G.N. n. 123; C.U. n. 755 del 20 dicembre 2012 C.G.N. n. 33*

La sanzione della squalifica per almeno due giornate prevista dall'art. 30, 3/2b R.G. può essere ridotta ad una sola giornata qualora in mancanza di precedenti specifici e della particolare tenuità del fatto siano concesse le attenuanti di cui all'art. 19, 4 R.G. - C.U. n. 1164 del 23 febbraio 2012 C.G.N. n. 92; C.U. n. 755 del 20 dicembre 2012 C.G.N. n. 33

Il giocatore espulso per avere colpito con una gomitata un avversario durante un'azione di gioco non si sia allontanato dal campo di gioco va sanzionato con due giornate di squalifica per violazione degli artt. 30, 3/2a R.G. e 32, 1 R.G. - *C.U. n. 1182 del 2 marzo 2012 C.G.N. n. 93*

Non è consentito il raddoppio della sanzione prevista dall'art. 30, 1/1b R.G. (da una a due gare di squalifica) in virtù della sola contestazione della recidiva, atteso che l'art. 22, 2 RG, consente al massimo di aumentare il minimo edittale fino alla metà. - *C.U. n.* 1224 del 9 marzo 2012 C.G.N. n. 97

Il giocatore che in fase di gioco abbia colpito con una gomitata un giocatore avversario, causandogli un infortunio al volto per il quale si rendeva necessario il trasporto in ospedale, va sanzionato con una giornata di squalifica, ai sensi dell'art. 30 3/2 R.G., e non con la più grave sanzione di cui all'art. 30 5/b R.G. La sanzione più

lieve appare commisurata alla valutazione del fatto da parte dell'arbitro il quale si limitava a concedere un semplice fallo tecnico, anziché disporre l'espulsione del responsabile dell'infrazione. - C.U. n. 1225 del 9 marzo 2012 C.G.N. n. 98

Appare eccessiva la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e federale per anni cinque inflitta ai sensi degli artt. 30 1/2c R.G. e 30 1/1c R.G. ad un tesserato che abbia ripetutamente minacciato di morte l'arbitro e colpito lo stesso con una testata, oltre a spintonarlo, causando l'impedimento della prosecuzione della gara, dovendosi ritenere sussistente, in assenza di qualsiasi danno, la mera violazione dell'art. 30 1/2a R.G. - C.U. n. 1276 del 22 marzo 2012 C.G.N. n. 104; C.U. n. 1289 del 27 marzo 2012 C.G.N. n. 105

Va sanzionato con l'inibizione per anni cinque, ai sensi dell'art. 30, 1/2c R.G., il capitano di una squadra il quale, espulso per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro, colpiva quest'ultimo alla testa con un violento pugno tentando, poi, di colpirlo ulteriormente con altri colpi che venivano evitati dall'arbitro. - C.U. n. 1290 del 27 marzo 2012 C.G.N. n. 106

La sanzione della squalifica per due giornate inflitta ad un giocatore "per atti di violenza nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco (art. 30/5b R.G.), ipotesi aggravata dalla qualità di capitano rivestita ex art. 19 5a R.G.", può essere ridotta ad una giornata qualora siano concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 19 4° comma R.G. ritenute prevalenti sull'aggravante della qualità di capitano. - *C.U. n. 1291 del 27 marzo 2012 C.G.N. n. 107*

Un comportamento semplicemente offensivo e non violento nei confronti di un altro tesserato va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 3/1b R.G. con la squalifica per una gara. - C.U. n. 1328 del 30 marzo 2012 C.G.N. n. 111; C.U. n. 755 del 20 dicembre 2012 C.G.N. n. 33

Ai sensi dell'art. 30/3, 2 b R.G. risulta correttamente applicata la squalifica per 2 gare al giocatore che, a gioco fermo, abbia colpito un avversario con un calcio nel sedere. - C.U. n. 1329 del 30 marzo 2012 C.G.N. n. 112

L'art. 30, 3/2b R.G. sanziona con la squalifica per almeno due gare l'atto di violenza, non in fase di gioco, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto. Eventuali provocazioni verbali del giocatore colpito con una testata al volto non giustificano la concessione di attenuanti. - C.U. n. 1429 del 24 aprile 2012 C.G.N. n. 121

Va qualificata come atto di violenza la condotta del giocatore che spingendo un avversario con entrambe le mani lo butti per terra; infatti, secondo quanto disposto dall'art. 30 [4] R.G., va ritenuta tale la spinta idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico. - *C.U. n. 1487 del 3 maggio 2012 C.G.N. n. 123*

L'allenatore sanzionato con un fallo tecnico per proteste plateali il quale abbia reiterato le proprie proteste avvicinandosi al primo arbitro e gridandogli in faccia varie offese, a seguito delle quali veniva espulso, va sanzionato con la squalifica per una sola gara ai sensi dell'art. 30 1/1b RG. non apparendo la sua condotta così grave da comportare una squalifica per più di più di una gara. - *C.U. n. 1499 del 4 maggio 2012 C.G.N. n. 126*

I pesanti insulti all'arbitro pronunciati in qualità di spettatore da parte un tesserato C.I.A. seduto sulle tribune, pur se astrattamente rilevanti ai sensi dell'art. 30 R.G., non possono in alcun modo essere valutati dall'Organo Giudicante in assenza di una dettagliata indicazione nel referto delle offese e/o delle minacce rivolte al direttore di gara. - C.U. n. 1609 del 15 maggio 2012 C.G.N. n. 132

Nel caso in cui un tesserato si sia limitato "a poggiare una mano sul collo dell'arbitro senza strattonarlo", verosimilmente al solo scopo di esprimere, sia pure in modo agitato, la propria opinione in ordine all'arbitraggio, senza, quindi, cagionare alcun danno e senza impedire la prosecuzione dell'incontro, l'atto di violenza va sanzionato ai sensi dell'art. 30/1, 2b R.G. - *C.U. n. 822 del 10 gennaio 2013 C.G.N. n. 38*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 1/1b R.G. il tesserato che abbia posto in essere un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri. - *C.U. n. 1342 del 30 aprile 2013 C.G.N. n. 71*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 1 comma lett. c del R.G., per comportamento intimidatorio nei confronti degli arbitri il dirigente che proferisca platealmente in presenza dei direttori di gara "... questi non ci arbitrano più". - C.U. n. 793 del 14 marzo 2014 C.G.N. n. 47

Art. 30 bis

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 bis R.G. il tesserato che abbia utilizzato un'espressione blasfema. - C.U. n. 1342 del 30 aprile 2013 C.G.N. n. 71

Art. 31

Costituisce violazione dell'art. 31, 3° comma R.G. il comportamento del giocatore che, a fine gara, urlando e agitando i pugni chiusi in maniera offensiva, si rivolga verso il pubblico ospitante con atteggiamento provocatorio e di scherno, tanto da provocarne la reazione e l'ingresso in campo. - *C.U. n. 305 del 17 novembre 2006 C.G.N. n. 19*

Appare idoneo a fomentare il pubblico il comportamento di un giocatore che dopo avere spinto con entrambe le mani un giocatore avversario, uscendo dal campo si rivolga al pubblico con atteggiamento provocatorio, salutando e mandando baci verso le tribune (art. 31, 3 R.G.). - *C.U. n. 424 del 4 gennaio 2008 C.G.N. n. 33*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 31, comma 3 R.G. il comportamento non regolamentare di un giocatore che si sia diretto verso la tribuna occupata dai tifosi della squadra di casa rivolgendo loro gesti platealmente provocatori che determinavano la reazione degli stessi sostenitori e degli tesserati avversari. - C.U. n. 856 del 4 maggio 2009 C.G.N. n. 97

Va sanzionato ai sensi dell'art. 31, 3 R.G. con la squalifica per due gare il comportamento di un giocatore che, terminata la partita, abbia prolungato la propria permanenza sul campo di gioco e provocato gli spettatori avversari indicando i propri genitali con le mani; fatto che non appare meritevole della concessione di attenuanti ex art. 19 R.G. - *C.U. n. 1110 del 17 febbraio 2012 C.G.N. n. 83*

L'arbitro che, riconosciuto tra gli spettatori presenti all'incontro, durante il corso della gara abbia protestato contro ogni decisione arbitrale, va sanzionato ai sensi dell'31, 1b R.G. con la deplorazione. - *C.U. n. 1292 del 27 marzo 2012 C.G.N. n. 108*

Ai sensi dell'art. 31,1 b R.G. risulta correttamente applicata la squalifica per due gare al giocatore che, con comportamento non regolamentare e plateale, al momento di rientrare negli spogliatoi si sia avvicinato alla tribuna dove erano posizionati i tifosi avversari e, rivolgendo loro gesti gravemente offensivi e provocatori, ne abbia determinato una veemente reazione. - C.U. n. 1329 del 30 marzo 2012 C.G.N. n. 112

La squalifica per due gare inflitta ex art. 31/3 R.G. al giocatore che a fine gara, realizzando l'ultimo canestro, rivolgeva un gesto nei confronti del pubblico (dito indice davanti al viso) va annullata e sostituita con una semplice deplorazione ai sensi dell'art. 31 1/b R.G. qualora non sia pacificamente accertata l'idoneità del gesto a fomentare la reazione del pubblico. - *C.U. n. 1690 del 30 maggio 2012 C.G.N. n. 136*

Integra una ipotesi di comportamento non regolamentare tale da fomentare la reazione del pubblico, sanzionabile ai sensi dell'art. 31, 3 R.G., il fatto di un giocatore che compia un gesto offensivo verso i tifosi locali che insultavano e minacciavano, a fine gara, la squadra avversaria. - C.U. n. 1472 del 22 maggio 2013 C.G.N. n. 76; C.U. n. 1476 del 22 maggio 2013 C.G.N. n. 77

Integra una ipotesi di comportamento non regolamentare tale da fomentare la reazione del pubblico, sanzionabile ai sensi dell'art. 31, 3 R.G., il fatto di un allenatore che a fine partita compia un gesto offensivo verso i tifosi locali mostrando loro il dito medio. - *C.U. n. 1546 del 6 giugno 2013 C.G.N. n. 83*

Art. 32

Viola l'art. 32 R.G. il tesserato che dopo l'espulsione si trattenga in tribuna ad osservare la residua parte dell'incontro, a nulla rilevando i motivi che lo abbiano costretto ad indugiare, quale la necessità di dover attraversare tutto il campo e percorrere un lungo tratto per raggiungere gli spogliatoi collocati nel lato opposto alle panchine. - C.U. n. 358 del 30 novembre 2006 C.G.N. n. 32; C.U. n. 501 del 29 gennaio 2008 C.G.N. n. 45

Esula dalla fattispecie di cui all'art. 32 R.G. il comportamento dell'allenatore che si sia trattenuto sul campo solo pochi secondi per richiedere al direttore di gara spiegazioni sui motivi dell'espulsione ed abbia poi abbandonato senza ulteriori proteste il terreno di gioco. - C.U. 254 del 14 novembre 2008 C.G.N. n. 22

Va sanzionato ai sensi degli artt. 30, 1b; 30, 1c e 32 R.G. il giocatore che, dopo essere stato espulso per avere offeso e spinto con il corpo uno degli arbitri, sia rimasto a contatto visivo con il campo di gioco. - *C.U. n. 652 del 26 marzo 2009 C.G.N. n. 79*

Il giocatore che dopo l'espulsione non abbandoni immediatamente il campo di gioco, trattenendosi nel tunnel che porta agli spogliatoi, va sanzionato ai sensi dell'art. 32 R.G. - *C.U. n. 738 del 30 marzo 2010 C.G.N. n. 159*

Art. 33

La sanzione di cui all'art. 33, 6 R.G. si applica solo nel caso di ingresso nel campo di gioco di tesserati che si trovano in panchina durante le fasi di gioco. L'ingresso in campo di un giocatore avvenuto dopo la conclusione dell'incontro è pertanto da ritenere del tutto irrilevante. - C.U. n. 670 del 3 aprile 2009 C.G.N. n. 83; C.U. n. 671 del 3 aprile 2009 C.G.N. n. 84

La presenza di un ex tesserato nell'area antistante gli spogliatoi, zona considerata facente parte del campo di gioco dalle Disposizioni Generali R.E., integra la violazione dell'art. 34, 1 g, R.G. (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto). - *C.U. n. 296 del 13 novembre 2007 C.G.N. n. 17*

Va sanzionata ai sensi dell'art. 34 R.G. la violazione degli artt. 72 e 72 bis R.E. che prescrive l'obbligo della presenza del medico di servizio (da far riconoscere almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara) e dell'ambulanza durante tutto lo svolgimento della partita. - *C.U. n. 445 dell'11 gennaio 2007 C.G.N. n. 43; C.U. n. 541 del 16 febbraio 2007 C.G.N. n. 56; C.U. n. 286 del 9 novembre 2007 C.G.N. n. 16*

Va sanzionata ai sensi dell'art. 34, 1 b R.G. la mancata presenza del medico in violazione dell'art. 72 R.E. il quale prevede che "la società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, prima dell'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita". A tal fine è irrilevante che la società ospitante fornisca, all'occorrenza, un medico peraltro privo di documento comprovante la propria qualifica. - C.U. 301 del 28 novembre 2008 C.G.N. n. 36

L'arrivo in ritardo dell'ambulanza, determinato da un'emergenza conseguente ad un incidente stradale, consente di escludere qualsiasi responsabilità della società ospitante ex art. 34/1b R.G., qualora quest'ultima dimostri documentalmente di averne predisposto il servizio nel rispetto delle norme regolamentari, facendone tempestiva richiesta. - C.U. n. 389 del 7 novembre 2013 C.G.N. n. 24

Va omologato con il risultato conseguito sul campo e non con quello di 0-20 in sfavore della squadra di casa l'incontro a termine del quale gli arbitri, rientrati negli spogliatoi con ritardo per essersi fermati a discutere con un commissario di campo, non abbiano potuto usufruire di acqua calda di cui viceversa avevano regolarmente usufruito i giocatori. Va pertanto esclusa la violazione degli artt. 34, 1 c R.G. e 75 R.E. in tema di efficienza del campo di gioco. - *C.U. n. 853 del 4 maggio 2009 C.G.N. n. 95*

La condotta dei sostenitori di una società, sanzionata ai sensi dell'art. 34, 1 R.G. per essersi gli stessi trattenuti senza autorizzazione nei pressi dei canestri, del tunnel e degli spogliatoi è da ritenere assorbita, in quella più grave, contestata in concorso formale, di cui all' art. 27, 3b R.G., avendo gli stessi sostenitori scavalcato le transenne ed essendo entrati nel campo di gioco, turbando il regolare svolgimento dell'incontro - C.U. n. 409 del 4 dicembre 2009 C.G.N. n. 94

Gli spogliatoi sono considerati dalle Disposizioni Generali R.E. zona facente parte del campo di gioco, talché costituisce violazione di cui all'art. 34 R.G., il semplice accesso agli spogliatoi di persona diversa dai tesserati iscritti nelle liste di partecipazione alla gara, unici legittimati ad accedere al campo di gioco - *C.U. n. 494 del 21 gennaio 2011 C.G.N. n. 66*

Ai sensi degli artt. 36 Reg. Es. Gare e 34 R.G. l'obbligo della presenza dell'ambulanza, e del relativo personale di servizio, durante la disputa delle gare dei Campionati nazionali professionistici e non professionistici costituisce regola così cogente da prevedere, in caso di violazione, l'impossibilità di disputare la gara, con la conseguente perdita della gara e della penalizzazione dei punti in classifica a carico della società ospitante - C.U. n. 544 del 8 febbraio 2011 C.G.N. n. 74

Non è censurabile ex art. 34, 1 f R.G. il dirigente addetto agli arbitri che dopo avere svolto i propri compiti durante l'incontro ed al termine dello stesso accompagnato i direttori di gara nel loro spogliatoio, abbia poi omesso di accompagnarli fino alla loro autovettura. - C.U. n. 437 del 22 novembre 2013 C.G.N. n. 28

Art. 36

L'art. 36 3° comma R.G. prevede l'omologazione della gara con il risultato di 0-20 qualora manchino o siano inidonee le attrezzature di riserva, con ciò ponendo a carico della società ospitante l'onere di assicurare la presenza sia di attrezzature di riserva idonee, sia di personale in grado di effettuare le operazioni di sostituzione; conseguentemente la presenza di attrezzature di riserva non impedisce l'applicazione della sanzione anzidetta qualora per difficoltà tecniche non sia possibile procedere alla sostituzione delle attrezzature danneggiate. - C.U. n. 449 dell'11 gennaio 2007 C.G.N. n. 47; C.U. n. 551 del 15 febbraio 2008 C.G.N. n. 49

In caso di irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili per la disputa della gara intervenuto in un momento successivo all'inizio della partita, questa deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva, ma qualora anche quest'ultime manchino o presentino irregolarità, la gara non può proseguire e deve essere omologata con il risultato di 0-20 o con l'eventuale migliore risultato conseguito sul campo dalla squadra ospite (art. 36 comma 3 R.G.) - *C.U. n. 596 del 10 marzo 2009 C.G.N. n. 74*

Al ripristino intempestivo del funzionamento dell'attrezzatura dei 24", avvenuto solo dopo la decisione degli arbitri di interrompere la gara, consegue l'omologazione della gara medesima con il risultato di 0 – 20 a sfavore della società inadempiente, ai sensi degli artt. 36 e 40 ter R.G. - *C.U. n. 303 del 16 novembre 2010 C.G.N. n. 55; C.U. n. 375 del 2 dicembre 2010 C.G.N. n. 61*

In caso di sopravvenuta irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara, questa deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva. La inidoneità anche delle attrezzature di riserva determina l'omologazione della gara con il risultato di 0-20 a carico della società ospitante, come previsto dall'art. 36, comma 3, R.G. - C.U. n. 852 del 6 maggio 2011 C.G.N. n. 95

Art. 38

Il rilascio di dichiarazioni alla stampa contenenti frasi e valutazioni lesive dell'onore e del prestigio dell'arbitro oltre che della intera organizzazione federale va sanzionato ai sensi dell'art. 38 R.G.; l'eventuale recidiva comporta il raddoppio della sanzione - *C.U. n. 131 del 4 agosto 2010 C.G.N. n. 17*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 38, primo comma, R.G. il tesserato che, utilizzando il social network Facebook, esprima delle dichiarazioni lesive dell'onore e del decoro di un arbitro; le dichiarazioni diffuse tramite un social network sono infatti equiparate a quelle rese a mezzo stampa, radio o televisione. - *C.U. n. 151 del 31 luglio 2012 C.G.N. n. 16*

Viola l'art. 38 R.G. il tesserato che in violazione dei doveri di lealtà e correttezza abbia pubblicato sul proprio profilo Facebook dichiarazioni lesive del decoro di una squadra quali "voglio vederli tornare a ...(casa)... piangendo!!! rompeteli!!!". - C.U. n. 496 del 29 novembre 2013 C.G.N. n. 34

Costituisce mera violazione dell'art. 38 R.G. (mentre esula dall'ambito di applicazione degli artt. 2 e 39 R.G.) il comportamento dell'arbitro che abbia rilasciato per iscritto, comunicando con più destinatari, espressioni gravemente lesive della onorabilità e della professionalità di organi CIA preposti alla valutazione dei test atletici. - *C.U. n. 106 del 24 luglio 2013 C.G.N. n. 5*

Art. 39

Costituisce violazione degli artt. 2 e 39 R.G., il comportamento dei dirigenti di una società i quali per la convocazione dell'assemblea dei soci abbiano utilizzato le copie fotostatiche delle firme dei soci raccolte in occasione di una precedente assemblea previa modifica dei punti all'ordine del giorno. - C.U. n. 142 del 22 settembre 2006 C.G.N. n. 3

Costituisce violazione degli artt. 2, 1°comma e 39 R.G., la condotta del tesserato che abbia offeso, minacciato e intimidito gli arbitri dell'incontro, ledendo gravemente la reputazione degli stessi e degli organi federali in generale ed ostacolando altresì il regolare inizio della partita. - C.U. n. 356 del 29 novembre 2006 C.G.N. n. 30

Costituisce violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 39 R.G. il comportamento del tesserato non iscritto a referto, il quale, rivolgendosi agli arbitri, abbia esordito manifestando la propria qualifica di "rappresentante della federazione", ed abbia poi proseguito censurando l'operato tenuto dagli arbitri nel corso della gara minacciandoli, anche in relazione al "prossimo raduno di inizio campionato". - C.U. n. 415 del 22 dicembre 2006 C.G.N. n. 37

Va sanzionato ex art. 39, 1 comma R.G. per violazione del "dovere di comportarsi con lealtà e correttezza" (art. 2.1 R.G), oltre che del divieto "di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale" (art. 2.2 R.G) il consigliere di un Comitato provinciale della FIP che inveisca, insulti e minacci i direttori di gara in modo continuativo e con frasi gravemente ingiuriose e minacciose (sia isolatamente che con il pubblico), fomentando i sostenitori della squadra di casa ad ulteriormente inveire contro i direttori di gara. - *C.U. n. 539 del 16 febbraio 2007 C.G.N. n. 54*

Va sanzionato ex art. 39, 1 comma R.G. per violazione del "dovere di comportarsi con lealtà e correttezza" (art. 2.1 R.G), oltre che del divieto "di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale" (art. 2.2 R.G) il delegato provinciale della FIP che insulti gli arbitri ed istighi altri a compiere sugli stessi atti di violenza. - C.U. n. 608 del 7 marzo 2007 C.G.N. n. 74

La dichiarazione di non aver mai in precedenza giocato in campionati di Federazioni straniere, sottoscritta da un atleta con difficoltà linguistiche nella convinzione di dover confermare la propria condizione di giocatore libero "free", ovvero svincolato da qualsiasi obbligazione contrattuale con società di pallacanestro del proprio paese di provenienza (condizione effettivamente rispondente alla realtà, pur se diversa da quella di non aver mai partecipato a campionati in Federazioni Straniere), consente – in assenza di dolo (di escludere la sussistenza della violazione degli artt. 2, 39 e 43 R.G. e dell'art. 37 R.E. - *C.U. n. 646 del 21 marzo 2007 C.G.N. n. 80*

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza (artt. 2 e 39 R.G.), la condotta dell'allenatore che, nella qualità di responsabile del corso per Allenatore di Base, abbia

ammesso al corso alcuni allievi, benché in difetto della produzione documentale richiesta per l'ammissione. - *C.U. n. 1059 del 14 giugno 2007 C.G.N. n. 115*

La falsificazione di un documento e la sua produzione in ambito federale può costituire atto di frode sportiva solo ove tale condotta (tentata o consumata) sia diretta al conseguimento di determinati risultati, menzionati dal comma 1 dell'art. 43 R.G.; in caso contrario la condotta va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 39, 2° comma R.G. - C.U. n. 14 del 10 luglio 2007 C.G.N. n. 3

Va ritenuto responsabile della violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 39 2° comma R.G., l'arbitro che abbia redatto un rapporto arbitrale difforme nei contenuti da quello precedentemente compilato e sottoscritto dal secondo arbitro, apponendovi la firma apocrifa di quest'ultimo, e sostituito poi l'originario rapporto con quello contraffatto, sì da aggravare la valenza disciplinare delle segnalazioni e da indurre i competenti organi giudicanti ad irrogare sanzioni più gravi ad alcuni tesserati. - C.U. n. 44 del 18 luglio 2007 C.G.N. n. 5

I rapporti arbitrali costituiscono documenti federali, la cui falsificazione rientra nella previsione di punibilità di cui all'art. 39 R.G. Si tratta invero di atti provenienti da soggetti appartenenti alla Federazione che vengono posti dalla Federazione stessa a fondamento delle proprie decisioni. - *C.U. n. 97 del 3 agosto 2007 C.F. n. 7*

L'apposizione sul rapporto arbitrale della firma apocrifa del secondo arbitro costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionata dagli artt. 2 e 39 R.G. - *C.U. n.* 97 del 3 agosto 2007 C.F. n. 7

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 R.E. e di quelle del Regolamento Sanitario della F.I.P., costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza (artt. 2 e 39 R.G.). - *C.U. n. 298 del 13 novembre 2007 C.G.N. n. 19*

Va ritenuto responsabile della violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 39 2° comma R.G., il dirigente di una società che consenta ad un soggetto non tesserato FIP, di autoqualificarsi General Manager della società stessa e di agire in tale veste in nome e per conto della medesima intrattenendo formali rapporti epistolari con il Settore Agonistico Federale. - *C.U. n. 301 del 13 novembre 2007 C.G.N. n. 21*

La Commissione Giudicante Nazionale "è competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro organo"; vanno pertanto deferiti alla commissione anzidetta i dirigenti cui sia contestata la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 39 R.G. - C.U. n. 366 del 7 dicembre 2007 C.F. n. 23

Costituisce violazione degli artt. 2 1°comma e 39 R.G., la condotta del Vice Presidente di un Comitato Regionale che abbia offeso e contestato uno degli arbitri, minacciandolo, poi, negli spogliatoi di generiche successive ritorsioni ("a giorni avrai notizie, stavolta ti sistemo io"). - *C.U. n. 430 del 4 gennaio 2008 C.G.N. n. 38*

Costituisce violazione degli artt. 2 e 39 R.G. il rilascio di una dichiarazione sottoscritta da un atleta straniero che abbia asserito di non aver mai giocato presso Federazioni straniere, pur essendo a conoscenza di essere tesserato in altra Federazione straniera.

- C.U. n. 639 del 20 marzo 2008 C.G.N. n. 62; C.U. n. 640 del 20 marzo 2008 C.G.N. n. 63

Va sanzionato in quanto contrario agli obblighi di lealtà e correttezza ai sensi degli articoli 2 e 39 R.G. il comportamento dell'atleta che abbia comunicato alla società il proprio stato di gravidanza un mese dopo il proprio tesseramento, nonostante la stessa fosse a conoscenza del proprio stato di gravidanza (peraltro "a rischio") certificata da una struttura pubblica circa due mesi prima della data di tesseramento. - *C.U. n. 46 del 24 luglio 2008 C.G.N. n. 2*

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli articoli 2 e 39 R.G. della F.I.P. il comportamento di tre dirigenti che abbiano rilasciato un nulla osta in bianco al trasferimento di un atleta in violazione di espresse previsioni normative federali. - C.U. n. 80 del 29 luglio 2008 C.G.N. n. 3

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli articoli 2 e 39 R.G. della F.I.P. il comportamento dell'arbitro regionale, che ai sensi dell'art. 27 del Regolamento C.I.A. ha facoltà di tesserarsi anche come giocatore, qualora lo stesso diriga gare di campionato cui partecipa la società di appartenenza. - *C.U. 106 dell'11 settembre 2008 C.G.N. n. 6*

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli articoli 2 e 39 R.G. il comportamento di un atleta straniero che abbia falsamente dichiarato di non aver mai giocato presso federazioni straniere; la minore età dell'atleta al momento della dichiarazione e la scarsa comprensione della lingua italiana da parte del medesimo consentono tuttavia di irrogare la sanzione minima prevista dall'art. 39 R.G., ridotta per l'applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 19, 4° comma, R.G. - *C.U. n. 122 del 24 settembre 2008 C.G.N. n. 9*

La disposizione impartita da un dirigente alle giocatrici della propria squadra di passare la palla alle avversarie per protestare nei confronti degli organi di giustizia, pur avendo determinato una clamorosa sconfitta per la propria squadra, non costituisce frode sportiva ex art. 43 R.G., ma semplice violazione dei principi di lealtà e correttezza, sanzionata dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 39 R.G., non avendo tale comportamento alterato la posizione di classifica delle due squadre in campionato. - C.U. n. 125 del 25 settembre 2008 C.G.N. n. 11 (vedi, contra, C.U. n. 174 del 16 ottobre 2008 C.F. n. 10)

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli articoli 2 e 39 R.G. della F.I.P. l'aver organizzato e svolto un corso per allenatori di base senza le necessarie autorizzazioni. - *C.U. 267 del 19 novembre 2008 C.G.N. n. 24*

Viola il dovere di lealtà e correttezza previsto e sanzionato dagli artt. 2 e 39 R.G. l'ufficiale di campo che abbia tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri in occasione di un gara - C.U. n. 124 del 29 luglio 2009 C.G.N. n. 52; C.U. n. 682 dell' 11 marzo 2010 C.G.N. n. 150

Costituisce mera violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionata dagli artt. 2 e 39 del R.G. il comportamento di un tesserato che chieda più volte al designatore arbitrale di inviare arbitri "idonei" a dirigere le partite della propria squadra la quale nei precedenti incontri sarebbe stata danneggiata da arbitraggi insoddisfacenti - C.U. n. 126 del 29 luglio 2009 C.F. n. 4

Viola i generali principi di lealtà e correttezza (artt. 2 e 39 R.G.) il dirigente munito del potere di rappresentanza, che pur avendo rassegnato le proprie dimissioni, nelle more della sua sostituzione, compia atti eccedenti l'ordinaria amministrazione autorizzando il trasferimento ad altra società di tre atleti - *C.U. n. 458 del 22 dicembre 2009 C.G.N. n. 104*

Va applicata la sanzione dell'inibizione, ai sensi dell'art. 19 Reg. Cia e dell'art. 39 R.G. per nocumento alla immagine dell'intero movimento cestistico ed in particolare del settore arbitrale della Federazione, all'arbitro che riporti una condanna penale alla reclusione, per un periodo non breve, sintomo della particolare gravità dei comportamenti tenuti dallo stesso - *C.U. n. 650 del 2 marzo 2010 C.G.N. n. 146*

La violazione dei principi di lealtà e correttezza, sanzionata dagli artt. 2 e 39 R.G., costituisce fattispecie tipica del giudizio disciplinare sportivo, di cui non esiste, però, né in dottrina né in giurisprudenza una definizione generale e/o generica da adattare ed utilizzare indifferentemente a casi diversi; detta violazione deve di volta in volta essere concretamente individuata in giudizio, ma non può sicuramente ritenersi integrata nel caso di comportamenti rientranti nell'esercizio di poteri e funzioni attribuiti ad un dirigente federale - *C.U. n. 788 del 13 aprile 2010 C.G.N. n. 166*

Viola gli artt. 2 e 39 R.G. l'atleta che al fine di conseguire illecitamente il tesseramento abbia dichiarato falsamente di non aver mai partecipato a gare ufficiali con società affiliate a federazioni basket straniere - *C.U. n. 876 del 28 aprile 2010 C.G.N. n. 173*

Ai sensi dell'art. 98 del Regolamento C.I.A., il Presidente del C.I.A. può sospendere un tesserato, in attesa del giudizio disciplinare promosso dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale per un periodo massimo di trenta giorni. Nessuna censura può pertanto essere mossa al Presidente C.I.A. il quale pur avendo trasmesso ai vertici federali copia del preavviso di sospensione inviato ad alcuni arbitri non abbia poi dato corso al provvedimento sospensivo. La delibazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del citato provvedimento cautelare spetta infatti allo stesso titolare del potere di sospensione la cui decisione di non adottare alcun provvedimento sospensivo non integra alcuna violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionabile ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. - *C.U. n. 939 dell'11 maggio 2010 C.F. n. 76*

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionata dagli artt. 2 e 39 R.G. il comportamento dell'arbitro che abbia redatto l'allegato al rapporto arbitrale in assenza del secondo arbitro ed apposto in calce allo stesso la firma apocrifa del collega - C.U. n. 1003 del 24 maggio 2010 C.G.N. n. 184

Le violazioni di cui agli artt. 39 e 43 R.G. non possono coesistere, in quanto l'inosservanza dei principi di lealtà e correttezza ha carattere residuale ed è imputabile nei confronti di chi "violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata" - C.U. n. 1111 del 30 giugno 2010 C.G.N. n. 193

Integra la violazione degli artt. 2 e 39 R.G. il comportamento dell'arbitro che minacci e tenti di aggredire fisicamente uno spettatore - C.U. n. 77 del 20 luglio 2010 C.G.N. n. 3; C.U. n. 78 del 20 luglio 2010 C.G.N. n. 4

Integra la violazione degli artt. 2 e 39 R.G. il comportamento dell'arbitro che abbia redatto l'allegato al rapporto arbitrale in assenza del secondo arbitro, descrivendo fatti che, sulla base delle testimoniante assunte, risultino falsi e calunniosi - C.U. n. 77 del 20 luglio 2010 C.G.N. n. 3; C.U. n. 78 del 20 luglio 2010 C.G.N. n. 4

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionata ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. l'invio ad un osservatore nazionale, da parte di un tesserato CIA, di messaggi dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e della onorabilità del medesimo - *C.U. n.* 108 del 26 luglio 2010 C.G.N. n. 10

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. per violazione dei principi di lealtà e correttezza l'allenatore di una squadra di minibasket che irritato dall'operato degli arbitri a seguito dell'espulsione di un giocatore che aveva tentato di dare un pugno ad uno dei due arbitri, sia entrato sul terreno di gioco inveendo nei confronti degli arbitri con parole gravemente offensive, invitando i propri giocatori di abbandonare il campo di gioco - C.U. n. 201 del 6 ottobre 2010 C.G.N. n. 45

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionata dagli artt. 2 e 39 R.G. il comportamento di un arbitro che abbia inviato dal proprio telefono cellulare ad alcuni componenti della Commissione di valutazione CIA sms aventi contenuto offensivo ed intimidatorio quali "prima o poi ti ritrovo e voglio vedere se avrai il coraggio di guardarmi in faccia" - C.U. n. 264 del 2 novembre 2010 C.G.N. n. 52

Va sanzionato ai sensi dell'art. 122 R.G. e non ai sensi degli artt. 2 e 39 stesso regolamento l'arbitro che pronunci una frase offensiva all'indirizzo degli spettatori che lo avevano ingiuriato - C.U. n. 355 del 18 novembre 2009 C.G.N. n. 84

Viola il dovere di lealtà e correttezza previsto e sanzionato dagli artt. 2 e 39 R.G. l'arbitro che comunichi il proprio disappunto ad un componente della Commissione di valutazione del C.I.A. accusandolo di aver partecipato alla commissione di un falso nella redazione della graduatoria degli arbitri. L'accusa di presunta falsificazione di un atto di rilevante importanza è infatti lesiva dell'onore della persona cui il fatto sia addebitato - C.U. n. 353 del 24 novembre 2010 C.F. n. 33

Costituisce evidente violazione dei principi di lealtà e correttezza, di cui agli articoli 2 e 39 R.G., l'uso di espressioni contenenti un'intrinseca valenza mortificatrice dei giocatori da parte dell'arbitro. Tale comportamento concretizza un attacco personale sul piano individuale che travalica ogni ammissibile facoltà di critica; il potere disciplinare tipico della funzione arbitrale consente sì di richiamare il giocatore, giammai di offendere e denigrare, legittimando anche richiami perentori, non sanzionabili comunque nella sola ipotesi in cui siano mantenuti nei limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana. - C.U. n. 612 del 2 marzo 2011 C.G.N. n. 81

Gli arbitri hanno l'obbligo di compilare il referto con assoluta diligenza e scrupolo, onde consentire che il loro atto costituisca fonte di prova diretta di tutte le circostanze in esso indicate; pertanto, nell'ipotesi in cui gli arbitri vengano a conoscenza solo de relato di comportamenti non regolamentari, hanno il dovere di specificare le modalità e le circostanze in cui sono venuti a conoscenza delle irregolarità indicate; la rappresentazione di fatti disciplinarmente rilevanti riferita dagli arbitri come se ne avessero avuto diretta conoscenza costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanzionabile ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. - C.U. n. 613 del 2 marzo 2011 C.G.N. n. 82

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. il comportamento di un arbitro che nel corso di un incontro cui abbia assistito in qualità di spettatore abbia proferito delle offese plateali nei confronti dei direttori di gara dicendo loro: "siete vergognosi, mi vergogno di essere vostro collega" - C.U. n. 730 del 12 aprile 2011 C.G.N. n. 87

Viola i principi di lealtà e correttezza cui deve essere improntata la disciplina sportiva (artt. 2 e 39 R.G.) il comportamento del legale rappresentante di una società che in un campionato Under 14 abbia impiegato ragazzi privi di qualsiasi preparazione tecnica, sottoponendoli ad umilianti sconfitte, una delle quali 101 - 0, ed abbandonandoli a loro stessi durante le gare disputate senza il supporto di un allenatore, al solo fine di conseguire rimborsi e contributi dalla Federazione. - *C.U. n. 796 del 2 dicembre 2011 C.F. n. 38*

La contraddittorietà di talune affermazioni rese al Procuratore Federale in tempi diversi da un tesserato non costituisce prova di un comportamento sanzionabile ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. (per violazione dei principi di lealtà e correttezza), qualora le diverse versioni, rese a distanza di circa due mesi, siano giustificate dall'apprendimento, dopo la prima dichiarazione, di dettagli di accadimenti inizialmente ignorati. - *C.U. n. 797 del 2 dicembre 2011 C.F. n. 39*

La violazione posta in essere dal tesserato che si sia seduto in panchina in qualità di allenatore, pur essendo iscritto a referto solo quale dirigente accompagnatore, senza quindi averne legittimo titolo, qualora già accertata e sanzionata con provvedimento definitivo ed irrevocabile dagli Organi della Giustizia Sportiva regionale, nei due previsti gradi di giudizio, non può essere ulteriormente valutata quale ipotesi di violazione dei principi di lealtà e correttezza, ostandovi il principio generale, mutuato dal diritto processuale penale, del ne bis in idem, cui si ispira il procedimento disciplinare sportivo. - *C.U. n. 1213 del 6 marzo 2012 C.G.N. n. 95*

Viola i principi di lealtà e correttezza il tesserato che nella medesima stagione sportiva ricopra contemporaneamente, in condizioni di assoluta incompatibilità, la duplice veste di tesserato in qualità di dirigente di una società e di iscritto nel registro dei Procuratori di atleti di pallacanestro"; a nulla rileva che si tratti di una società militante in un campionato minore atteso che l'art. 5 Reg. Proc., inibisce tassativamente agli iscritti qualsiasi incarico o ruolo in F.I.P., F.I.B.A., area F.I.B.A. o in società o attività organizzate e gestite dalle medesime federazioni. - *C.U. n. 1214 del 6 marzo 2012 C.G.N. n. 96*

Violano gli artt. 2, 39 e 43 bis R.G. gli arbitri che a fine gara nel redigere e sottoscrivere il rapporto descrivano consapevolmente fatti e circostanze non rispondenti al vero. - C.U. n. 490 del 18 ottobre 2011 C.G.N. n. 42

Il coinvolgimento di un arbitro in una indagine per spaccio di sostanze stupefacenti integra un'ipotesi di violazione dei principi di lealtà e di correttezza di cui agli artt. 2 e 39 R.G. Detta violazione deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui al tesserato sia stato contestato il mero illecito amministrativo di acquisto di una modica quantità di stupefacente per esclusivo uso personale. - *C.U. n. 1812 del 20 giugno 2012 C.G.N. n. 139*

Integra una grave violazione dei doveri di lealtà e correttezza meritevole di adeguata sanzione ai sensi degli artt. 2, 39 e 123 R.G. il comportamento del tesserato C.I.A. il quale nel corso di un alterco con un dirigente di una squadra colpisca quest'ultimo con una gomitata e poi con uno schiaffo un altro dirigente intervenuto. - C.U. 1823 del 27 luglio 2012 C.G.N. n. 141

In sede di deferimento la contestazione della Procura limitata alla sola violazione dell'art. 40 R.G., deve ritenersi corretta, dato che l'art. 39 R.G. ha carattere residuale

("qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata") e l'art. 43 R.G. riguarda fattispecie diverse relative alla frode sportiva. - *C.U. n. 1396 del 18 aprile 2012 C.G.N. n. 118; C.U. n. 1569 del 9 maggio 2012 C.G.N. n. 127*

Nessuna violazione dei principi di lealtà e correttezza può ravvisarsi nella richiesta del Presidente C.I.A. al Consiglio Federale volta ad ottenere l'autorizzazione a presentare querela per diffamazione nei confronti di un tesserato C.I.A. - *C.U. n. 1436 del 27 aprile 2012 C.G.N. n. 122*

La falsa indicazione del luogo di nascita di un atleta minorenne sudamericano (per il quale sia indicato quale luogo di nascita un comune della Lombardia) al fine di consentire il tesseramento del giovane atleta in tempi rapidi, anziché seguire la più complessa procedura prevista per il tesseramento di atleti stranieri, non costituisce frode sportiva sanzionata dagli artt. 43 e 44 R.G., ma semplice violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionabile, ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. La frode sportiva ricorre infatti nei casi in cui si intenda eludere un divieto assoluto e non, come nella specie, conseguire una semplice riduzione dei tempi di attesa per il tesseramento. - C.U. n. 390 dell' 11 ottobre 2011 C.G.N. n. 37; C.U. n. 391 dell' 11 ottobre 2011 C.G.N. n. 38

Viola i principi di lealtà e correttezza e va sanzionato, ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G., l'arbitro che, doppiamente tesserato come arbitro regionale e come atleta non si astenga dall'arbitrare una gara disputata, nell'ambito dello stesso campionato cui partecipava la propria società di appartenenza. L'art. 42 comma c) del Regolamento Esecutivo consente infatti, "il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato C.I.A. ... ma, in tal caso il tesserato C.I.A. non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso campionato o girone cui partecipa la sua Società". - C.U. n. 1212 del 6 marzo 2012 C.G.N. n. 94; C.U. n. 69 dell'11 luglio 2012 C.G.N. n. 1

Non appare suscettibile di archiviazione la procedura di deferimento concernente la violazione delle norme regolamentari e deontologiche che disciplinano l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo (artt. 13, comma 2, del Regolamento procuratori, 1, 2 e 5 del Codice di condotta professionale allegato al Regolamento Procuratori, in relazione agli artt. 2 e 39 del R.G.), le quali prevedono non soltanto il divieto di "procacciamento" di atleti (fatta eccezione per il periodo di tre mesi precedenti la scadenza dei contratti), bensì un più generale obbligo di rispettare i rapporti contrattuali dei colleghi e di astenersi dal porre in essere azioni volte ad indurre giocatori a revocare i mandati già conferiti, qualora siano acquisite prove sufficienti per ritenere comprovati i contatti finalizzati al procacciamento di atleti legati da altri vincoli contrattuali. - C.U. n. 1259 del 20 marzo 2012 C.G.N. n. 100

Costituisce violazione degli articoli 2 e 39 R.G. in relazione all'art. 71 Regolamento C.I.A. l'iniziativa degli arbitri che abbiano omesso di indossare la prevista divisa di gara nel corso di due incontri al fine di manifestare contro il Comitato Italiano Arbitri, organismo federale di settore ex art. 27 Statuto, e quindi contro la Federazione stessa". Il predetto comportamento posto in essere in palese violazione dell'art. 71 del Regolamento C.I.A., il quale dispone che "nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare la divisa stabilita dal C.I.A." costituisce cosciente e volontaria violazione di uno dei doveri previsti dal Regolamento C.I.A. e non una libera manifestazione del pensiero. - C.U. n. 1335 del 2 aprile 2012 C.G.N. n. 113; C.U. n. 1363 del 12 aprile 2012 C.G.N. n. 116

Integra la violazione degli artt. 2 e 39 R.G. la condotta di due tesserati C.I.A. che durante lo svolgimento di una gara si siano resi protagonisti di comportamenti non regolamentari nei confronti di più soggetti sino al punto da rendere necessaria la sospensione della gara stessa (in particolare si rivolgevano al pubblico facendo con la mano il gesto della papera; si rivolgevano ad un tesserato dicendogli "ti ho riconosciuto, ti farò squalificare"; si rivolgevano con fare minaccioso nei confronti dell'allenatore di una delle squadre). - C.U. n. 1617 del 16 maggio 2012 C.G.N. n. 134

Il tesserato C.I.A. responsabile della violazione degli articoli 2, 38 e 39 R.G. per aver proferito dichiarazioni e considerazioni lesive del C.I.A. e del suo Presidente va sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 123 R.G. - *C.U. n. 267 del 18 settembre 2012 C.G.N. n. 20*

Esula dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 39 R.G., costituendo mera violazione della norma comportamentale di cui all'art. 70 Reg. C.I.A. l'avere auspicato un maggiore danno a un soggetto, proferendo le parole "poche gliene hanno date, dovevano dargliele di più". - *C.U. n. 305 dell'1 ottobre 2012 C.G.N. n. 26*

Le sanzioni previste per la violazione dei generali principi di lealtà e probità hanno carattere residuale e si applicano qualora nel regolamento non siano ravvisabili condotte contrarie a lealtà e probità definite nella fattispecie ed altrimenti sanzionabili. Conseguentemente va applicata la sanzione di cui all'art. 40 R.G. in luogo di quella maggiormente afflittiva prevista dagli artt. 2 e 39 R.G. nel caso in cui il presidente di una società nelle more dell'attivazione di un nuovo dispositivo DFD (chiavetta elettronica) a suo nome abbia illecitamente utilizzato il dispositivo DFD nominativamente intestato al precedente Presidente, anziché effettuare i tesseramenti tramite la procedura manuale autorizzata dall'Ufficio Tesseramenti Atleti. - *C.U. n. 588 del 20 novembre 2012 C.G.N. n. 31*

La condotta dei dirigenti che abbiano compilato ed utilizzato (nell'ambito delle relative e diverse competenze attribuite all'interno della società di appartenenza) un modulo per il prestito di un atleta in violazione delle norme federali senza avere alcuna certezza circa l'autenticità della firma del padre dell'atleta medesimo, devono ritenersi responsabili di condotta posta in essere in violazione dei principi di lealtà e correttezza (art. 2 e 39 RG). - C.U. n. 1369 del 8 maggio 2013 C.G.N. n. 73

Viola i doveri di lealtà e correttezza il tesserato che al termine della gara, nell'area antistante il tunnel di accesso agli spogliatoi della propria società, in una situazione di confusione, non riconoscendolo, spinga violentemente un poliziotto in borghese, facendolo cadere a terra (artt. 2 e 39 R.G.). - *C.U. n. 1546 del 6 giugno 2013 C.G.N. n. 83*

L'apertura illegittima e l'utilizzo indebito di un conto corrente, da parte del presidente di un Comitato Regionale, conto intestato allo stesso Comitato Regionale senza che fosse mai stata data alcuna rendicontazione né semplice comunicazione alla Federazione e dal quale lo stesso presidente avrebbe attinto notevoli somme a mezzo di bonifici ed assegni ed a prelevare notevoli somme in contanti senza una completa ed esauriente documentazione contabile-amministrativa che giustificasse tali importi, non consente di per sé di configurare una ipotesi di frode sportiva, qualora non sia stata fornita sufficiente ed esaustiva dimostrazione dei presunti illeciti vantaggi economici che dall'utilizzo dei suddetti conti sarebbero potuti derivare a favore del presidente anzidetto; elemento questo indispensabile perché il comportamento del tesserato

possa essere qualificato come "frode sportiva", trattandosi invero di mera ipotesi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanzionabile ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. - C.U. n. 1178 del 27 maggio 2014 C.G.N. n. 55

L'arbitro, deferito per violazione degli artt. 2 e 39 R.G. per avere inserito nel rapporto arbitrale dichiarazioni prive di qualsiasi riscontro e di natura financo diffamatoria nei confronti di altri tesserati, va senz'altro prosciolto qualora si accerti che le testimonianze allegate a conforto delle accuse mossegli, tutt'altro che univoche e rese da persone coinvolte nella vicenda, oltre portatrici di interesse personale a sostegno delle accuse, si siano rivelate del tutto inidonee a smentire la veridicità del referto. - *C.U. n. 794 del 14 marzo 2014 C.G.N. n. 48*

In assenza di qualsiasi atto diretto ad assicurare ad un tesserato un illecito vantaggio, esula dall'ambito di applicabilità dell'art. 43 R.G. e costituisce mera violazione dei principi di lealtà e correttezza, sanzionabile ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G., il comportamento del consigliere di un Comitato Regionale che abbia favorito il conferimento alla propria madre di un incarico retribuito di supporto al Giudice Sportivo Regionale; incarico meramente formale cui in realtà non seguiva alcun espletamento di attività (fattispecie in cui l'illecito vantaggio era conseguito non dal tesserato ma da persona estranea alla federazione). - C.U. n. 656 del 31 gennaio 2014 C.G.N. n. 40; C.U. n. 782 del 10 marzo 2014 C.F. n. 13

Costituisce semplice violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionabile ex artt. 2 e 39 R.G. (e non frode sportiva) il comportamento del tesserato che abbia utilizzato documentazione cartacea attestante operazioni bancarie e/o finanziarie in realtà mai eseguite, al solo fine di acquisire la maggioranza delle quote di una società iscritta al campionato di serie A maschile, con ciò procurandosi un indubbio ed illecito vantaggio quantomeno di carattere pubblicitario e personale. - *C.U. n. 211 del 17 settembre 2013 C.G.N. n. 16*

Va sanzionato per violazione dei principi di lealtà e correttezza ai sensi degli artt. 2, 39 e 123 R.G. l'arbitro che abbia comunicato tramite sms ai competenti organi federali, al termine della gara, un risultato diverso da quello effettivo, omettendo poi di comunicare l'interruzione dell'incontro, asserendo che tale errore fosse da attribuire esclusivamente alla concitazione del momento e non già ad una precisa volontà di falsificare deliberatamente il risultato dell'incontro. - C.U. n. 105 del 24 luglio 2013 C.G.N. n. 4

Il presidente di una società che abbia utilizzato in competizioni sportive un atleta minorenne privo del rilascio e dell'acquisizione del certificato di idoneità agonistica è sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e correttezza, oltre che per violazione delle norme regolamentari, ai sensi degli artt. 39 e 40 del R.G., mentre non appare sanzionabile la mancata acquisizione del consenso degli esercenti la potestà genitoriale che può essere espresso anche per facta concludentia. - C.U. n. 104 del 24 luglio 2013 C.G.N. n. 3

Art. 40

In sede di deferimento la contestazione della Procura limitata alla sola violazione dell'art. 40 R.G., deve ritenersi corretta, dato che l'art. 39 R.G. ha carattere residuale ("qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata") e l'art. 43 R.G.

riguarda fattispecie diverse relative alla frode sportiva. - C.U. n. 1396 del 18 aprile 2012 C.G.N. n. 118; - C.U. n. 1569 del 9 maggio 2012 C.G.N. n. 127

Integra una semplice violazione dell'art. 40 R.G. la condotta di un giovanissimo atleta che all'età di undici anni in sede di tesseramento abbia fornito dati anagrafici diversi da quelli effettivi, dovendosi viceversa escludere l'ipotesi di frode sportiva prevista dall'art. 43 R.G., il cui elemento caratterizzante è costituito dall'inganno diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio. - *C.U. n. 1570 del 9 maggio 2012 C.G.N. n. 128*

Art. 42

La sanzione accessoria della penalizzazione di un punto in classifica ai sensi degli artt. 16 e 42 R.G., può essere disposta soltanto qualora sia dimostrato il comportamento doloso o gravemente colposo da parte del tesserato o dei dirigenti della Società interessata. - *C.U. n. 226 del 25 ottobre 2006 C.G.N. n. 7*

Nei casi di partecipazione a gare in posizione irregolare, la buona fede rileva unicamente ai fini dell'eventuale applicazione aggiuntiva della penalizzazione di un punto in classifica, la quale, ai sensi degli artt. 16 e 42 R.G., può essere comminata unicamente qualora sia rilevabile un comportamento doloso o gravemente colposo da parte del tesserato o della società interessata. - *C.U. n. 304 del 16 novembre 2006 C.G.N. n. 18*

L'inadempimento dell'obbligo di fare riconoscere agli arbitri il medico di servizio entro e non oltre l'ora di inizio della gara è sanzionato con la perdita della gara in applicazione degli artt. 16, 40 ter e 42 R.G. Detta disposizione non consente alcuna deroga, né alcuna possibilità di "tollerare" eventuali ritardi. - *C.U. n. 568 del 27 ottobre 2011 C.G.N. n. 49*

Ai sensi dell'art. 42 2°comma R.G. la morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale con propria delibera, per inadempimento della società degli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX R.G., se non estinta nel termine fissato dal Consiglio Federale nella delibera, comporta la penalizzazione di punti in classifica a carico della società inadempiente da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio Federale ha dichiarato la morosità. La sanzione prevista dalla norma è proporzionata al numero di dichiarazioni dello stato di morosità e non lascia alcuna discrezionalità al giudice che è tenuto ad applicarla nella misura di 4 punti di penalizzazione fino a due dichiarazioni di morosità, di 6 punti di penalizzazione da 3 a 5 dichiarazioni di morosità e di 8 punti di penalizzazione oltre 5 dichiarazioni di morosità. - *C.U. n. 1351 del 6 aprile 2012 C.G.N. n. 115*

Ai sensi dell'art. 42, secondo comma, R.G. la morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale con propria delibera, per inadempimento della società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX R.G., se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera, comporta la penalizzazione di punti in classifica a carico della società da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio Federale ha dichiarato la morosità. - C.U. n. 207 del 12 settembre 2012 C.G.N. n. 18

La rinuncia al campionato costituisce violazione disciplinare sanzionata dall'art. 42 bis R.G., la cui competenza è attribuita dall'art. 65 R.G. al Giudice Sportivo Nazionale. - *C.U. n. 307 del 16 settembre 2011 C.G.N. n. 27*

Art. 42 quater

Ai sensi degli artt. 17 del R.E. - Gare e 42 quater, comma 3, R.G., il mancato pagamento della terza ed ultima rata del contributo NAS entro il termine perentorio previsto dalle disposizioni federali comporta l'immediata esclusione dal campionato cui la Società sta partecipando senza ulteriori avvisi e/o ingiunzioni. - C.U. n. 852 del 18 gennaio 2013 C.G.N. n. 39

Art. 43

Ai fini della sussistenza dell'atto di frode sportiva non è necessario che si verifichi l'evento fraudolento perseguito; tutti i casi di frode cui al primo comma dell'art. 43 R.G., presuppongono infatti dei semplici tentativi diretti ad assicurarsi un qualsiasi vantaggio o un qualsiasi utile risultato, tanto che l'ipotesi di frode sportiva consumata, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, integra un'ipotesi di frode sportiva aggravata. - C.U. n. 650 del 21 marzo 2007 C.G.N. n. 81

Costituisce violazione dell'art. 37 R.E. e dell'art. 43, primo comma, lett. d) R.G. (frode sportiva) il rilascio di una dichiarazione sottoscritta da un atleta straniero che, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (tesseramento FIP), abbia asserito di non aver mai giocato presso Federazioni straniere, pur essendo a conoscenza di essere tesserato in altra Federazione straniera. - C.U. n. 905 del 10 maggio 2007 C.G.N. n. 97; C.U. n. 908 del 10 maggio 2007 C.G.N. n. 98; C.U. n. 1058 del 14 giugno 2007 C.G.N. n. 114; C.U. n. 1109 del 26 giugno 2007 C.G.N. n. 117; C.U. n. 9 del 5 luglio 2007 C.G.N. n. 1; C.U. n. 43 del 18 luglio 2007 C.G.N. 4; C.U. n. 55 del 25 luglio 2007 C.G.N. n. 6; C.U. n. 129 dell'11 settembre 2007 C.G.N. n. 9; C.U. n. 248 del 25 ottobre 2007 C.G.N. n. 12

Integra l'ipotesi della frode sportiva di cui all'art. 43 1° comma lett. c) R.G., il deposito presso la Lega Basket dell'atto di risoluzione consensuale del contratto sportivo professionistico di un atleta, recante data anteriore a quella dell'effettiva presentazione, al fine di rendere disponibile possibile il tesseramento di altro giocatore professionista, peraltro già tesserato ed utilizzato in campionato, trattandosi di "atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto". - C.U. n. 650 del 21 marzo 2007 C.G.N. n. 81

La dichiarazione di non aver mai in precedenza giocato in campionati di Federazioni straniere, sottoscritta da un atleta con difficoltà linguistiche nella convinzione di dover confermare la propria condizione di giocatore libero "free", ovvero svincolato da qualsiasi obbligazione contrattuale con società di pallacanestro del proprio paese di provenienza (condizione effettivamente rispondente alla realtà, pur se diversa da quella di non aver mai partecipato a campionati in Federazioni Straniere), consente – in assenza di dolo (di escludere la sussistenza della violazione degli artt. 2, 39 e 43 R.G. e dell'art. 37 R.E. - *C.U. n. 646 del 21 marzo 2007 C.G.N. n. 80*

L'art. 43 R.G. qualifica atto di frode sportiva "qualsiasi atto diretto a ...", talché si è in presenza di un'ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata; non è necessario che la frode si consumi e che il risultato di una gara venga concretamente alterato, essendo sufficiente che l'agente abbia posto in essere un atto, di qualunque

genere, finalizzato al raggiungimento di uno qualunque degli obiettivi illeciti elencati nel citato articolo; nella norma non sono poi richiamati i requisiti dell'idoneità e della univocità degli atti, talché anche in assenza di tali requisiti la frode può ritenersi perfezionata. - C.U. n. 672 del 27 marzo 2007 C.F. n. 44

Va sanzionato ai sensi dell'art. 43 R.G. il dirigente che compili il modulo per il nulla osta di trasferimento di un'atleta apponendovi in calce la firma apocrifa della stessa; costituisce infatti frode sportiva "qualsiasi atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto" (ipotesi di frode aggravata ai sensi del 3° comma dell'art. 43 in quanto consumata con il tesseramento dell'atleta ed il suo successivo utilizzo in gare di campionato). - *C.U. n. 699 del 3 aprile 2007 C.G.N. n. 87*

La mera apposizione di una firma apocrifa su documenti federali non integra di per sé un'ipotesi di frode sportiva. Qualora, infatti, manchi qualsiasi finalità diretta a conseguire uno dei vantaggi di cui all'art. 43 R.G., l'apposizione di firme apocrife su documenti federali o atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni è sanzionata dall'art. 39 2° comma R.G. - C.U. n. 745 del 19 aprile 2007 C.F. n. 47

Costituisce frode sportiva (fattispecie prevista dall'art. 43 R.G. comma 1 alle lett. a) e d) R.G.) l'avere iscritto a referto due atleti assenti all'incontro e l'essersi adoperati perché agli stessi venissero attribuiti falli commessi da altri giocatori, così concretizzando un vantaggio competitivo per la propria società; condotta che qualora non denunciata, avrebbe comportato un vantaggio in classifica per la propria squadra la quale, essendosi presentata all'incontro con soli 7 atleti, avrebbe perso la gara con il risultato di 0-20. - C.U. n. 676 del 3 aprile 2008 C.G.N. n. 68

Costituisce frode sportiva sanzionata dall'art. 43 lett. d) R.G. il comportamento del presidente di una società che abbia tesserato un'atleta in stato di gravidanza, assente dall'attività agonistica da circa 18 anni, al fine di procurare un profitto ingiusto alla società stessa, consistente nella possibilità di sostituire una giocatrice prima della fine del campionato. - *C.U. n. 115 del 18 settembre 2008 C.F. n. 4*

In assenza di norme che legittimino la percezione di somme a ristoro dei costi sostenuti per la preparazione e promozione di un atleta, costituisce frode sportiva sanzionata dall'art. 43 lett. d) R.G. il comportamento del dirigente che predisponga e sottoscriva un modulo di nulla-osta in bianco, a fronte della richiesta della somma di € 10.000,00, tesa ad assicurare un illecito vantaggio alla propria società. La frode sportiva costituisce infatti un'ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata: nel senso che non è necessario il conseguimento del vantaggio, essendo sufficiente che il soggetto agente ponga in essere un atto, di qualunque genere, finalizzato al raggiungimento di uno qualunque degli obiettivi illeciti elencati nel citato articolo. - C.U. n. 116 del 18 settembre 2008 C.F. n. 5

Costituisce frode sportiva sanzionata dall'art. 43 lett. d) R.G. il comportamento del dirigente di una società che abbia utilizzato un documento attestante la regolarità contributiva della propria società falso, traendone un profitto illecito, individuabile nell'avere ottenuto l'iscrizione al campionato di serie A senza averne il diritto e venendosi così a trovare in una situazione illegittima di vantaggio rispetto alle altre società sportive. - C.U. 108 del 16 settembre 2008 C.G.N. n. 8

La disposizione impartita da un dirigente alle giocatrici della propria squadra di passare la palla alle avversarie per protestare nei confronti degli organi federali per la mancata riduzione di una squalifica costituisce frode sportiva previsto dall'articolo 43, primo comma lettera a), R.G. trattandosi di "atto diretto ad alterare il risultato di una gara" a nulla rilevando che l'atto fosse diretto o meno a favorire la classifica della squadra avversaria. - C.U. n. 174 del 16 ottobre 2008 C.F. n. 10 (vedi, contra, C.U. n. 125 del 25 settembre 2008 C.G.N. n. 11)

Integra un'ipotesi di frode sportiva sanzionata dall'art. 43 lett. d R.G. la condotta del tesserato che produca documentazione falsa per ottenere lo svincolo (non consentito) di un atleta. A nulla rileva che lo scopo illecito non sia conseguito, in quanto la consumazione dell'illecito disciplinare prescinde dal verificarsi in concreto dello scopo perseguito dall'autore del falso, trattandosi di "illecito di pericolo". - C.U. n. 767 del 20 aprile 2009 C.G.N. n. 87

Commette frode sportiva art. 43 R.G. il dirigente regionale che abbia omesso di controllare l'attività di un comitato provinciale il cui ufficio gare abbia simulato l'organizzazione di interi campionati. - C.U. n. 1074 del 12 giugno 2009 C.G.N. n. 150

Commette frode sportiva art. 43 R.G. il dirigente regionale che abbia simulato l'organizzazione di un campionato, al solo fine di ottenere un illecito vantaggio con l'affiliazione alla F.I.P. di società inesistenti ed acquisire il diritto al voto assembleare, oltre alla possibilità di ricevere contributi anche economici da Enti pubblici e/o privati". - C.U. n. 1074 del 12 giugno 2009 C.G.N. n. 150

Viola l'art. 43 R.G., il dirigente regionale che abbia inserito nelle liste elettorali di un'assemblea regionale una persona non tesserata e che consentito l'elezione di altra persona non tesserata, omettendo di verificare lo status di entrambi, così alterando i risultati elettorali relativi al rinnovo delle cariche regionali. - *C.U. n. 1074 del 12 giugno 2009 C.G.N. n. 150*

Va sanzionato con l'inibizione per anni quattro, la conseguente decadenza dalla qualifica e l'esclusione dalla liste ex art. 99 Regolamento C.I.A., l'arbitro riconosciuto responsabile di frode sportiva ex art. 43, comma 1, lett. a), del R.G., per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara consentendo ad una squadra di ottenere una sicura vittoria ed assicurando alla stessa uno specifico vantaggio in classifica - *C.U. n. 42 del 13 luglio 2009 C.G.N. n. 22*

Ai sensi dell'art. 43 del R.G. costituisce frode sportiva il comportamento del commissario speciale C.I.A. che alteri la valutazione degli arbitri (o comunque accolga l'invito ad attribuire loro un voto predeterminato), al fine di favorirne la promozione o di impedirne la retrocessione. Trattandosi di ipotesi di illecito disciplinare "a consumazione anticipata", non è necessario che la frode si consumi, essendo sufficiente che l'agente ponga in essere qualsiasi atto finalizzato al raggiungimento di uno degli obiettivi illeciti elencati nel citato articolo. - C.U. n. 45 del 14 luglio 2009 C.G.N. n. 23; C.U. n. 46 del 14 luglio 2009 C.G.N. n. 24; C.U. n. 52 del 15 luglio 2009 C.G.N. n. 25; C.U. n. 51 del 15 luglio 2009 C.G.N. n. 26; C.U. n. 56 del 16 luglio 2009 C.G.N. n. 27; C.U. n. 58 del 16 luglio 2009 C.G.N. n. 29; C.U. n. 59 del 16 luglio 2009 C.G.N. n. 30; C.U. n. 68 del 20 luglio 2009 C.G.N. n. 33; C.U. n. 69 del 20 luglio 2009 C.G.N. n. 34; C.U. n. 70 del 20 luglio 2009 C.G.N. n. 35; C.U. n. 84 del 21 luglio 2009 C.G.N. n. 36; C.U. n. 85 del 21 luglio 2009 C.G.N. n. 37; C.U. n. 86 del 21 luglio 2009 C.G.N. n. 37; C.U. n. 86 del 21 luglio 2009 C.G.N. n. 38; C.U. n. 92 del 23 luglio 2009 C.G.N. n. 39; C.U. n. 97 del 23 luglio 2009

C.G.N. n. 42; C.U. n. 98 del 23 luglio 2009 C.G.N. n. 43; C.U. 99 del 23 luglio 2009 C.G.N. n. 44; C.U. n. 105 del 24 luglio 2009 C.G.N. n. 48 C.U. n. 106 del 24 luglio 2009 C.G.N. n. 49

Ai sensi dell'art. 43 del R.G. costituisce frode sportiva il comportamento del commissario speciale C.I.A. che alteri la valutazione degli arbitri (o comunque accolga l'invito ad attribuire loro un voto predeterminato), al fine di favorirne la promozione o di impedirne la retrocessione. Trattandosi di ipotesi di illecito disciplinare "a consumazione anticipata", non è necessario che la frode si consumi, essendo sufficiente che l'agente ponga in essere qualsiasi atto finalizzato al raggiungimento di uno degli obiettivi illeciti elencati nel citato articolo. - C.U. n. 125 del 29 luglio 2009 C.F. n. 3; C.U. n. 127 del 29 luglio 2009 C.F. n. 5; C.U. n. 131 del 29 luglio 2009 C.F. n. 9; C.U. n. 181 del 4 settembre 2009 C.F. n. 11; C.U. 182 del 4 settembre 2009 C.F. n. 12; C.U. n. 183 del 4 settembre 2009 C.F. n. 13; C.U. n. 196 del 16 settembre 2009 C.F. n. 14; C.U. n. 221 del 30 settembre 2009 C.F. n. 23

Va confermata l'inibizione per anni quattro con conseguente decadenza dalla qualifica ed esclusione dalla liste ex art. 99 Regolamento C.I.A., applicata nei confronti di un arbitro responsabile di frode sportiva ex art. 43, comma 1, lett. a), del R.G., per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara consentendo ad una squadra di ottenere una sicura vittoria ed assicurando alla stessa uno specifico vantaggio in classifica - C.U. n. 129 del 29 luglio 2009 C.F. n. 7; C.U. n. 218 del 30 settembre 2009 C.F. n. 20

Costituisce frode sportiva punibile ai sensi dell'art. 43 lett. d) R.G. il comportamento del presidente di una società che abbia alterato il documento relativo alla convocazione di un atleta, al fine di ottenere l'illecito vantaggio di mantenere tra i propri tesserati, nonostante la tempestiva richiesta di svincolo, l'atleta medesimo. Trattasi di "illecito di pericolo" nel quale il bene tutelato è costituito dalla fiducia che gli associati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi con la loro genuinità ed integrità, talché la consumazione dell'illecito disciplinare prescinde dal verificarsi in concreto dello scopo perseguito dall'autore del falso - C.U. n. 206 del 23 settembre 2009 C.G.N. n. 60; C.U. n. 107 del 26 luglio 2010 C.G.N. n. 9

Ai sensi dell'art. 43 del R.G. costituisce frode sportiva il comportamento del tesserato che induca un commissario speciale C.I.A. ad alterare la valutazione degli arbitri al fine di favorirne la promozione o di impedirne la retrocessione - *C.U. n. 219 del 30 settembre 2009 C.F. n. 21; C.U. n. 220 del 30 settembre 2009 C.F. n. 22*

È responsabile di frode sportiva ex art. 43, comma 1 lett. d), del R.G., il tesserato che abbia accolto in qualità di commissario speciale C.I.A. l'indicazione del voto da attribuire agli arbitri sottoposti a valutazione e, in qualità di designatore, la richiesta di designare arbitri compiacenti per favorire alcune squadre - C.U. n. 336 dell'11 novembre 2009 C.F. n. 34

Integra un'ipotesi di frode sportiva prevista e sanzionata dall'art. 43, comma 1, lett. d R.G. il comportamento del presidente di una società che sottoscriva una dichiarazione attestante una situazione contabile non veritiera, dichiarando di avere regolarmente pagato gli stipendi ai giocatori e versato gli oneri previdenziali in loro favore, al fine di procedere al tesseramento di un nuovo giocatore straniero - *C.U. n. 602 del 10 febbraio 2010 C.G.N. n. 132*

Ai sensi dell'art. 43 del R.G. costituisce frode sportiva il comportamento del commissario speciale C.I.A. che alteri la valutazione degli arbitri (o comunque accolga l'invito ad attribuire loro un voto predeterminato), al fine di favorirne la promozione o di impedirne la retrocessione. Trattandosi di ipotesi di illecito disciplinare "a consumazione anticipata", non è necessario che la frode si consumi, essendo sufficiente che l'agente ponga in essere qualsiasi atto finalizzato al raggiungimento di uno degli obiettivi illeciti elencati nel citato articolo. - C.U. n. 614 del 16 febbraio 2010 C.G.N. n. 136

Costituisce frode sportiva sanzionata dagli artt. 43 e 44 R.G. il comportamento dei dirigenti che abbiano partecipato alla formazione di una falsa attestazione di un referto di gara consentendone poi l'utilizzo al fine di ottenere, attraverso la falsificazione della documentazione della partita una doppia ed illegittima omologazione della gara con l'effetto di alterare lo svolgimento della gara ed il risultato della stessa - *C.U. n. 742 del 15 aprile 2011 C.G.N. n. 91*

La dichiarazione sottoscritta da un'atleta straniera di non essere (contrariamente al vero) mai stata tesserata e di non aver mai giocato per clubs appartenenti a federazione estera non integra la fattispecie di cui all'art. 43 R.G. (frode sportiva), ma semplice violazione dei principi di lealtà e correttezza - *C.U. n. 940 dell'11 maggio 2010 C.F. n. 77*

Le ipotesi di frode sportiva di cui all'art. 43 R.G. sono punibili sin dal momento della realizzazione delle condotte illecite a prescindere dal fatto che l'autore ne consegua un illecito vantaggio. Negli illeciti di mera condotta, infatti, il disvalore sportivo viene individuato dal legislatore federale nella condotta in sé, in quanto vi è un interesse generale non solo a prevenire l'evento di danno ma, ancor prima, a reprimere taluni comportamenti antisportivi a prescindere dalle loro conseguenze concrete - *C.U. n.* 1002 del 24 maggio 2010 C.G.N. n. 183

Le violazioni di cui agli artt. 39 e 43 R.G. non possono coesistere, in quanto l'inosservanza dei principi di lealtà e correttezza ha carattere residuale ed è imputabile nei confronti di chi "violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata" - C.U. n. 1111 del 30 giugno 2010 C.G.N. n. 193

Il Presidente del Comitato Provinciale che abbia indebitamente prelevato fondi dal conto corrente del Comitato va ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 43, lett. d) R.G. - *C.U. n. 1111 del 30 giugno 2010 C.G.N. n. 193*

L'uso da parte di un tesserato di un passaporto attestante la nazionalità di uno stato comunitario senza averne i requisiti soggettivi ed oggettivi, ben può configurare un'ipotesi di frode sportiva ex art. 43 lett. b) R.G., a nulla rilevando che per lo stesso fatto il tesserato sia stato assolto in sede penale. - *C.U. n. 612 del 9 novembre 2011 C.F. n. 32*

Costituisce frode sportiva, sanzionata dall'art. 43 lett. b) R.G., l'attribuzione ad un arbitro di una valutazione difforme da quella effettiva, al fine di comprometterne la carriera a vantaggio di altri; ai fini della configurabilità della violazione è sufficiente il mero tentativo, trattandosi di illecito a consumazione anticipata per il cui perfezionamento non è necessario che si verifichi l'evento fraudolento perseguito). - C.U. n. 339 del 23 settembre 2011 C.G.N. n. 30

Non costituisce frode sportiva, ma semplice violazione dei principi di lealtà e correttezza cui deve essere improntata la disciplina sportiva (artt. 2 e 39 R.G.) il comportamento del legale rappresentante di una società che in un campionato Under 14 abbia impiegato ragazzi privi di qualsiasi preparazione tecnica, sottoponendoli ad umilianti sconfitte, al solo fine di conseguire rimborsi e contributi dalla Federazione. - *C.U. n. 233 del 12 settembre 2011 C.G.N. n. 25*

L'utilizzazione di un passaporto comunitario falso da parte di un atleta americano non costituisce frode sportiva sanzionata dagli artt. 43 e 44 R.G., ma semplice violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionabile, ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. qualora pur sussistendo l'elemento oggettivo della condotta illecita, non si rilevi "in capo al soggetto deferito il carattere della volontarietà e consapevolezza della propria condotta". - C.U. n. 816 del 6 dicembre 2011 C.G.N. n. 61

Costituisce frode sportiva sanzionabile ai sensi dell'art. 43 R.G. la condotta di due atleti minori degli anni diciotto i quali, pur avendo compiuto il quindicesimo anno di età, abbiano indicato un anno di nascita diverso da quello effettivo al fine di poter partecipare ai campionati giovanili. La minore età consente loro tuttavia di fruire delle attenuanti di cui all'art. 19, 4° comma, ultima parte R.G. - *C.U. n. 846 del 20 dicembre 2011 C.G.N. n. 66*

Violano l'art. 43 R.G., i dirigenti di una società che si siano resi responsabili della falsificazione di un attestato di versamento della prima rata dovuta dalle società professionistiche per l'anno sportivo 2012/2013, mentre va esente da sanzione il tesserato che si sia limitato ad inviare alla Federazione il predetto attestato ignorandone la falsificazione. All'affermazione di responsabilità dei dirigenti consegue ex art. 44 R.G. la penalizzazione di cinque punti in classifica della squadra da scontarsi nel campionato di appartenenza. - *C.U. n. 1013 del 20 febbraio 2013 C.G.N. n. 53*

L'assoluta mancanza di qualsiasi intento fraudolento da parte di un'atleta che abbia omesso la dichiarazione di aver frequentato i campionati di minibasket sin dall'età di 10 anni consente di escludere l'ipotesi di frode sportiva di cui all'art. 43 R.G. dovendosi ritenere non punibile un comportamento dovuto a colpa lieve. - *C.U. n. 1186 del 3 aprile 2013 C.G.N. n. 68*

Costituisce frode sportiva sanzionabile ai sensi dell'art. 43 R.G. il comportamento del presidente di una società che illegittimamente proceda al formale tesseramento di un atleta, al fine di consentire al medesimo la partecipazione al campionato mediante una falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto. - C.U. n. 1369 del 8 maggio 2013 C.G.N. n. 73

La produzione di un documento falso all'Ufficio gare regionale al fine di ottenere il rinvio della gara, costituisce frode sportiva sanzionata dall'art. 43 [1] b) R.G.; detta ipotesi assorbe l'illecito di cui agli artt. 2 e 39 R.G. - *C.U. n. 295 del 27 settembre 2012 C.G.N. n. 24*

Va sanzionato ai sensi degli artt. 43, 43 bis e 44 R.G. il presidente della società che abbia, in più occasioni nel corso della stagione sportiva schierato atlete di età superiore a quella consentita per la partecipazione al campionato di appartenenza e per aver fatto partecipare a delle gare atlete prive di controlli medici e di copertura assicurativa. - C.U. n. 304 dell'1 ottobre 2012 C.G.N. n. 25

L'apertura illegittima e l'utilizzo indebito di un conto corrente, da parte del presidente di un Comitato Regionale, conto intestato allo stesso Comitato Regionale senza che fosse mai stata data alcuna rendicontazione né semplice comunicazione alla Federazione e dal quale lo stesso presidente avrebbe attinto notevoli somme a mezzo di bonifici ed assegni ed a prelevare notevoli somme in contanti senza una completa ed esauriente documentazione contabile-amministrativa che giustificasse tali importi, non consente di per sé di configurare una ipotesi di frode sportiva, qualora non sia stata fornita sufficiente ed esaustiva dimostrazione dei presunti illeciti vantaggi economici che dall'utilizzo dei suddetti conti sarebbero potuti derivare a favore del presidente anzidetto; elemento questo indispensabile perché il comportamento del tesserato possa essere qualificato come "frode sportiva", trattandosi invero di mera ipotesi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanzionabile ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G. - *C.U. n. 1178 del 27 maggio 2014 C.G.N. n. 55*

In assenza di qualsiasi atto diretto ad assicurare ad un tesserato un illecito vantaggio, esula dall'ambito di applicabilità dell'art. 43 R.G. e costituisce mera violazione dei principi di lealtà e correttezza, sanzionabile ai sensi degli artt. 2 e 39 R.G., il comportamento del consigliere di un Comitato Regionale che abbia favorito il conferimento alla propria madre di un incarico retribuito di supporto al Giudice Sportivo Regionale; incarico meramente formale cui in realtà non seguiva alcun espletamento di attività (fattispecie in cui l'illecito vantaggio era conseguito non dal tesserato ma da persona estranea alla federazione). - C.U. n. 656 del 31 gennaio 2014 C.G.N. n. 40; C.U. n. 782 del 10 marzo 2014 C.F. n. 13

Costituisce tentativo di frode sportiva sanzionata dall'art. 43, secondo comma, R.G. il comportamento del dirigente di una società che al fine di posticipare una gara abbia prodotto all'Ufficio Gare del Comitato Regionale un documento falso redatto su carta intestata del comune ove era ubicato il campo di gioco attestante la presunta indisponibilità dell'impianto per il giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi la predetta gara. - C.U. n. 497 del 4 dicembre 2013 C.G.N. n. 35

Il legale rappresentante *pro tempore* di una società si rende responsabile della violazione dell'art. 5 del Regolamento Esecutivo Tesseramento qualora abbia illegittimamente effettuato *on line* il tesseramento di un'atleta in assenza dello specifico modulo di tesseramento T-NAS falsificando o facendo falsificare la firma dell'atleta stessa. Tale comportamento configura un'ipotesi di frode sportiva sanzionabile ai sensi dell'art. 43 R.G. - *C.U. n. 430 del 19 novembre 2013 C.G.N. n. 26*

Il tesseramento con dati anagrafici alterati di un atleta infraquattordicenne (già regolarmente tesserato per altra società) e lo schieramento in campo del medesimo in più occasioni nel corso di una stagione sportiva, integrano una ipotesi di frode sportiva sanzionabile ai sensi degli artt. 43 e 44 R.G. con l'inibizione del presidente e dell'allenatore per anni 3 e con la penalizzazione della società di un punto in classifica da scontarsi nel anno sportivo successivo a quello concluso. - *C.U. n. 95 del 23 luglio 2013 C.G.N. n. 1*

Il presidente di un Comitato Regionale che, approfittando della sua posizione di "potere" per un lasso di tempo invero assai considerevole (dodici anni), abbia posto in essere un sistema amministrativo-contabile finalizzato a consentirgli di gestire, con modalità del tutto personalistiche, rilevanti somme di denaro dietro il paravento della necessità di adeguarsi alle disposizioni amministrativo-contabili emanate dai competenti organi FIP con documentati atti di prelievo e impiego di somme di denaro

per finalità esclusivamente personali, del tutto incompatibili con le attribuzioni e i compiti di presidente del Comitato Regionale, conseguendo illeciti vantaggi, consente di configurare tutti gli estremi, soggettivi ed oggettivi, della "frode sportiva" prevista e sanzionata dall'art. 43 co. 1 lett. b) e co. 3 R.G. - *C.U. n. 1255 del 16 giugno 2014 C.F. n. 23*

Va ritenuta di particolare gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 1 lett. b) e co. 3 R.G. la frode sportiva qualora sia comprovata la reiterazione delle attività illegittime ed illecite poste in essere nell'arco di lungo lasso di tempo; l'abuso della posizione di particolare prestigio ed autorevolezza ricoperta; la rilevante capacità di perseguire finalità incompatibili con il proprio mandato federale; l'entità delle somme indebitamente prelevate e gestite dal deferito. - C.U. n. 1255 del 16 giugno 2014 C.F. n. 23

In presenza di tutti gli elementi costitutivi della frode sportiva di cui all'art. 43 R.G., nella formulazione di cui al comma 3 del citato articolo, va applicata la sanzione della radiazione. - C.U. n. 1255 del 16 giugno 2014 C.F. n. 23

L'irregolare tesseramento di un atleta, nonché l'iscrizione a referto e nella "lista R" del medesimo atleta, benché appartenente ad altra compagine, configura la fattispecie di "atti di illecito sportivo", prevista dall'art. 43 bis R.G. - *C.U. n. 514 del 5 dicembre 2013 C.F. n. 11*

La possibilità di pervenire ad una affermazione di responsabilità per frode sportiva ai sensi dell'art. 43 R.G. presuppone l'assenza di dubbi sulla effettiva realizzazione del fatto e sulla responsabilità degli accusati. In assenza di elementi certi la decisione non può che essere ampiamente assolutoria. - C.U. n. 550 del 19 dicembre 2013 C.F. n. 12

Art. 44

L'art. 44 R.G. non prevede alcuna esimente per la responsabilità oggettiva di una società per atti di frode sportiva, tranne che non venga provata l'assoluta estraneità ai fatti dei dirigenti e dei tesserati. - C.U. n. 672 del 27 marzo 2007 C.F. n. 44

Va confermata la sanzione dell'inibizione inflitta al presidente di una società ai sensi degli artt. 44 dello Statuto, nonché 3, 6, 103 e 104 R.G. per aver adito, in violazione del vigente divieto, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria chiedendo il sequestro conservativo nei confronti di un tesserato, dopo circa sei mesi dalla costituzione innanzi al Collegio Arbitrale. - C.U. n. 363 del 5 dicembre 2007 C.F. n. 21

Ai sensi dell'art. 44 R.G. la società affiliata è oggettivamente responsabile degli illeciti posti in essere dai propri dirigenti, a prescindere dalla condivisione degli stessi da parte dei vertici societari. Non è peraltro ammessa alcuna prova liberatoria, atteso che tale facoltà è riconosciuta dall'ordinamento della F.I.P. soltanto per gli illeciti commessi dai sostenitori della società, ma non anche dai suoi dirigenti ed affiliati. - *C.U. n. 108 del 16 settembre 2008 C.G.N. n. 8*

Alla declaratoria di responsabilità per frode sportiva nei confronti del Presidente di una società consegue l'applicazione nei confronti della società rappresentata della penalizzazione prevista dell'art. 44, commi 1 e 3, R.G., a titolo di responsabilità oggettiva. - C.U. n. 206 del 23 settembre 2009 C.G.N. n. 60

Alla sanzione inflitta al presidente di una società ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d R.G., in quanto ritenuto responsabile di frode sportiva consegue la sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 44 R.G., della penalizzazione di alcuni punti in classifica della società rappresentata. - C.U. n. 602 del 10 febbraio 2010 C.G.N. n. 132; C.U. n. 107 del 26 luglio 2010 C.G.N. n. 9

Costituisce illecito di estrema gravità cui consegue la penalizzazione di punti in classifica ai sensi dell'art. 44 R.G. il comportamento dei dirigenti di una società ammessa al Campionato di serie A che, pur di potenziare la propria competitività sportiva e di dare una "scossa all'ambiente", renda una dichiarazione ideologicamente falsa su situazione contabile per ottenere un tesseramento, che non può che essere considerato illecito in via derivata. - C.U. n. 651 del 2 marzo 2010 C.F. n. 61

Costituisce frode sportiva sanzionata dagli artt. 43 e 44 R.G. il comportamento dei dirigenti che abbiano partecipato alla formazione di una falsa attestazione di un referto di gara consentendone poi l'utilizzo al fine di ottenere, attraverso la falsificazione della documentazione della partita una doppia ed illegittima omologazione della gara con l'effetto di alterare lo svolgimento della gara ed il risultato della stessa. - *C.U. n. 742 del 15 aprile 2011 C.G.N. n. 91*

Va sanzionato ai sensi degli artt. 43, 43 bis e 44 R.G. il presidente della società che abbia, in più occasioni nel corso della stagione sportiva schierato atlete di età superiore a quella consentita per la partecipazione al campionato di appartenenza e per aver fatto partecipare a delle gare atlete prive di controlli medici e di copertura assicurativa. - C.U. n. 304 dell'1 ottobre 2012 C.G.N. n. 25

Ai sensi dell'art. 44 R.G., le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati con la penalizzazione di uno o più punti in classifica (o nei casi di estrema gravità con la retrocessione nella categoria inferiore). - C.U. n. 497 del 4 dicembre 2013 C.G.N. n. 35

All'atto di frode sportiva commesso dal legale rappresentante di una società consegue per quest'ultima, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 44 R.G., la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso. - *C.U. n.* 430 del 19 novembre 2013 C.G.N. n. 26

Art. 45

Viola l'art. 45 R.G. il tesserato che ometta di denunciare alla Procura Federale le indebite pressioni ricevute da un dirigente del C.I.A. relativamente ai voti da attribuire ai direttori di gara per gli incontri dai medesimi arbitrati - C.U. n. 66 del 20 luglio 2009 C.G.N. n. 31; C.U. n. 67 del 20 luglio 2009 C.G.N. n. 32; C.U. n. 93 del 23 luglio 2009 C.G.N. n. 40; C.U. n. 94 del 23 luglio 2009 C.G.N. n. 41; C.U. n. 103 del 24 luglio 2009 C.G.N. n. 47

Va sanzionato per violazione dell'art. 45 del R.G. il Commissario speciale CIA, che non abbia denunciato alla Procura Federale le pressioni ricevute, e i tentativi di alterazione delle proprie valutazioni arbitrali. A tal fine va disattesa l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese dal tesserato senza l'assistenza del difensore analogamente a quanto previsto dall'art. 63 c.p.p. ed in base al principio generale di cui all'art. 24 Cost., secondo cui "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) è limitata

infatti al procedimento giurisdizionale e non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale - C.U. n. 128 del 29 luglio 2009 C.F. n. 6; C.U. n. 130 del 29 luglio 2009 C.F. n. 8

Configura l'ipotesi di cui all'art. 45 R.G. il comportamento del commissario speciale C.I.A. che indotto ad alteri la valutazione degli arbitri attribuendo un voto predeterminato, al fine di favorirne la promozione o di impedirne la retrocessione, non recepisca l'invito rivoltogli ed ometta di denunciare l'induzione a commettere un atto di frode sportiva - *C.U. n. 198 del 16 settembre 2009 C.F. n. 16*

Va sanzionato ai sensi dell'art. 45 R.G. il comportamento del tesserato che abbia omesso di denunciare i comportamenti illeciti di alcuni commissari di campo i quali, in base ad accordi preventivi, alteravano le proprie valutazioni circa l'operato degli arbitri al fine di favorirne la promozione o di determinarne la retrocessione; l'ampia confessione successivamente resa non esclude l'illiceità del fatto, ma consente al più di ridurre la sanzione applicata nei suoi confronti - C.U. n. 199 del 16 settembre 2009 C.F. n. 17; C.U. n. 200 del 16 settembre 2009 C.F. n. 18; C.U. n. 201 del 16 settembre 2009 C.F. n. 19

Art. 46

L'art. 46 R.G., con riferimento alla procedura in materia disciplinare di fronte al Giudice Sportivo in seguito a deferimento della Procura Federale, stabilisce che il Giudice Sportivo deve contestare il fatto di cui all'incolpazione, anche se vi abbia già provveduto il Procuratore Federale, nonché convocare per l'istruttoria e la discussione tutte le parti; conseguentemente va dichiarata la nullità del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo senza la convocazione delle parti e in assenza della prescritta discussione - *C.U. n. 52 del 14 luglio 2010 C.G.N. n. 2*

Art. 47

Ai sensi dell'art. 47 R.G. il Giudice Sportivo Nazionale è tenuto a emettere sentenza di non luogo a procedere solamente qualora il fatto (inteso come accadimento) non sussiste, l'incolpato non lo ha commesso, non costituisce violazione disciplinare sanzionabile o qualora l'azione non doveva essere iniziata, ma non anche qualora la qualificazione del fatto sia per ipotesi erronea o l'imputazione mal formulata, ben potendo in tal caso dare una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato (ipotesi di contestata violazione dei principi di lealtà e correttezza diversamente qualificata dal G.S.N. come atti di violenza non in fase di gioco). - C.U. n. 542 del 16 febbraio 2007 C.G.N. n. 57

Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato, coincidente con la data di trasmissione per posta elettronica all'interessato del comunicato ufficiale all'indirizzo dal medesimo dichiarato all'atto del tesseramento; tale mezzo di comunicazione è infatti equiparato ex art. 47 c. 6 e 7 del R.G. alla raccomandata, talché va dichiarato inammissibile in quanto ampiamente intempestivo il ricorso presentato oltre il termine previsto dagli artt. 72 e 75 R.G - *C.U. n. 649 del 21 marzo 2011 C.F. n. 36*

Art. 48

Ai sensi dell'art. 48, comma 1 R.G. va revocato d'ufficio il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di tesserato diverso dall'autore della violazione per errore di persona. Gli atti vanno quindi rimessi al Giudice Sportivo Nazionale per gli adempimenti di competenza. - C.U. n. 557 del 23 febbraio 2009 C.G.N. n. 68

L'art 48 R.G., in ordine alla revoca delle decisioni e correzione dell'errore materiale, al comma 3 dispone l'equiparazione dell'errore indotto da erronea comunicazione da parte di un Ufficio federale all'errore materiale, ed al successivo comma 4 prevede come il provvedimento di revoca in materia di omologazione debba essere assunto, per la fase di campionato, entro il termine previsto ed indicato nella Tabella D allegata al regolamento, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'omologazione. - C.U. n. 424 del 18 ottobre 2012 C.G.N. n. 27

Art. 49

L'art. 49 R.G. deve essere interpretato nel senso che i provvedimenti di squalifica dei tesserati relativi a gare di Campionato o di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale devono essere scontati rispettivamente nelle successive gare di Campionato o di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale; i tesserati sono soggetti alla predetta squalifica anche nel caso di cambiamento di società o di campionato. - *C.U. n. 99 del 5 settembre 2006 C.F. n. 1*

Art. 53

Nei termini prescrizionali previsti dall'art. 53 R.G. per la frode sportiva e le infrazioni disciplinari la Procura Federale è legittimata a riattivare il procedimento dichiarato improcedibile o interrotto in caso di nuovo tesseramento del soggetto già deferito. - *C.U. n. 728 del 12 aprile 2007 C.F. n. 45*

Ai sensi dell'art. 53, 2° comma, R.G., le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni. Detto termine per le azioni proposte dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, senza aver prima esperito tutti i gradi previsti dal Regolamento Federale, decorre dal momento in cui il tesserato abbia inviato la richiesta di convocazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione del Lavoro di cui all'art. 410 c.p.c., propedeutica e necessaria per proposizione del ricorso dinanzi al tribunale del lavoro competente. - C.U. n. 123 del 24 settembre 2008 C.G.N. n. 10

L'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 53 comma 2 R.G., esime il Giudice dall'obbligo di esaminare i motivi di ricorso. - *C.U. n. 522 del 26 ottobre 2011 C.F. n. 24*

Art. 58

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 R.G. e 72 R.G. contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organo federale può essere proposta impugnativa, da parte di chi vi abbia interesse, all'Organo competente nei termini e secondo le modalità previste mediante preavviso entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare e trasmissione del ricorso unitamente con i motivi entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma di preannuncio. - C.U. n. 459 del 26 ottobre 2012 C.G.N. n. 29

Art. 59

È inammissibile per difetto di interesse diretto ed attuale il ricorso proposto avverso una delibera priva di capacità lesiva di interessi soggettivi e inidonea ad incidere immediatamente sulla posizione sostanziale di cui il ricorrente medesimo dichiara di essere titolare; (fattispecie in tema di atto solo formalmente deliberativo ma sostanzialmente propulsivo con cui si deliberava "di invitare la Lega di serie A nella prima riunione utile, a revocare le proprie delibere"). - C.U. n. 143 del 22 settembre 2006 C.G.N. n. 4

È inammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento inidoneo ad incidere in modo immediato sulla posizione sostanziale del ricorrente, a nulla rilevando l'eventuale titolarità di un interesse suscettibile di astratto pregiudizio, qualora il provvedimento impugnato non abbia immediata ed autonoma capacità lesiva di una situazione giuridica. - *C.U. n. 163 del 4 ottobre 2006 C.F. n. 7*

Art. 60

La competenza a decidere in ordine alle istanze di svincolo è attribuita dall'art. 16 R.E. alla Commissione Tesseramento il cui provvedimento è impugnabile dalle parti interessate dinanzi all'organo di secondo grado. L'art. 60, lett. d, R.G. definisce la Commissione Tesseramento organo di giustizia le cui competenze sono previste dall'art. 102 R.G. oltre che dall'art. 53 dello Statuto. La funzione svolta dalla Commissione Tesseramento è pertanto giurisdizionale, talché, esauriti i gradi di giudizio, le domande di svincolo non possono essere più riproposte nella medesima stagione sportiva e con le medesime motivazioni, nel rispetto del generale principio del "ne bis in idem". - C.U. n. 471 del 18 gennaio 2007 C.F. n. 35

Art. 64

La competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, sotto il profilo funzionale deve intendersi limitata alle attività e comportamenti connessi o conseguenti all'espletamento delle gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati con esclusione delle funzioni ed attività che precedono l'effettuazione delle gare stesse, quali l'acquisizione della documentazione medica dei tesserati e la richiesta di tesseramento. - C.U. n. 366 del 7 dicembre 2007 C.F. n. 23

I giudici sportivi svolgono funzioni amministrative allorquando procedono alla omologazione delle "gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati" (art. 64, comma 1, lett. a), R.G.). L'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 64 comma 1 sub 3 R.G., costituisce invece attività contenziosa, che coinvolge posizioni di più parti interessate ed è soggetta alla procedura di garanzia di cui all'art. 64 comma 2 R.G. Ne consegue la necessità di applicazione delle norme relative al contraddittorio di cui all'art. 64 comma 2 R.G. - *C.U. n. 404 del 20 dicembre 2007 C.F. n. 25*

Art. 65

L'art. 65 R.G., prevede la competenza del Giudice Sportivo Nazionale ad omologare le gare dei Campionati o tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione e ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti della società che dei tesserati, previsti nel del Regolamento, con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale. - *C.U. n. 570 del 22 febbraio 2008 C.G.N. 55*

Art. 66

Ai sensi dell'art. 66 2° comma R.G. La Commissione giudicante nazionale è competente a giudicare, quale organo di primo grado, in tema di violazioni disciplinari dei dirigenti federali. - C.U. n. 415 del 22 dicembre 2006 C.G.N. 37

Art. 67

La Commissione Giudicante Nazionale "è competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro organo"; vanno pertanto deferiti alla commissione anzidetta i dirigenti cui sia contestata la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 39 R.G. - C.U. n. 366 del 7 dicembre 2007 C.F. n. 23

La competenza della C.G.N. riconosciuta dall'art. 67, comma 2, R.G. in tema di controversie attribuite alla C.V.A. non può estendersi, con riferimento al lodo arbitrale, ad eventuali errori in iudicando o in procedendo, essendo meramente limitata ai vizi evidenti di legittimità dell'atto di ratifica che implicano la violazione delle norme contenute nei regolamenti federali - C.U. n. 378 del 26.11.2009 C.G.N. n. 88

Le eccezioni relative alla mancata verifica dei presupposti per l'attivazione della procedura arbitrale devono essere sollevate, a pena di decadenza, in sede di impugnazione del provvedimento della C.V.A. con il quale è dichiarata la costituzione del Collegio arbitrale. In difetto di tempestiva impugnazione di tale provvedimento ogni doglianza successiva è da ritenere inammissibile - C.U. n. 787 del 13 aprile 2010 C.F. n. 72

Art. 68

Ai sensi degli artt. 68 lett. c) e 70 R.G. è inammissibile il ricorso alla Corte Federale avverso le decisioni della Commissione Giudicante Nazionale quale organo di secondo grado, essendo in tal caso esauriti i gradi di giudizio ammessi dal Regolamento di Giustizia. - *C.U. n. 544 del 19 febbraio 2009 C.F. n. 26*

Art. 68 bis

La decisione con la quale la Commissione Giudicante Nazionale in composizione monocratica dispone, ai sensi dell'art. 68 bis R.G., l'archiviazione di un'indagine su richiesta della Procura Federale è inoppugnabile. È pertanto inammissibile il ricorso eventualmente proposto dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale in composizione collegiale. - *C.U. n. 365 del 4 ottobre 2011 C.G.N. n. 34*

Art. 70

Va disattesa la richiesta di parere in ordine alla legittimità della proroga del termine per il deposito di un lodo arbitrale formulata dal Presidente della Commissione Vertenze Arbitrali in quanto non fa riferimento a specifiche norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali in ordine alle quali la Corte ha competenza ai sensi dell'art. 70 2° comma lett. c) R.G. - *C.U. n. 403 del 20 dicembre 2007 C.F. n. 24*

Compete alla Corte Federale la mera interpretazione di norme federali. Va pertanto disattesa la richiesta di chiarimenti in ordine ad attività degli Uffici, che esulano dalla competenza della Corte. - *C.U. n. 521 del 6 febbraio 2008 C.F. n. 33*

La Corte Federale è correttamente investita del ricorso in grado di appello, avverso la decisione adottata in primo grado dalla C.G.N. ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) R.G., in quanto la decisione adottata dal giudice sportivo in sede di omologazione di una gara non costituisce espressione di una funzione di tipo contenzioso e non può quindi considerarsi emessa in un giudizio di primo grado - *C.U. n. 284 dell'8 novembre 2010 C.F. n. 10*

Art. 71

Ai sensi dell'art. 71 R.G., è inammissibile il reclamo tempestivamente proposto, ma privo della sottoscrizione del ricorrente; la sottoscrizione del ricorso costituisce infatti elemento essenziale di validità dell'atto idoneo ad attribuirne la inequivocabile riconducibilità al titolare del diritto di impugnazione. - C.U. n. 268 del 3 novembre 2006 C.G.N. n. 16

È inammissibile il reclamo al quale, contrariamente a quanto disposto dall'art. 71, co. 3 e 4, R.G., non sia allegata la ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l'invio della copia del reclamo alla controparte interessata. - C.U. n. 266 del 3 novembre 2006 C.G.N. n. 14; C.U. n. 205 del 12 ottobre 2007 C.G.N. n. 10

È inammissibile il ricorso che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 71, terzo comma, R.G., non sia stato notificato alla società contro interessata. - *C.U. n. 345 del 28 novembre 2007 C.G.N. 27; C.U. n. 604 del 7 marzo 2008 C.G.N. 59; C.U. n. 605 del 7 marzo 2008 C.G.N. 60*

Ai sensi dell'art. 71 R.G. la società che intenda proporre impugnazione deve inviare il preannuncio entro le ore 24 del giorno successivo alla ricezione del provvedimento ed il ricorso entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia; trattandosi di termini perentori va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso presentato oltre i termini anzidetti con conseguente addebito del 20% del contributo di reclamo - C.U. n. 174 del 26 agosto 2009 C.G.N. n. 56; C.U. n. 558 del 28 gennaio 2010 C.G.N. n. 120; C.U. n. 174 del 26 agosto 2009 C.G.N. n. 56; C.U. n. 700 del 18 marzo 2010 C.G.N. n. 153

Ai sensi degli artt. 71 e 76 R.G., va dichiarato inammissibile il ricorso privo della prescritta attestazione relativa al contributo di reclamo - *C.U. n. 227 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 67; C.U. n. 246 dell'8 ottobre 2009 C.G.N. n. 73; C.U. n. 611 del 15 febbraio 2010 C.G.N. n. 134; C.U. n. 722 del 26 marzo 2010 C.G.N. n. 155*

A norma dell'art. 71, comma 5 R.G., le parti controinteressate possono inviare le proprie deduzioni all'Organo di giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo celere o corriere spedita entro le 24 ore del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso. Detta disposizione, volta a garantire un corretto contraddittorio sul thema decidendum, preclude la possibilità di sollevare tardivamente eccezioni o di introdurre nuovi argomenti sui quali la controparte non è messa in condizione di poter replicare - *C.U. n. 598 del 10 febbraio 2010 C.F. n. 55*

L'art. 71, comma 3 e comma 4 R.G., nel disciplinare le modalità ed i termini per la proposizione dei reclami di prima istanza, dispone che entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma di preannuncio "la Società deve rimettere, a mezzo posta celere o altro mezzo equipollente copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare

all'organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento del ricorso della predetta copia. La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l'invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata al reclamo spedito all'Organo di giustizia". Tale regola trova la sua giustificazione nella esigenza di consentire un completo contraddittorio sulla questione oggetto del ricorso, come peraltro si desume chiaramente dal successivo comma 5 dell'art. 71 R.G., dove è previsto che le parti controinteressate abbiano facoltà di trasmettere proprie deduzioni all'Organo di Giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso - *C.U. n. 753 dell'1 aprile 2010 C.G.N. n. 162*

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 75 R.G. sono inammissibili gli scritti difensivi non notificati alla controparte - *C.U. n. 603 del 2 marzo 2011 C.G.N. n. 80*

L'art. 71 R.G. disciplina la proposizione dei reclami di prima istanza, prevedendo, al 3° comma, che la parte ricorrente debba, nello stesso termine previsto per la proposizione del reclamo, rimettere, a mezzo posta celere o corriere o altro mezzo equipollente, copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni; a tal fine è prescritto l'onere di allegazione al reclamo stesso della ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l'invio di copia del reclamo alla controparte. All'inosservanza dei termini e delle modalità previste dal Regolamento consegue ai sensi dell'art. 75, 3° comma, R.G. l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna della parte soccombente al pagamento del venti per cento del contributo ricorso previsto. - C.U. n. 147 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 16; C.U. n. 148 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 17; C.U. n. 149 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 18; C.U. n. 150 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 19; C.U. n. 151 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 20; C.U. n. 364 del 4 ottobre 2011 C.G.N. n. 33; C.U. n. 1162 del 23 febbraio 2012 C.G.N. n. 90; C.U. n. 1756 del 5 giugno 2012 C.G.N. n. 138

Al reclamo preannunciato da una squadra al termine della gara, mediante la sottoscrizione apposta dal proprio capitano, ai sensi dell'art. 81, comma 1 e 2, R.G., nell'apposita casella in calce al referto di gara, deve comunque seguire, ai sensi del successivo 3° comma, l'inoltro del reclamo, unitamente con i motivi, alla Commissione Giudicante Nazionale "con le modalità procedurali previste dall'art. 71 R.G."; l'inosservanza del termine relativo alla presentazione dei motivi di reclamo ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 75, 1° e 3° R.G., trattandosi di termine perentorio. - C.U. n. 505 del 20 ottobre 2011 C.G.N. n. 44; C.U. n. 507 del 20 ottobre 2011 C.G.N. n. 46

Il preannuncio di ricorso, ovvero il ricorso stesso, va inoltrato entro le ore 24 del giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento impugnato. La perentorietà dei termini è stabilita dal regolamento a garanzia del regolare svolgimento della attività sportiva. Tale perentorietà non è derogabile, talché alla tardività del ricorso consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 R.G. - C.U. n. 465 del 27 novembre 2013 C.F. n. 9; C.U. n. 466 del 27 novembre 2013 C.F. n. 9

Ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 comma 2 R.G. va dichiarato inammissibile il ricorso presentato tardivamente ovvero privo dell'indicazione degli estremi del versamento del

contributo o dell'autorizzazione all'addebito. - *C.U. n. 140 del 30 luglio 2013 C.G.N. n. 9; C.U. n. 176 dell'11 settembre 2013 C.G.N. n. 12; C.U. n. 271 dell'15 ottobre 2013 C.G.N. n. 19; C.U. n. 341 del 29 ottobre 2013 C.F. n. 7*

Ai sensi dell'art. 76 R.G., va dichiarato inammissibile il ricorso qualora non risultino indicati gli estremi del versamento del relativo contributo. - *C.U. n. 110 del 25 luglio 2013 C.G.N. n. 6*

Art. 72

L'invio del ricorso e dell'attestazione della relativa tassa oltre il termine perentorio previsto dall'art. 72 comma 4 R.G. ne determina l'inammissibilità. - *C.U. n. 117 del 12 settembre 2006 C.F. n. 2*

Ai sensi dell'art. 72 R.G., tutti i ricorsi in appello devono essere preannunciati con telegramma o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare; il ricorso deve essere poi trasmesso via fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello del telegramma di preannuncio - *C.U. n. 119 del 12 settembre 2006 C.F. n. 4*

Ai sensi dell'art. 72 R.G., tutti i ricorsi in appello devono essere preannunciati con telegramma o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare; il ricorso deve essere trasmesso via fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello del telegramma di preannuncio - *C.U. n. 120 del 12 settembre 2006 C.F. n. 5*

Va dichiarata l'improcedibilità del preannuncio di ricorso cui non abbia fatto seguito alcuna presentazione dei motivi di impugnazione. - *C.U. n. 282 del 9 novembre 2006 C.F. n. 20*

È inammissibile il ricorso presentato oltre i termini previsti dall'art. 72 R.G. il quale prevede che tutti i ricorsi devono essere preannunciati con telegramma o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare e poi trasmessi via fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello del telegramma di preannuncio - *C.U. n. 283 del 9 novembre 2006 C.F. n. 21; C.U. n. 325 del 22 novembre 2006 C.F. n. 28*

Ai sensi degli artt. 72 e 75 R.G., è inammissibile il ricorso preannunciato mediante telegramma o altro mezzo equipollente oltre le ore 24 del giorno successivo a quello in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnato. - C.U. n. 394 del 13 dicembre 2006 C.G.N. n. 35; C.U. n. 516 dell'8 febbraio 2007 C.G.N. n. 51; C.U. n. 358 del 4 dicembre 2007 C.G.N. n. 29

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto o comunque preannunciato oltre il termine previsto dall'art. 72 1° comma R.G. (le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare). - C.U. n. 51 del 24 luglio 2007 C.F. n. 4

Va dichiarato improcedibile il ricorso meramente preannunciato ma non corredato da alcuna motivazione come previsto dall'art. 72 R.G. - *C.U. n. 131 del 13 settembre 2007 C.F. n. 10*

Va dichiarato inammissibile il ricorso ritualmente preannunciato ma non tempestivamente corredato dai motivi di appello (presentati oltre il termine prescritto dall'art. 72 comma 4 R.G.), né dal prescritto contributo, atteso che "l'inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente del regolamento determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso". - C.U. n. 180 del 3 ottobre 2007 C.F. n. 12; C.U. n. 181 del 3 ottobre 2007 C.F. n. 13

È inammissibile il ricorso presentato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 72 1° comma 1 R.G. che ne prescrive l'inoltro nelle 24 ore successive alla conoscenza del provvedimento impugnato. - *C.U. n. 477 del 17 gennaio 2008 C.F. n. 28*

Grava sul ricorrente l'onere di assicurare il contraddittorio, mediante la spedizione di copia del ricorso alle controparti e ai controinteressati. Al mancato adempimento dell'onere consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame. - C.U. n. 643 del 20 marzo 2008 C.F. n. 36

È inammissibile per violazione del principio del contraddittorio il ricorso non spedito ai controinteressati nel termine previsto dall'art. 72 5° comma R.G. - *C.U. n. 98 del 3 settembre 2008 C.F. n. 2; C.U. n. 211 del 30 ottobre 2008 C.F. n. 13; C.U. n. 710 del 6 aprile 2009 C.F. n. 34; C.U. n. 83 del 6 agosto 2008 C.G.N. n. 4*

È inammissibile per violazione del principio del contraddittorio il ricorso proposto oltre il termine perentorio previsto dall'art. 72, 4° comma, R.G. - *C.U. n. 151 del 9 ottobre 2008 C.F. n. 8*

È inammissibile per violazione del principio del contraddittorio il ricorso proposto oltre i termini perentori previsti dall'art. 72, 1° e 4° comma, R.G. Invero, la tassatività delle forme e la perentorietà dei termini sono previste a garanzia della rapidità delle decisioni che devono favorire e non ostacolare l'attività agonistica. - *C.U. n. 212 del 30 ottobre 2008 C.F. n. 14*

È inammissibile per violazione del principio del contraddittorio il ricorso non spedito ai controinteressati nel termine previsto dall'art. 72, 5° comma R.G. - *C.U. n. 537 del 17 febbraio 2009 C.G.N. n. 64*

È inammissibile il ricorso proposto oltre il termine perentorio previsto dall'art. 72, 4° comma, R.G. - *C.U. n. 588 del 5 marzo 2009 C.F. n. 29*

Ai sensi degli artt. 72 e 75 R.G. va dichiarata l'inammissibilità del ricorso che sia stato meramente preannunciato, ma cui non abbia fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione - C.U. n. 376 del 25 novembre 2009 C.G.N. n. 87; C.U. n. 988 del 23 maggio 2010 C.G.N. n. 181

È inammissibile il ricorso in mancanza dei motivi o del versamento del contributo previsto dagli artt. 72, 75 e 76 R.G. - *C.U. n. 403 del 2 dicembre 2009 C.F. n. 46*

È inammissibile il ricorso in mancanza del versamento del contributo previsto dagli artt. 72, 75 e 76 R.G. - *C.U. n. 658 del 22 marzo 2011 C.F. n. 37*

È inammissibile il ricorso proposto oltre i termini previsti dal dall'art. 72 bis R.G. avverso il provvedimento di archiviazione delle indagini da parte della Procura Federale - C.U. n. 836 del 2 maggio 2011 C.G.N. n. 93

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 R.G. e 72 R.G. contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organo federale può essere proposta impugnativa, da parte di chi vi abbia interesse, all'Organo competente nei termini e secondo le modalità

previste mediante preavviso entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare e trasmissione del ricorso unitamente con i motivi entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma di preannuncio. - *C.U. n. 459 del 26 ottobre 2012 C.G.N. n. 29*

Ai sensi dell'art. 72 comma 1 R.G. il ricorso presentato oltre il termine previsto, va dichiarato inammissibile con conseguente addebito del 20% del contributo di reclamo trattandosi di termine perentorio. - *C.U. n. 611 del 9 novembre 2011 C.F. n. 31; C.U. n. 613 del 9 novembre 2011 C.F. n. 33*

Ai sensi dell'art. 72, comma 5 R.G. copia del ricorso deve essere inviato, a cura del ricorrente, ai contro interessati; contestualmente la ricevuta della posta celere o del corriere comprovante tale invio deve essere allegata al ricorso spedito all'Organo di giustizia. L'inosservanza di tali disposizioni rende il ricorso. - C.U. n. 617 del 10 novembre 2011 C.F. n. 36

Ai sensi dell'art. 72, 5° comma, R.G. va dichiarato inammissibile il ricorso del quale sia stata omessa la notifica ai controinteressati. A tal fine le modalità di notifica del ricorso sono disciplinate dall'art. 71, R.G., che al 3° comma prevede come la copia del ricorso debba essere rimessa, a mezzo posta celere o corriere o altro mezzo equipollente, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata la quale, a sua volta, potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni. - *C.U. n. 144 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 13; C.U. n. 145 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 14*

Ai sensi dell'art. 72.1 R.G. tutti i ricorsi in appello devono essere preannunciati mediante telegramma, o altro mezzo equipollente, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, e solo entro le successive ore 24 può essere presentato il ricorso in appello. Ai sensi dell'art. 75.1 R.G. tutti i termini del regolamento sono perentori e la loro inosservanza determina l'inammissibilità dell'atto. - C.U. n. 1477 del 22 maggio 2013 C.G.N. n. 78; C.U. n. 1593 del 26 giugno 2013 C.G.N. n. 87

L'inammissibilità del ricorso ne impedisce l'esame di merito. - C.U. n. 144 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 13; C.U. n. 147 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 16; C.U. n. 148 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 17; C.U. n. 149 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 18; C.U. n. 150 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 19; C.U. n. 151 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 20

Art. 72 bis

Il provvedimento con cui la Commissione Giudicante Nazionale abbia rigettato ai sensi dell'articolo 72 bis R.G., il ricorso proposto avverso il provvedimento di archiviazione del Procuratore Federale non è impugnabile dinanzi alla Corte Federale. - *C.U. n. 523 del 26 ottobre 2011 C.F. n. 25*

In assenza di qualsiasi fatto nuovo e di serie ragioni idonee a giustificare l'avvio di un procedimento per la revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia ad una squadra, va disatteso il ricorso ex art. 72 bis R.G. proposto da una società avverso il provvedimento di archiviazione di un'indagine della Procura Federale, a nulla rilevando poi che l'archiviazione sia stata parzialmente motivata per relationem ad altro provvedimento di contenuto analogo. - C.U. n. 981 del 15 febbraio 2013 C.G.N. n. 50

Va respinto l'appello del Procuratore Federale il quale non abbia chiesto espressamente l'aggravamento della sanzione irrogata in primo grado, limitandosi a chiedere una diversa qualificazione del fatto contestato. - C.U. n. 97 del 3 agosto 2007 C.F. n. 7

Art. 74

Qualora il ricorso proposto in via di urgenza ai sensi dell'art. 74 R.G. sia stato trattato con la procedura ordinaria di cui all'art. 72 precedente, va disposta la restituzione della quota parte dei contributi versati per l'urgenza dalla società ricorrente. - C.U. n. 315 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 24; C.U. n. 316 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 25; C.U. n. 318 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 27

Art. 75

Ai sensi dell'art. 75 R.G. tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei ricorsi sono perentori; i regolamenti federali infatti nell'interesse di tutti i tesserati esigono tassatività di forme e rigorosità dei termini a garanzia della rapidità delle decisioni in modo da non ostacolare l'attività agonistica. - *C.U. n. 120 del 12 settembre 2006 C.F. n. 5*

La perentorietà dei termini previsti dalle disposizioni regolamentari opera esclusivamente nei confronti delle parti e non degli Organi di Giustizia per i quali i termini sono meramente ordinatori, con la conseguenza che la relativa decorrenza e l'eventuale superamento non comportano alcuna declaratoria di nullità, inesistenza o caducazione delle decisioni adottate. - C.U. n. 300 del 15 novembre 2006 C.F. n. 25

Ai sensi degli artt. 72 e 75 R.G., è inammissibile il ricorso tempestivamente preannunciato ma trasmesso oltre le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del preannuncio. - C.U. n. 450 dell'11 gennaio 2007 C.G.N. n. 48

I termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori (art. 75, 1° comma, R.G.) e l'inosservanza di tale modalità procedurale determina l'inammissibilità del ricorso (art. 75, 3° comma, R.G.). - *C.U. 107 dell'11 settembre 2008 C.G.N. n. 7; C.U. 215 del 31 ottobre 2008 C.G.N. n. 18; C.U. n. 579 del 3 marzo 2009 C.G.N. n. 72; C.U. n. 663 del 31 marzo 2009 C.G.N. n. 80; C.U. n. 896 del 12 maggio 2009 C.G.N. n. 102*

Ai sensi dell'art. 75 R.G. tutti i termini relativi al preannuncio e alla proposizione dei reclami sono perentori e la loro inosservanza ne determina l'inammissibilità. - C.U. n. 717 del 9 aprile 2009 C.G.N. n. 86

È inammissibile il ricorso in mancanza dei motivi o del versamento del contributo previsto dagli artt. 72, 75 e 76 R.G. - *C.U. n. 403 del 2 dicembre 2009 C.F. n. 46*

Ai sensi degli artt. 72 e 75 R.G. va dichiarata l'inammissibilità del ricorso che sia stato meramente preannunciato, ma cui non abbia fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione - C.U. n. 376 del 25 novembre 2009 C.G.N. n. 87; C.U. n. 988 del 23 maggio 2010 C.G.N. n. 181

L'omessa notifica del reclamo ai controinteressati determina l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 75, comma 3 R.G., infatti "l'inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente regolamento determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso" - C.U. n. 753 dell'1 aprile 2010 C.G.N. n. 162

In base all'art. 75 R.G. tutti i termini relativi alla proposizione dei reclami sono perentori, talché la loro inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso - C.U. n. 905 del 4 maggio 2010 C.G.N. n. 176; C.U. n. 1015 del 25 maggio 2010 C.G.N. n. 185; C.U. n. 1069 del 9 giugno 2010 C.G.N. n. 187 C.U. n. 85 del 21 luglio 2010 C.G.N. n. 6

Ai sensi degli artt. 75 e 76 R.G. è inammissibile il ricorso i cui motivi siano stati inviati a distanza di oltre quaranta giorni dalla presentazione del medesimo - *C.U. n. 1070 del 9 ajugno 2010 C.G.N. n. 188*

Va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 74 e 75 R.G. l'appello proposto con generici motivi avverso la decisione del giudice di primo grado, dovendo essere invece indicate le ragioni concrete per cui si lamenta l'erroneità della decisione del giudice di primo grado, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle dell'appellante, volte a contestare il fondamento logico giuridico delle prime - C.U. n. 324 del 18 novembre 2010 C.F. n. 26; C.U. n. 326 del 18 novembre 2010 C.F. n. 28

È inammissibile il ricorso in mancanza del versamento del contributo previsto dagli artt. 72, 75 e 76 R.G. - *C.U. n. 658 del 22 marzo 2011 C.F. n. 37*

L'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 75, 3 R.G., rende inammissibile il ricorso - *C.U. n. 985 del 1º giugno 2011 C.G.N. n. 99*

L'inammissibilità del ricorso ne impedisce l'esame di merito. - C.U. n. 144 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 13; C.U. n. 147 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 16; C.U. n. 148 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 17; C.U. n. 149 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 18; C.U. n. 150 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 19; C.U. n. 151 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 20

Per configurare un onere di notifica ai controinteressati del ricorso occorre che tali soggetti risultino individuabili attraverso la motivazione del provvedimento impugnato; l'inammissibilità del gravame prevista dall'art 75, 3° comma R.G., va pertanto esclusa qualora sia impossibile individuare tutti i controinteressati ai fini della notificazione del ricorso. Nei casi di obiettiva incertezza in merito alla effettiva sussistenza di un obbligo di notifica del ricorso ai controinteressati deve applicarsi l'istituto della "remissione in termini per errore scusabile" di cui agli art. 153 comma 2 c.p.c. e 37 comma 1 proc. amm., che costituisce un principio generale e quindi applicabile al diritto sportivo, anche d'ufficio. - C.U. n. 348 del 28 settembre 2011 C.F. n. 8; C.U. n. 349 del 28 settembre 2011 C.F. n. 10; C.U. n. 382 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 14; C.U. n. 383 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 15; C.U. n. 385 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 17; C.U. n. 386 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 18; C.U. n. 389 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 21

L'art. 75, 3° comma, R.G. sanziona l'inosservanza dei termini e delle modalità previste nel medesimo regolamento con l'inammissibilità del ricorso, disponendo altresì, al comma 5, che la parte soccombente sia condannata al pagamento del venti per cento del contributo ricorso previsto. - C.U. n. 144 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 13; C.U. n. 145 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 14; C.U. n. 184 del 27 luglio 2011 C.G.N. n. 23; C.U. n. 1756 del 5 giugno 2012 C.G.N. n. 138

Ai sensi dell'art. 75, comma 3, R.G. è inammissibile il ricorso inviato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 93 A 2 R.G. - *C.U. n. 858 del 21 gennaio 2013 C.G.N. n. 41*

Ai sensi dell'art. 75 R.G., tutti i termini relativi al preannuncio od alla proposizione di reclami e ricorsi sono perentori e la loro inosservanza ne determina l'inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'addebito del 20% del contributo previsto. - C.U. n. 790 del 14 marzo 2014 C.G.N. n. 44

Il preannuncio di ricorso, ovvero il ricorso stesso, va inoltrato entro le ore 24 del giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento impugnato. La perentorietà dei termini è stabilita dal regolamento a garanzia del regolare svolgimento della attività sportiva. Tale perentorietà non è derogabile, talché alla tardività del ricorso consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 R.G. - C.U. n. 465 del 27 novembre 2013 C.F. n. 9; C.U. n. 466 del 27 novembre 2013 C.F. n. 9

Ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 comma 2 R.G. va dichiarato inammissibile il ricorso presentato tardivamente ovvero privo dell'indicazione degli estremi del versamento del contributo o dell'autorizzazione all'addebito. C.U. n. 140 del 30 luglio 2013 C.G.N. n. 9; C.U. n. 176 dell'11 settembre 2013 C.G.N. n. 12; C.U. n. 271 dell'15 ottobre 2013 C.G.N. n. 19; C.U. n. 341 del 29 ottobre 2013 C.F. n. 7

Ai sensi dell'art. 76 R.G., va dichiarato inammissibile il ricorso qualora non risultino indicati gli estremi del versamento del relativo contributo. - *C.U. n. 110 del 25 luglio 2013 C.G.N. n. 6*

Art. 76

È inammissibile il reclamo nel quale, contrariamente a quanto disposto dall'art. 76 R.G., non siano stati indicati gli estremi del versamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito. - C.U. n. 266 del 3 novembre 2006 C.G.N. n. 14; C.U. 557 del 21 febbraio 2007 C.G.N. n. 60; C.U. 836 del 2 maggio 2007 C.G.N. n. 93; C.U. 1053 del 13 giugno 2007 C.G.N. n. 110; C.U. n. 206 del 12 ottobre 2007 C.G.N. n. 11; C.U. n. 344 del 28 novembre 2007 C.G.N. n. 26; C.U. n. 444 del 9 gennaio 2008 C.G.N. n. 41

L'omessa indicazione in calce al ricorso degli estremi del versamento del contributo di impugnazione prescritto dall'art. 76 2° comma R.G. (secondo le modalità previste dall'art. 72 4° e 5° comma stesso R.G.) determina l'inammissibilità del ricorso. - *C.U. n.* 302 del 15 novembre 2006 C.F. n. 27

È inammissibile il ricorso non corredato dalla relativa tassa prescritta dall'art. 76 R.G. - C.U. n. 354 del 29 novembre 2006 - C.F. n. 31

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 76 R.G., qualora la società ricorrente non abbia adempiuto all'obbligo del versamento del contributo previsto ovvero ad autorizzarne l'addebito. - C.U. n. 33 del 12 luglio 2007 C.F. n. 2

Al mancato versamento della tassa prevista dall'art. 76 R.G. consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. - C.U. n. 152 del 9 ottobre 2008 C.F. n. 9; C.U. n. 211 del 30 ottobre 2008 C.F. n. 13; C.U. n. 318 del 4 dicembre 2008 C.F. 19; C.U. n. 855 del 4 maggio 2009 C.F. n. 37

All'inosservanza dell'obbligo di indicare nel ricorso gli estremi del versamento del contributo reclamo ovvero l'autorizzazione all'addebito, consegue, ex art. 76 comma 2 R.G., l'inammissibilità del ricorso, che può essere pronunciata d'ufficio senza alcuna

convocazione degli interessati. - C.U. n. 255 del 14 novembre 2008 C.G.N. n. 23; C.U. n. 438 del 14 gennaio 2009 C.G.N. n. 52; C.U. n. 525 del 12 febbraio 2009 C.G.N. n. 61

Ai sensi dell'art. 76 R.G. è fatto obbligo al ricorrente di indicare in calce al ricorso, a pena di inammissibilità, l'autorizzazione di addebito del contributo previsto e all'inosservanza del predetto obbligo consegue l'inammissibilità del gravame. - C.U. n. 717 del 9 aprile 2009 C.G.N. n. 86

È inammissibile ai sensi dell'art. 76, 2° comma, R.G. il ricorso qualora non sia stato indicato in calce al ricorso, l'autorizzazione di addebito del contributo previsto. All'inosservanza del predetto obbligo consegue infatti l'inammissibilità del gravame - C.U. n. 138 del 30 luglio 2009 C.G.N. n. 53; C.U. n. 778 del 12 aprile 2010 C.G.N. n. 165

Il primo comma dell'art. 76 R.G. dispone che "la proposizione del ricorso innanzi agli Organi di giustizia sportiva "comporta il versamento del relativo contributo nella misura prevista per i singoli campionati ...", mentre il comma successivo impone al ricorrente di indicare in calce al ricorso, "a pena di inammissibilità gli estremi del versamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione all'addebito". Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, qualora manchi la prova del versamento del contributo previsto ovvero l'autorizzazione all'addebito del contributo stesso - C.U. n. 180 del 4 settembre 2009 C.F. n. 10; C.U. n. 260 del 14 ottobre 2009 C.F. n. 27; C.U. n. 654 del 2 marzo 2010 C.F. n. 64

L'art. 76 R.G. dispone che la proposizione del ricorso dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva comporta sia il versamento del relativo contributo nella misura prevista, sia l'indicazione in calce al ricorso, a pena di inammissibilità, degli estremi del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito, sanzionando l'inosservanza del predetto obbligo con l'inammissibilità del ricorso - C.U. n. 986 dell' 1 giugno 2011 C.G.N. n. 100

L'inammissibilità del ricorso ne impedisce l'esame di merito. - C.U. n. 144 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 13; C.U. n. 147 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 16; C.U. n. 148 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 17; C.U. n. 149 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 18; C.U. n. 150 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 19; C.U. n. 151 del 21 luglio 2011 C.G.N. n. 20

Ai sensi dell'art. 76 R.G., va dichiarato inammissibile il ricorso qualora non risultino indicati gli estremi del versamento del relativo contributo. - *C.U. n. 1057 del 10febbraio 2012 C.F. n. 50*

Ai sensi dell'art. 76 R.G., va dichiarato inammissibile il ricorso qualora non risultino indicati gli estremi del versamento del relativo contributo. - *C.U. n. 364 del 4 ottobre 2011 C.G.N. n. 33; C.U. n. 1755 del 5 giugno 2012 C.G.N. n. 137; C.U. n. 626 del 22 novembre 2012 C.G.N. n. 32*

Ai sensi dell'art. 76 R.G., va dichiarato inammissibile il ricorso qualora non risultino indicati gli estremi del versamento del relativo contributo. - *C.U. n. 941 del 19 gennaio 2012 C.G.N. n. 74; C.U. n. 1755 del 5 giugno 2012 C.G.N. n. 137; C.U. n. 626 del 22 novembre 2012 C.G.N. n. 32*

Il preannuncio di ricorso, ovvero il ricorso stesso, va inoltrato entro le ore 24 del giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento impugnato. La perentorietà dei termini è stabilita dal regolamento a garanzia del regolare svolgimento della attività

sportiva. Tale perentorietà non è derogabile, talché alla tardività del ricorso consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 R.G. - C.U. n. 465 del 27 novembre 2013 C.F. n. 8; C.U. n. 466 del 27 novembre 2013 C.F. n. 9

Ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 comma 2 R.G. va dichiarato inammissibile il ricorso presentato tardivamente ovvero privo dell'indicazione degli estremi del versamento del contributo o dell'autorizzazione all'addebito. - C.U. n. 140 del 30 luglio 2013 C.G.N. n. 9; C.U. n. 176 dell'11 settembre 2013 C.G.N. n. 12; C.U. n. 271 dell'15 ottobre 2013 C.G.N. n. 19; C.U. n. 341 del 29 ottobre 2013 C.F. n. 7

Ai sensi dell'art. 76 R.G., va dichiarato inammissibile il ricorso qualora non risultino indicati gli estremi del versamento del relativo contributo. - *C.U. n. 110 del 25 luglio 2013 C.G.N. n. 6*

Art. 78

Su richiesta della Procura Federale può essere disposta ex art. 78, 1° comma, R.G., la sospensione cautelare per sessanta giorni del tesserato sottoposto a procedimento disciplinare (oltre che penale) per aver compiuto atti fraudolenti diretti al conseguimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. - C.U. n. 1008 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 108; C.U. n. 1009 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 109; C.U. n. 1010 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 110; C.U. n. 1011 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 111; C.U. n. 1012 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 112; C.U. n. 1013 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 113; C.U. n. 1014 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 114; C.U. n. 1015 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 115; C.U. n. 1016 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 116; C.U. n. 1017 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 117; C.U. n. 1019 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 119; C.U. n. 1020 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 120; C.U. n. 1021 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 121; C.U. n. 1022 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 122; C.U. n. 1023 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 123; C.U. n. 1024 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 124; C.U. n. 1025 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 125; C.U. n. 1026 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 126; C.U. n. 1027 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 127; C.U. n. 1028 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 128; C.U. n. 1029 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 129; C.U. n. 1031 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 131; C.U. n. 1032 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 132; C.U. n. 1033 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 133; C.U. n. 1036 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 136; C.U. n. 1036 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 136; C.U. n. 1036 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 136; C.U. n. 1037 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 137; C.U. n. 1040 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 140; C.U. n. 1041 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 141; C.U. n. 1042 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 142; C.U. n. 1043 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 143; C.U. n. 1044 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 144; C.U. n. 1045 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 145; C.U. n. 1046 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 146; C.U. n. 1047 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 147; C.U. n. 1048 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 148; C.U. n. 1049 del 4 giugno 2009 C.G.N. n. 149

Il provvedimento di sospensione dall'attività sportiva, adottato ai sensi dell'art. 78, comma 1 R.G., va immediatamente revocato, ai sensi del 3° comma della medesima disposizione regolamentare, in caso di proscioglimento del tesserato da parte della Procura Federale. - C.U. n. 6 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 1; C.U. n. 7 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 2; C.U. n. 8 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 3; C.U. n. 9 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 4; C.U. n. 10 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 5; C.U. n. 11 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 6; C.U. n. 12 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 7; C.U. n. 13 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 8; C.U. n. 14 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 9; C.U. n. 15 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 10; C.U. n. 16

del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 11; C.U. n. 17 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 12; C.U. n. 18 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 13; C.U. n. 19 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 14; C.U. n. 20 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 15; C.U. n. 21 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 16; C.U. n. 22 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 17; C.U. n. 23 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 18; C.U. n. 24 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 19; C.U. n. 25 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 20; C.U. n. 26 del 3 luglio 2009 C.G.N. n. 21

Va confermata la sospensione richiesta della Procura Federale ex art. 78, 1° comma, R.G., qualora un arbitro, in violazione dell'art. 19 Regolamento C.I.A., per un grave episodio inerente l'attività professionale abbia richiesto ed ottenuto ex art. 444 cod. proc. pen. , l'applicazione della pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione, pur se con i benefici di legge - *C.U. n. 503 del 15 gennaio 2010 C.G.N. n. 111*

La condanna in sede penale di un arbitro giustifica l'applicazione della misura cautelare sospensiva, ai sensi dell'art. 78, 1° comma R.G. - *C.U. n. 600 del 10 febbraio 2010 C.F. n. 59*

Non appare in alcun modo censurabile la sospensione, ai sensi dell'art. 78 R.G., applicata nei confronti di un tesserato C.I.A. sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di rapina aggravata. - *C.U. n. 1591 del 25 giugno 2013 C.G.N. n. 85*

Sussistono i presupposti per l'applicazione della misura cautelare della sospensione prevista dall'art. 78 del Regolamento di Giustizia nei confronti del presidente di una società sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale per reati fiscali. - C.U. n. 1157 del 23 maggio 2014 C.G.N. n. 54

L'indagine della Procura federale per reiterate violazioni fiscali ed amministrative nella gestione economica di un Comitato Regionale da parte del suo presidente, con evidenti profili di responsabilità civile e penale, e con il rischio di gravi conseguenze, anche sotto il profilo dell'immagine, per la Federazione Italiana Pallacanestro, ne giustificano la sospensione ai sensi dell'art. 78 R.G. - *C.U. n. 236 del 4 ottobre 2013 C.G.N. n. 17; C.U. n. 341 del 29 ottobre 2013 C.F. n. 7*

Art. 79

Ai sensi dell'art. 79 R.G., gli Organi di Giustizia hanno la facoltà di utilizzare, oltre alle prove documentali e testimoniali, anche le immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, per ricorsi avverso provvedimenti di squalifica, qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione. - C.U. n. 314 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 23; C.U. n. 316 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 26; C.U. n. 318 del 21 novembre 2006 C.G.N. 27; C.U. n. 319 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 28; C.U. n. 320 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 29

Nel procedimento disciplinare sportivo la prova televisiva è ammessa nei limiti previsti dall'art. 79 R.G., solo per ricorsi avverso provvedimenti di squalifica, qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione. - C.U. n. 313 del 21 novembre 2006 C.G.N. n. 22

Ai sensi dell'art. 79 lett. d) R.G. qualora il giudice di appello ritenga insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità che sia stata dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa,

per un nuovo esame del merito. - *C.U. n. 348 del 28 settembre 2011 C.F. n. 8; C.U. n. 349 del 28 settembre 2011 C.F. n. 9; C.U. n. 350 del 28 settembre 2011 C.F. n. 10; C.U. n. 351 del 28 settembre 2011 C.F. n. 11; C.U. n. 382 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 14; C.U. n. 383 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 15; C.U. n. 384 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 16; C.U. n. 385 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 17; C.U. n. 386 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 18; C.U. n. 387 dell'11 ottobre 2011 C.F. n. 21; C.U. n. 520 del 26 ottobre 2011 C.F. n. 22*

Art. 81

Ai sensi dell'art. 81 2° comma R.G. Il reclamo avverso il risultato di gara deve essere preannunciato al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce al referto di gara, a pena di inammissibilità. - C.U. n. 445 del 9 gennaio 2008 C.G.N. n. 42

È inammissibile il ricorso proposto da una società che lamenti un errore tecnico degli arbitri e degli ufficiali di campo che avrebbero fatto disputare parte dell'incontro a canestri invertiti, dovendosi ritenere regolarmente attribuiti i canestri realizzati in detti lasso di tempo. Ai sensi dell'art. 81 comma 4 R.G. "non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici ... ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra". - C.U. n. 674 del 3 aprile 2008 C.G.N. 66

Ai sensi dell'art. 81 comma 4 R.G. non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma dello stesso art. 81. - C.U. n. 526 del 12 febbraio 2009 C.G.N. n. 62

Ai sensi dell'art. 81 R.E., l'arbitro è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo e delle attrezzature prima e durante la gara; la stessa disposizione normativa prevede, all'ultimo comma, l'annullabilità d'ufficio della gara soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva. - C.U. n. 892 del 12 maggio 2009 C.G.N. n. 99

Il reclamo avverso il risultato di una gara da parte della società sconfitta sul campo è regolato dall'articolo 81 R.G. il quale prevede un preannuncio al termine della gara con successiva formulazione dei motivi. L'iniziativa della società comporta la sospensione dell'omologazione e la rimessione degli atti all'Organo di Giustizia competente, con garanzia del doppio grado. All'esito di questa fase dinanzi agli Organi di Giustizia, il Giudice Sportivo omologa, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, il risultato "in conformità alla decisione" degli Organi di Giustizia - C.U. n. 834 del 22 aprile 2010 C.F. n. 73

L'inosservanza della particolare procedura prevista dall'art. 81 R.G. (apposizione della firma del capitano della squadra nell'apposita casella in calce al referto al termine della gara) per il reclamo avverso il risultato di gara determina l'inammissibilità del reclamo stesso - C.U. n. 822 del 20 aprile 2010 C.G.N. n. 167

Gli errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, quali ad esempio l'errata attribuzione del c.d. bonus dei 5 falli di squadra; conseguente erronea concessione di due tiri liberi; erronea valutazione in ordine ai tiri liberi da convalidare e da annullare, non sono impugnabili con il reclamo di cui all'art. 81 R.G. con il quale può viceversa farsi valere unicamente l'attribuzione di un punto ad una squadra anziché all'altra

(unica ipotesi di revisione del risultato per effetto di un errore). - *C.U. n. 1094 del 10 maggio 2014 C.G.N. n. 53*

Il reclamo previsto dall'art. 81 R.G. per un presunto malfunzionamento del cronometro di gara è ritualmente proposto dalla società che lo abbia preannunciato al termine della gara per mezzo dell'apposizione della firma del capitano nella apposita fincatura in calce al referto, e tempestivamente notificato alla controparte. - *C.U. n. 1007 del 5 maggio 2014 C.G.N. n. 52*

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo previsto dall'art. 81 R.G. che avrebbe avuto ad oggetto un c.d. errore tecnico degli arbitri, atteso che la categoria concettuale dell'*errore tecnico* è individuabile solo nei casi in cui il soggetto agente abbia un potere discrezionale nell'interpretazione dei fatti che cadono sotto la sua percezione e nella conseguente applicazione delle norme federali; esula viceversa da tale concetto l'erronea interruzione del tempo di gioco per un malfunzionamento del cronometro ovvero per un errore del cronometrista, cui com'è noto compete il solo compito di fermare od azionare il cronometro senza alcun potere discrezionale nell'interpretazione dei fatti. - *C.U. n. 1007 del 5 maggio 2014 C.G.N. n. 52*

Gli errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo non sono idonei a giustificare i reclami avverso i risultati di gara. L'ufficiale di campo-segnapunti non ha margini per operare valutazioni discrezionali di quanto avviene in campo dovendosi limitare a prendere atto delle decisioni arbitrali, con la conseguenza che lo stesso soggetto non potrebbe mai commettere "errori tecnici". L'errata registrazione in referto di singoli fatti avvenuti in corso di gara come interpretati dagli arbitri e come dagli stessi indicati, deve essere individuata come tipica fattispecie di "errore tecnico" dell'ufficiale di campo-segnapunti, con l'unica eccezione prevista dal citato art. 81 co. 4 R.G. dell'erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra. - *C.U. n. 1205 del 3 giugno 2014 C.F. n. 22*

Art. 82

Ai sensi dell'art. 82 lett. b n. 1 R.G., relativamente alle gare della fase finale (play off e play out), la segreteria degli Organi di Giustizia deve comunicare alle società e ai tesserati i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14.00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara e l'eventuale reclamo deve essere proposto, anche via fax, entro le ore 16.00 dello stesso giorno; l'inosservanza dei termini e delle modalità previste dall'art. 82 R.G. determina l'inammissibilità del reclamo proposto - *C.U. n. 900 dell'11 maggio 2011 C.G.N. n. 97*

Art. 83

L'art. 83, comma 5, R.G. dispone che, salvi i casi di provvedimenti affetti da errore materiale o da errore sulla persona dell'autore dell'infrazione, i provvedimenti di omologazione delle gare sono irrevocabili e possono essere impugnate solo per revisione dinanzi alla Corte Federale nei casi previsti dall'art. 86 R.G. - *C.U. n. 909 del 10 maggio 2007 C.G.N. 99; C.U. n. 910 del 10 maggio 2007 C.G.N. 100; C.U. n. 911 del 10 maggio 2007 C.G.N. n. 101*

Il provvedimento di omologazione di una gara con il risultato acquisito sul campo emesso dal Giudice Sportivo Nazionale è precluso dalla definitiva intangibilità dell'omologazione degli incontri prevista dall'art. 83, co. 5 R.G. - *C.U. n. 825 del 20 aprile 2010 C.G.N. n. 170*

È inammissibile l'istanza di revisione, formulata ai sensi dell'articolo 86 R.G., fondato su circostanze di fatto che non rientrano nei casi di cui ai punti a), b), c) del primo comma della citata norma regolamentare. - C.U. n. 585 dell'1 marzo 2007 C.F. n. 39

Il ricorso per revisione va dichiarato inammissibile qualora la prova nuova sia rappresentata da una sanatoria intervenuta in data successiva al fatto coperto da giudicato. - C.U. n. 611 dell'8 marzo 2007 C.F. n. 40

Il ricorso per revisione è inammissibile in assenza dei presupposti indicati nell' art. 86 R.G. e di qualsivoglia fatto nuovo, sopravvenuto, idoneo a legittimare detta istanza. Il ricorso per revisione è un rimedio straordinario inidoneo a travolgere un provvedimento sanzionatorio cui l'interessato ha già prestato acquiescenza non impugnandolo nei termini previsti. - *C.U. n. 744 del 19 aprile 2007 C.F. n. 46*

Il Giudice Sportivo Nazionale, in sede non contenziosa di omologazione di risultato, adotta un provvedimento equiparabile ad una certificazione del risultato delle gare, mentre, in sede disciplinare, esercita un potere sanzionatorio avente natura giurisdizionale; ne consegue che il rimedio della revisione di cui all'art. 86 R.G. non trova applicazione in caso di un provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale in sede non contenziosa. - *C.U. n. 1107 del 25 giugno 2007 C.F. n. 56*

È inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale il ricorso per revisione ex art. 86 R.G. proposto (dopo la conclusione della stagione sportiva (avverso una decisione confermativa del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla lista dei Commissari Speciali Nazionali per la stagione 2006/2007. - C.U. n. 6 del 4 luglio 2007 C.F. n. 1

L'art. 86 R.G. ai commi 2 e 4 delimita il campo di applicazione dell'istituto della revisione alle decisioni che siano espressione del potere sanzionatorio degli organi di giustizia. Ciò emerge, in linea di interpretazione lessicale della disposizione in esame, dai seguenti riferimenti: a) nel comma 1, lettera b, si fa riferimento alle " ... prove nuove e decisive d'innocenza"; b) nel comma 2 si parla di "... modifica ... della sanzione"; c) nel comma 4 si individua il provvedimento della Corte Federale nella " ... revoca del provvedimento sanzionatorio"; d) ancora, nel comma 6 si attribuisce alla Corte il potere di "... disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione". Non rientra, pertanto, nell'istituto della revisione previsto dall'art. 86 R.G. la revoca di un provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale privo di natura giustiziale e sanzionatoria. - C.U. n. 34 del 12 luglio 2007 C.F. n. 3

È inammissibile l'istanza di revisione proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 86 R.G. Con tale impugnazione non sono infatti deducibili doglianze relative a difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, inosservanza di termini procedurali o irrituale comunicazione di provvedimenti disciplinari. - C.U. n. 364 del 5 dicembre 2007 C.F. n. 22

È inammissibile la revisione del giudizio in difetto dei presupposti di cui all'art. 86 comma 1 del R.G. - *C.U. n. 467 del 23 dicembre 2009 C.F. n. 48*

Le decisioni irrevocabili degli organi di giustizia possano essere impugnate per revisione, ai sensi dell'art. 86 R.G., nel caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; di sopravvenienza

di prove nuove e decisive d'innocenza ovvero di acclarata falsità in atti o in giudizio; in mancanza di tali presupposti il giudizio di revisione non è ammissibile. - C.U. n. 1263 del 21 marzo 2012 C.F. n. 51

Va dichiarata inammissibile ex art. 86 4° comma R.G. per difetto di uno degli elementi essenziali elencati dall'art. 86 citato ossia la "sopravvenienza di prove nuove e decisive" l'istanza di revisione con cui si deduce una prova testimoniale già valutata nel precedente giudizio di merito. - C.U. n. 214 del 18 settembre 2013 C.F. n. 2; C.U. n. 837 del 26 marzo 2014 C.F. n. 17

Art. 89

L'art 89 6° comma R.G. prevede che "le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo"; va pertanto disattesa la doglianza della società che abbia ricevuto la comunicazione di un provvedimento a mezzo posta elettronica anziché a mezzo fax (provvedimento del quale ha avuto comunque tempestiva conoscenza), trattandosi di mezzo equipollente ormai di uso comune tra gli Uffici federali e le società. - C.U. n. 900 del 9 maggio 2007 C.G.N. n. 96

L'art. 89, lettera b, secondo comma, R.G. dispone che, avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale, "La società o il tesserato che abbiano interesse deve proporre ricorso via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito del relativo contributo), entro le ore 16:00 dello stesso giorno"; risulta pertanto inammissibile il ricorso proposto ricorso oltre le ore 16 come si evince dal rapporto di conferma del fax della Segreteria degli Organi di Giustizia. - C.U. n. 934 del 14 maggio 2007 C.G.N. 103; C.U. n. 956 del 18 maggio 2007 C.G.N. 106

Ai sensi dell'art. 89 R.G. i ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale vanno inviati – a pena di inammissibilità (via fax con l'autorizzazione all'addebito del relativo contributo entro le ore 12:00 del giorno successivo all'incontro. - *C.U. n. 717 del 9 aprile 2009 C.G.N. n. 86; C.U. n. 820 dell'1 maggio 2009 C.G.N. n. 93; C.U. n. 854 del 4 maggio 2009 C.G.N. n. 96; C.U. n. 894 del 12 maggio 2009 C.G.N. n. 101; C.U. n. 910 del 15 maggio 2009 C.G.N. n. 103; C.U. n. 933 del 20 maggio 2009 C.G.N. n. 104; C.U. n. 1008 del 30 giugno 2009 C.G.N. n. 152*

La mancata attestazione del pagamento del contributo previsto dall'art. 89, b 2 R.G., rende inammissibile il ricorso - *C.U. n. 985 dell' 1 giugno 2011 C.G.N. n. 99*

Art. 90

Va rimesso in termine il ricorrente che abbia tempestivamente impugnato nella giornata di lunedì la statuizione (negativa) di primo grado comunicata il sabato precedente, qualora il ricorso benché tempestivo sia stato dichiarato inammissibile dalla Corte Federale. - C.U. n. 519 del 6 febbraio 2008 C.F. n. 31

Art. 98

Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 98, comma 7, R.G., in mancanza di una espressa previsione in tal senso, non può essere considerato perentorio. - *C.U. n. 298 del 13 novembre 2007 C.G.N. n. 19*

L'art. 98, comma 7 R.G. non prevede alcuna conseguenza per l'inosservanza del termine di novanta giorni ivi previsto per la conclusione delle indagini, trattandosi di termine meramente ordinatorio. Ai sensi dell'art. 152, comma 2 del codice di procedura civile, un termine può ritenersi perentorio solo se espressamente definito tale dalla legge, dovendosi altrimenti considerare ordinatorio. Gli unici termini perentori contemplati dal R.G. sono quelli previsti dall'art. 75, a norma del quale "tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori". In difetto di analoga previsione contenuta nel citato art. 98, comma 7 R.G. non può trarsi alcuna conseguenza caducatoria degli atti compiuti in caso di inosservanza del termine di novanta giorni ivi previsto. - *C.U. n. 608 del 9 novembre 2011 C.F. n. 28*

Art. 103 - 104

Va sanzionato ai sensi degli articoli 2, 3, 6, 103 e 104 R.G. per violazione della clausola compromissoria il dirigente della società che proponendo ricorso al TAR del Lazio avverso il diniego opposto dalla FIP alla richiesta di tesseramento di un atleta non abbia preventivamente esperito tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento sportivo (Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI). - C.U. n. 898 dell'8 maggio 2007 C.G.N. n. 95; C.U. n. 953 del 18 maggio 2007 C.G.N. n. 105; C.U. n. 443 del 09 gennaio 2008 C.G.N. n. 40; C.U. n. 509 del 4 febbraio 2008 C.G.N. 46; C.U. n. 1108 del 26 giugno 2007 C.G.N. n. 116

Va sanzionato ai sensi degli articoli 3, 6, 103 e 104 R.G. per violazione della clausola compromissoria il dirigente della società che, in difetto della preventiva autorizzazione federale, abbia proposto un ricorso per sequestro conservativo dinanzi al Tribunale civile di Bologna nei confronti di un tesserato in ragione del rapporto tra loro precedentemente intercorso. - *C.U. n. 300 del 13 novembre 2007 C.G.N. n. 20*

L'art. 104 R.G. prevede esclusivamente un'ipotesi di responsabilità personale del tesserato che viola la clausola compromissoria e non anche della società in rappresentanza della quale il tesserato agisce o del tesserato che a questi succeda in qualità di rappresentante della società. La violazione di cui all'art. 104 R.G. è da considerare infatti a consumazione immediata con effetti permanenti e non essendo prevista alcuna responsabilità per fatto altrui o una responsabilità di posizione, nessuna sanzione va irrogata al presidente pro tempore, succeduto nella qualifica societaria all'autore materiale, unico responsabile della violazione contestata. - C.U. n. 580 del 3 marzo 2009 C.G.N. n. 73

La sanzione prevista dall'art. 104 R.G. per violazione della clausola compromissoria va applicata al presidente pro tempore succeduto nella carica ad altro presidente che in precedenza abbia promosso un'azione nei confronti di un tesserato qualora dopo l'assunzione della carica non abbia rinunciato all'azione promossa dal predecessore, trattandosi di violazione istantanea con effetti permanenti suscettibili di essere rimossi mediante rinuncia all'azione da parte del dirigente che assume la guida della società. - C.U. n. 645 del 25 marzo 2009 C.F. n. 33

Viola gli artt. 103 e 104 R.G. il tesserato che abbia inoltrato istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 810 del codice procedura civile al Tribunale competente per territorio, anziché esperire i rimedi approntati dalla giustizia federale secondo quanto previsto dall'ordinamento sportivo. All'accertamento della violazione consegue la sanzione dell'inibizione per un periodo da uno a cinque anni. - C.U. n. 792 del 14 marzo 2014 C.G.N. n. 46

Art. 108

Il presidente della Commissione Vertenze Arbitrali provvede alla nomina dell'arbitro di parte qualora la parte interessata non vi abbia provveduto entro il termine previsto dall'art. 108, comma 3 R.G. Tale disposizione tesa a contrastare qualsiasi comportamento dilatorio della parte convenuta cui non è poi preclusa la facoltà di provvedere alla nomina del proprio arbitro anche dopo la scadenza del termine. - C.U. n. 849 del 20 dicembre 2011 C.F. n. 44

La semplice condivisione di ambienti di lavoro comuni, ossia dello stesso studio legale, non costituisce valido motivo di ricusazione di un presidente del collegio arbitrale che condivida lo studio con gli avvocati di controparte, qualora non sia provata una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico ed organizzativo". - C.U. n. 308 del 16 settembre 2011 C.G.N. n. 28

Pur dovendosi riconoscere che il termine per la nomina dell'arbitro di parte abbia natura ordinatoria, ragioni di economia della procedura arbitrale inducono a ritenere che la nomina d'ufficio ad opera della C.V.A., ai sensi dell'art. 108, comma 6, lett. g) R.G., abbia carattere sostitutivo dell'inerzia della parte ed esaurisca il potere della parte stessa di nominare il proprio arbitro. - *C.U. n. 809 del 5 dicembre 2011 C.G.N. n. 59*

Art. 111

L'effetto giuridico derivante dalla formulazione e dalla interpretazione letterale dell'art. 111 comma 13 R.G., nella parte in cui dispone che il lodo arbitrale deve essere deciso e pronunciato "entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla nomina del Presidente ", risulta incompatibile con le disposizioni di cui agli articoli 103-119 R.G., non solo in ragione della relatività della disposizione scritta nell'ambito di una serie di norme disciplinanti la materia e della conseguente necessità di coordinamento tra le varie norme, ma anche tenuto conto che, in base al citato articolo 110 R.G., il Collegio Arbitrale è costituito dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed il relativo avviso è contestualmente effettuato tanto alle parti che ai componenti del Collegio medesimo; pertanto, risulta illogico far decorrere il termine per la decisione e la pronuncia del lodo dalla semplice nomina del Presidente del Collegio Arbitrale – di cui gli arbitri di parte non hanno conoscenza sino all'avviso prescritto dall'art. 110 R.G. (atteso che, prima di detta formalità , il Presidente stesso non ha conoscenza dell'accettazione dei componenti del Collegio nominati dalle parti e della regolarità delle relative nomine; conseguentemente deve ritenersi che il termine per la decisione e la pronuncia del Collegio Arbitrale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, dell'avviso di cui all'articolo 110 R.G.- C.U. n. 221 del 18 ottobre 2007 C.F. n. 14

Art. 113

L'art. 113, 3° comma, R.G. va interpretato nel senso che è consentito, ricorrendo tutti gli altri presupposti, lo svincolo di un atleta, ex art. 15 R.E., dalla società che ha ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 113 3° comma R.G. - *C.U. n. 615 del 9 novembre 2011 C.F. n. 35*

Art. 116

Ogni questione relativa alle spese del giudizio arbitrale liquidate in violazione dell'art. 116 3° comma R.G. va rimessa dalla C.G.N. alla valutazione della stessa C.V.A. - *C.U.* n. 378 del 26 novembre 2009 C.G.N. n. 88

L'ingiunzione di pagamento disposta dall'Arbitro Unico, nominato dalla Commissione Vertenze Arbitrali, è dichiarata immediatamente esecutiva qualora la parte ingiunta non abbia fornito la prova dell'avvenuto adempimento nel termine di 15 giorni di cui all'art. 116, 9° comma, R.G. Su istanza della parte intimata l'esecutività può essere sospesa ai sensi dell'art. 116, 10° comma, R.G. dal medesimo Arbitro Unico ovvero dalla C.V.A. qualora sia stata proposta opposizione all'ingiunzione. - *C.U. n. 356 del 30 settembre 2011 C.G.N. n. 31*

A fronte di inadempimento della parte soccombente in una procedura arbitrale sostanziatosi nel mancato pagamento delle spese e competenze come liquidate dal Collegio Arbitrale, senza che tale fatto sia stato portato a conoscenza della C.V.A., esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 116 R.G., l'unico rimedio unico non può che essere il ricorso alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Esclusa, infatti, la possibilità di ricorrere alla giurisdizione federale, non rimane che rivolgersi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutelare nella competente sede le proprie ragioni creditorie nei confronti della Società inadempiente e ivi vedere soddisfatte le proprie pretese economiche. - C.U. n. 818 del 21 marzo 2014 C.F. n. 15

Art. 120

L'arbitro è tenuto ad assicurare il rispetto delle regole del gioco stabilite dalla FIP nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere e controllare. Nell'esercizio delle sue funzioni l'arbitro egli deve indossare la divisa prescritta dal C.I.A. (art. 71 Reg. C.I.A.) e fornita dalla FIP, secondo quanto disposto dall'art. 76, comma 2, Reg. C.I.A., mantenendo un comportamento consono al ruolo che ricopre (art. 70 Reg. C.I.A.). Conseguentemente la condotta consistita nell'avere indossato, durante il primo intervallo di gara un sopra maglia per esprimere solidarietà ad un collega escluso dalle designazioni arbitrali, è comportamento sanzionabile si sensi degli artt. 70 e 76 Reg. C.I.A. e 120 R.G. - C.U. n. 1478 del 22 maggio 2013 C.G.N. n. 79

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 120 R.G. l'arbitro che dopo avere rifiutato di dirigere una gara di basket per infortunio, in pari data, in qualità di arbitro della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per la quale risultava pure tesserato, dirigeva una gara valevole per il Campionato di calcio di Serie D. - *C.U. n. 1012 del 20 febbraio 2013 C.G.N. n. 52*

Art. 121

Nessuna sanzione va applicata ai sensi dell'art. 121 R.G. nei confronti del cronometrista o dell'ufficiale di gara che abbia giustificato il ritardo con cui si sia presentato prima dell'inizio della gara - C.U. n. 532 del 4 febbraio 2011 C.G.N. n. 71; C.U. n. 533 del 4 febbraio 2011 C.G.N. n. 72; C.U. n. 837 del 2 maggio 2011 C.G.N. n. 94

Va sanzionato con l'ammonizione ai sensi degli artt. 79 Reg. C.I.A. e 121 R.G. l'arbitro che comunichi la propria indisponibilità a dirigere una gara solo poche ore prima dell'inizio della stessa. - *C.U. n. 76 del 17 luglio 2012 C.G.N. n. 3*

Art. 122

Va applicata la sanzione della deplorazione di cui all'art. 122 R.G. nei confronti dell'arbitro che abbia rivolto parole irriguardose nei confronti dell'osservatore C.I.A. - C.U. n. 525 del 19 gennaio 2010 C.G.N. n. 112

Art. 123

Ai sensi dell'art. 123 R.G. va sospeso per violazione delle norme regolamentari previste dal CIA, in maniera specifica della normativa attinente l'uso e la presenza nei Social Network come Facebook (art. 14 Norme Comportamento Arbitri 2009/2010), l'arbitro che intrattenga una conversazione telematica in un social network accessibile ad altri - C.U. n. 553 del 26 gennaio 2010 C.G.N. n. 118

Va sospeso ex art 123 R.G. l'arbitro che non si presenti reiteratamente (per oltre quattro gare) sul campo di gioco e non dia alcuna giustificazione della propria assenza; viceversa non può essere sanzionato il comportamento dell'arbitro che non abbia accettato la designazione comunicatagli solo due giorni prima della gara - C.U. n. 558 del 28 gennaio 2010 C.G.N. n. 120; C.U. n. 559 del 28 gennaio 2010 C.G.N. n. 121; C.U. n. 714 del 8 aprile 2011 C.G.N. n. 85

Rientra nei compiti dei direttori di gara non solo quello di assicurare il corretto svolgimento dell'evento sportivo, dal punto di vista tecnico, ma anche quello di vigilare affinché nulla di pregiudizievole o di antisportivo possa avvenire dal momento in cui le squadre entrano in campo e fino a quando ne escono. Il comportamento omissivo degli arbitri, i quali non abbiano adottato alcuna iniziativa idonea ad impedire che un'atleta di colore venisse reiteratamente offesa con le parole negra di merda, scimmia, ritorna in Africa..., oltre che attinta da uno sputo, va pertanto sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 123 R.G. - *C.U. n. 186 del 29 luglio 2011 C.F. n. 6*

L'ufficiale di campo che, regolarmente designato per una gara di campionato, non si sia presentato sul campo di gioco, va sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 123 R.G. non costituendo valida giustificazione una svista nella lettura della designazione inviatagli a mezzo sms. - *C.U. n. 506 del 20 ottobre 2011 C.G.N. n. 45*

L'arbitro che, regolarmente designato per una gara di campionato, non si sia presentato sul campo di gioco, senza avvertire della propria indisponibilità e senza addurre alcuna valida giustificazione, va sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 123 R.G. - *C.U. n. 1026 del 26 gennaio 2012 C.G.N. n. 77*

Ai sensi dell'art. 123 R.G. va disposta la sospensione di un arbitro che risulti sottoposto ad indagini penali per violazione della disciplina degli stupefacenti. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, R.G. "Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza"; inoltre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del Regolamento C.I.A. "i tesserati C.I.A. devono risultare di ineccepibile condotta morale e civile ed essere in possesso di tali requisiti sia all'atto di tesseramento che per tutta la durata dello stesso"; infine, gli atti di vandalismo commessi in occasione di una gara che abbiano comportato danni alla struttura degli impianti di gioco vanno sanzionati e risarciti qualora documentati e richiesti (art. 25, 15 a R.G.). - C.U. n. 1275 del 22 marzo 2012 C.G.N. n. 103

Il tesserato C.I.A. responsabile della violazione degli articoli 2, 38 e 39 R.G. per aver proferito dichiarazioni e considerazioni lesive del C.I.A. e del suo Presidente va

sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 123 R.G. - *C.U. n. 267 del 18 settembre 2012 C.G.N. n. 20*

La tesserata C.I.A. che nel corso di una gara offenda l'onorabilità e il decoro sia degli arbitri della gara che della Federazione Italiana Pallacanestro va sanzionata ai sensi degli artt. 70 e 123 Reg. C.I.A. - *C.U. n. 1250 del 10 aprile 2013 C.G.N. n. 70*

Va sanzionato per violazione dei principi di lealtà e correttezza ai sensi degli artt. 2, 39 e 123 R.G. l'arbitro che abbia comunicato tramite sms ai competenti organi federali, al termine della gara, un risultato diverso da quello effettivo, omettendo poi di comunicare l'interruzione dell'incontro, asserendo che tale errore fosse da attribuire esclusivamente alla concitazione del momento e non già ad una precisa volontà di falsificare deliberatamente il risultato dell'incontro. *C.U. n. 105 del 24 luglio 2013 C.G.N. n. 4*

REGOLAMENTO ESECUTIVO

Art. 3

Qualora una società non abbia rispettato i termini di invio dei moduli di tesseramento a mezzo raccomandata a.r. secondo quanto previsto dall'art. 3 R.E. e dalle disposizioni organizzative della Federazione Italiana Pallacanestro ed abbia poi completamente ignorato la determinazione dell'Ufficio Tesseramento Atleti della F.I.P. con cui si comunicava l'impossibilità per le giocatrici di partecipare alla gara prevista per la domenica successiva, in quanto il loro tesseramento non poteva essere perfezionato per mancanza della documentazione necessaria, le giocatrici che abbiano ugualmente partecipato all'incontro vanno considerate in posizione irregolare e la gara va omologata con il risultato di 0-20 per la società inadempiente, cui va altresì applicata la penalizzazione di un punto in classifica (art. 16 R.G.), stante l'evidente volontarietà di non considerare ostativa alla partecipazione delle atlete straniere la determinazione dell'Ufficio tesseramento. - C.U. n. 227 del 25 ottobre 2006 C.G.N. n. 8

La prova documentale della spedizione della richiesta di tesseramento suppletivo di un atleta consente di ritenere perfezionato il tesseramento medesimo. L'art. 3, comma 1, R.E., in ordine ai termini ed alle modalità di tesseramento, statuisce che "entro i termini perentori fissati dalla F.I.P." i moduli di tesseramento, debitamente sottoscritti, "dovranno essere spediti" a cura delle società interessate all'Ufficio Tesseramento competente. - C.U. n. 500 del 3 febbraio 2009 C.G.N. n. 57

Art. 4 - 4 bis

Lo status del "giovane di serie professionista" non è previsto dalle norme federali e non può essere introdotto con operazione additiva; pertanto, il "giovane di serie" che stipula contratto da professionista perde definitivamente il suo status per acquisire, in toto, quello di giocatore professionista. - C.U. n. 672 del 27 marzo 2007 C.F. n. 44

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, R.E. l'atleta di categoria giovanile può essere tesserato anche in aggiunta a due atleti di categoria senior purché sia rispettato il limite del numero massimo di tesseramenti stabilito dall'art. 6 comma 1 per ogni atleta: due fino a quando l'atleta non sia stato inserito nella lista elettronica ed uno dopo l'inserimento in detta lista - C.U. n. 354 del 24 novembre 2010 C.F. 34

Art. 9

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, R.E., i giocatori già tesserati come professionisti (o giovani di serie) possono tesserarsi, nella stagione successiva a quella della retrocessione, esclusione o non ammissione, per altra società professionistica stipulando altro contratto anche in assenza di nulla osta della società retrocessa, esclusa o non ammessa, con conseguente automatico scioglimento del vincolo di tesseramento che legava l'atleta con tale società - *C.U. n. 222 del 30 settembre 2009 C.F. n. 24*

Art. 11

Va omologata con il risultato conseguito sul campo (previa revoca dell'omologazione con il risultato di 0-20) la gara cui abbia partecipato in posizione regolare l'allenatore la cui richiesta di tesseramento a mezzo FIP-Online, risulti da accertamenti effettuati dal gestore di sistema, tramite "tracciabilità informatica", tempestivamente inoltrata. - C.U. n. 429 del 4 gennaio 2008 C.G.N. n. 37; C.U. n. 699 dell'11 aprile 2008 C.G.N. n. 70

Art. 12

Il divieto di trasferimento per gli atleti senior di cui all'art. 12, 4° comma R.E., riguarda i giocatori che siano stati tesserati "per la prima volta" per la società cedente. Le parole "per la prima volta" sono riferite, infatti, al tesseramento dell'atleta, non al momento in cui quest'ultimo è divenuto senior, circostanza del tutto indifferente per la disposizione in esame. - C.U. n. 1036 del 7 giugno 2007 C.F. n. 54

Art. 13

La disposizione di cui agli artt. 3 e 13 R.E. secondo cui il tesseramento può avvenire "comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara" richiamano un termine limite meramente eventuale e residuale, da osservarsi nella ipotesi che le Disposizioni Organizzative Annuali di riferimento per l'anno in corso, non abbiano disposto nulla in proposito. I termini stabiliti dalle D.O.A. come previsto dagli artt. 3 e 13 R.E. sono perentori e non meramente ordinatori. - *C.U. n. 369 del 6 dicembre 2006 C.F. n. 33*

Art. 14

Ai sensi dell'art. 14 R.E., nel caso in cui la società non si iscrive al campionato seniores cui aveva diritto ovvero rinuncia a partecipare o venga esclusa per cause non imputabili ai giocatori, questi possono chiedere il tesseramento ad altra società, talché è conforme alla normativa in vigore il provvedimento della Commissione Tesseramento che abbia consentito lo "svincolo" della atleta ed il tesseramento per altra società a seguito della mancata partecipazione al Campionato di Serie A2 Femminile non imputabile alla giocatrice, bensì alla dirigenza della società sportiva. - C.U. n. 355 del 29 novembre 2006 C.F. n. 32; C.U. n. 582 dell'1 marzo 2007 C.F. n. 36; C.U. n. 583 dell'1 marzo 2007 C.F. n. 37

Ai sensi dell'articolo 14 R.E. "nel caso in cui una società non si iscriva al campionato seniores cui aveva diritto oppure a quelli giovanili per i quali ha tesserato giocatori nell'età prevista da tale categoria ... i giocatori per la stessa tesserati possono chiedere il tesseramento ad altra società ...". Tale disposizione assicura agli atleti di giocare nel Campionato cui hanno diritto di partecipare in ragione della loro età

indipendentemente dalle decisioni (contrarie) assunte dalla società per la quale sono tesserati. - C.U. n. 317 del 4 dicembre 2008 C.F. n. 18

Art. 15

Ai sensi dell'art. 15 R.E. "il mancato utilizzo di un giocatore per un intero anno sportivo ... determina lo scioglimento del tesseramento dalla società di appartenenza". Ha pertanto diritto allo svincolo il tesserato che per l'intero anno sportivo non sia mai stato convocato in alcuna partita ufficiale, né abbia partecipato ad alcun allenamento. - C.U. n. 462 del 22 gennaio 2009 C.F. n. 23

Art. 16

L'atleta minorenne per conseguire positiva delibazione dell'istanza di svincolo deve fornire la prova del trasferimento ad altra sede dell'intero nucleo familiare; solo il trasferimento di residenza della propria famiglia e non soltanto mere esigenze determinate da "motivi di studio, familiari o di lavoro", dipendenti dall'esclusiva volontà dell'atleta, giustificano la concessione dello svincolo. - *C.U. n. 301 del 15 novembre 2006 C.F. n. 26*

La competenza a decidere in ordine alle istanze di svincolo è attribuita dall'art. 16 R.E. alla Commissione Tesseramento il cui provvedimento è impugnabile dalle parti interessate dinanzi all'organo di secondo grado. L'art. 60, lett. d, R.G. definisce la Commissione Tesseramento organo di giustizia le cui competenze sono previste dall'art. 102 R.G. oltre che dall'art. 53 dello Statuto. La funzione svolta dalla Commissione Tesseramento è pertanto giurisdizionale, talché, esauriti i gradi di giudizio, le domande di svincolo non possono essere più riproposte nella medesima stagione sportiva e con le medesime motivazioni, nel rispetto del generale principio del "ne bis in idem". - C.U. n. 471 del 18 gennaio 2007 C.F. n. 35

Il semplice trasferimento di residenza non costituisce condizione idonea e sufficiente per autorizzare lo svincolo di un atleta; l'art. 16 R.E. consente infatti un nuovo tesseramento "quando sia trascorso almeno un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di giocatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare". - C.U. n. 584 dell'1 marzo 2007 C.F. n. 38

In mancanza di un'assoluta necessità di cambiare la residenza per uno dei motivi previsti dal del Regolamento, la domanda di svincolo è legittimamente disattesa. - C.U. n. 224 del 18 ottobre 2007 C.F. n. 17

L'art. 16 R.E. non prevede alcuna discrezionalità nell'esame delle motivazioni addotte per le domande di svincolo; pertanto, nello spirito di tassatività e rigorosità dei principi che animano il contenuto di detto del Regolamento, gli organi competenti sono tenuti a verificare unicamente se esistano o meno le condizioni previste dalla normativa per ottenere lo svincolo stesso e, ove esse esistano, se le condizioni medesime siano documentate. In presenza delle condizioni previste e della prova della loro esistenza il diniego di svincolo è da ritenere illegittimo. - *C.U. n. 222 del 18 ottobre 2007 C.F. n. 15*

L'art. 16 R.E. prevede espressamente lo svincolo del giocatore dalla originaria società che lo ha tesserato, nella ipotesi in cui si debba trasferire in altra residenza per ragioni di studio, di lavoro o familiari. E' evidente che tale norma al fine di conciliare le esigenze personali del giocatore con gli interessi della società che lo ha tesserato, tende a limitare il danno della società per la perdita del giocatore solo ai casi in cui

siano effettivamente compromessi interessi preminenti dello stesso. Per l'ipotesi dello studio pertanto, il giocatore deve provare la necessità di trasferire la propria residenza nel luogo in cui può realizzare in via esclusiva il suo interesse allo studio, con l'obbligo di provare che non ha alternative, non potendo realizzare altrimenti lo stesso interesse nel luogo in cui si trovava prima del trasferimento. - *C.U. n. 224 del 18 ottobre 2007 C.F. n. 17*

I termini prescritti dall'art. 16, comma 1, R.E. F.I.P. (che consente al giocatore 'non professionista' o di categoria giovanile che trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro in Comune di altra Regione e/o di altra Provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere un nuovo tesseramento quando sia trascorso almeno un anno dall' effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di giocatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare), devono essere decorsi alla data di accoglimento della domanda di nuovo tesseramento e non alla data della sua presentazione - *C.U. n. 223 del 30 settembre 2009 C.F. n. 25*

Art. 37

Costituisce violazione dell'art. 37 R.E. e dell'art. 43, primo comma, lett. d) R.G. (frode sportiva) il rilascio di una dichiarazione sottoscritta da un atleta straniero che, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (tesseramento FIP), abbia asserito di non aver mai giocato presso Federazioni straniere, pur essendo a conoscenza di essere tesserato in altra Federazione straniera. - C.U. n. 905 del 10 maggio 2007 C.G.N. n. 97; C.U. n. 908 del 10 maggio 2007 C.G.N. n. 98; C.U. n. 1058 del 14 giugno 2007 C.G.N. n. 114; C.U. n. 1109 del 26 giugno 2007 C.G.N. n. 117; C.U. n. 9 del 05 luglio 2007 C.G.N. n. 1; C.U. n. 43 del 18 luglio 2007 C.G.N. 4; C.U. n. 55 del 25 luglio 2007 C.G.N. n. 6; C.U. n. 129 dell'11 settembre 2007 C.G.N. n. 9; C.U. n. 248 del 25 ottobre 2007 C.G.N. n. 12

Art. 41

L'art. 41 3° comma R.E., a norma del quale "non è possibile il tesseramento suppletivo per squadre della Categoria Eccellenza per gli atleti che abbiano effettivamente partecipato ai campionati giovanili della stessa categoria", non impedisce il tesseramento suppletivo agli atleti che abbiano partecipato alle fasi preliminari di qualificazione disputate anteriormente al campionato. - C.U. n. 479 del 17 gennaio 2008 C.F. n. 30

Viola il disposto dell'art. 41 R.E. la società che iscriva a referto come "scorer" con funzioni di rilevamento dati tecnici un tesserato privo della qualifica di "allenatore" richiesta indefettibilmente da detta norma. Per i campionati nazionali infatti la funzione di "scorer" o "addetto alle statistiche" può essere svolta esclusivamente dal "2° aiuto allenatore" e non dal dirigente accompagnatore, diversamente da quanto previsto per i campionati regionali dal successivo art. 42, comma 2, R.E., in base al quale "possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati della Società a qualsiasi titolo" - C.U. n. 284 dell'8 novembre 2010 C.F. n. 10

Art. 44

Per la regolarità dell'iscrizione a referto dell'aiuto allenatore, è sufficiente che lo stesso sia tesserato F.I.P. e che il suo nome sia inserito nello statino gare". - C.U. n. 246 del 15 novembre 2005 C.F. n. 17; C.U. n. 267 del 3 novembre 2006 C.G.N. n. 15

Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, R.E., un allenatore tesserato in esclusiva non può sottoscrivere nello stesso anno sportivo altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza. Conseguentemente è da ritenere irregolare la partecipazione a gare in violazione della disposizione anzidetta. Tale comportamento costituisce altresì atto di frode sportiva ex art. 43, comma 1, lettera c) R.G. avendo il tesserato in posizione irregolare fatto affidamento sulla circostanza che quasi certamente tutto sarebbe passato inosservato, ritenendo di potere sfuggire al controllo del giudice sportivo competente, come già avvenuto in precedenza. - *C.U. n. 39 del 18 luglio 2006 C.G.N. n. 1*

Va omologata con il risultato conseguito sul campo la gara preventivamente omologata con il risultato di 0-20 per la partecipazione alla stessa in qualità di allenatore una tesserata priva della relativa qualità, atteso che l'art. 46, comma 6, R.E. consente di tesserare in qualità di "Capo Allenatore" anche uno degli "Aiuto Allenatori" che avrà la possibilità, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva, di essere regolarmente iscritto a referto in qualità di "Capo Allenatore" - C.U. n. 391 del 30 novembre 2009 C.G.N. n. 92; C.U. n. 392 del 30 novembre 2009 C.G.N. n. 93

Art. 62

La contemporanea presenza in campo di un numero di giocatrici straniere superiore a quello consentito (anche se per pochi secondi di gioco durante i quali "non è stato segnato alcun canestro, non è stato commesso alcun fallo, né è accaduto nulla di rilevante ai fini del risultato della partita" (determina comunque la posizione irregolare delle giocatrici la conseguente omologazione della gara con il risultato di 0-20 (artt. 62 e 110 R.E.). - C.U. n. 226 del 25 ottobre 2006 C.G.N. n. 7

Ai sensi dell'art. 62 R.E., "la violazione delle norme previste dall'ordinamento dei campionati in tema di partecipazione ... di giocatrici straniere in numero superiore a quello stabilito ... determina la posizione irregolare delle giocatrici"; ai fini dell'adozione del provvedimento di omologazione con il punteggio di 0-20, si richiede unicamente la partecipazione effettiva dell'atleta al gioco, e non anche che tale partecipazione abbia influito sul risultato finale. - C.U. n. 304 del 16 novembre 2006 C.G.N. n. 18

Gli artt. 62 e 110 R.E. non consentono di iscrivere al referto di gara un numero di giocatori in prestito maggiore di quattro; alla violazione di tale disposizione consegue l'omologazione della gara con il risultato di 0-20 a sfavore della squadra che ha iscritto 5 o più atleti in prestito a referto. A nulla rileva che uno o più di questi atleti siano stati o meno utilizzati durante l'incontro e se abbiano o meno influito sul risultato della partita. Le norme federali sono dettate con l'unico scopo di garantire un identico ed uniforme trattamento a tutti i tesserati e con il fine di garantire una assoluta certezza dei diritti ed obblighi degli atleti, delle società degli arbitri, dei dirigenti, di tutto il personale ausiliario. Il raggiungimento di tale finalità non consente di operare deroghe di sorta né di consentire ai tesserati di invocare l'ignoranza delle disposizioni normative ovvero lo status di società dilettantistica. - C.U. n. 612 dell'8 marzo 2007 C.F. n. 41

Ai sensi dell'art. 62 e 110 R.E. va omologata con il risultato di 20 (0 la gara in cui ciascuna squadra abbia iscritto a referto meno di sei atlete di formazione italiana, ossia di atlete "anche di cittadinanza straniera, formate nei vivai italiani, che abbiano

partecipato a campionati giovanili F.I.P. per almeno quattro stagioni sportive" - C.U. n. 275 del 20 ottobre 2009 C.G.N. n. 75

Art. 72

Va sanzionata ai sensi dell'art. 34 R.G. la violazione degli artt. 72 e 72 bis R.E. che prescrive l'obbligo della presenza del medico di servizio (da far riconoscere almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara) e dell'ambulanza durante tutto lo svolgimento della partita. - C.U. n. 445 dell'11 gennaio 2007 C.G.N. n. 43; C.U. n. 541 del 16 febbraio 2007 C.G.N. n. 56; C.U. n. 286 del 09 novembre 2007 C.G.N. n. 16

Va sanzionata ai sensi dell'art. 34, 1 b R.G. la mancata presenza del medico in violazione dell'art. 72 R.E. il quale prevede che "la società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, prima dell'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita". A tal fine è irrilevante che la società ospitante fornisca, all'occorrenza, un medico peraltro privo di documento comprovante la propria qualifica. - C.U. 301 del 28 novembre 2008 C.G.N. n. 36

Ai sensi dell'art. 72 R.E. "la società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, prima dell'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita"; ai sensi dell'art. 72 bis R.E. è obbligatoria la "presenza di una ambulanza con defibrillatore durante la disputa delle gare dei campionati professionistici e dei campionati nazionali". A tal fine "il dirigente addetto agli arbitri della società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell'ambulanza con defibrillatore e delle operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita". Qualsiasi violazione dei predetti obblighi è sanzionata ai sensi dell'art. 34 R.G. - C.U. n. 369 del 17 dicembre 2008 C.G.N. n. 46

Art. 75

Va omologato con il risultato conseguito sul campo e non con quello di 0-20 in sfavore della squadra di casa l'incontro a termine del quale gli arbitri, rientrati negli spogliatoi con ritardo per essersi fermati a discutere con un commissario di campo, non abbiano potuto usufruire di acqua calda di cui viceversa avevano regolarmente usufruito i giocatori. Va pertanto esclusa la violazione degli artt. 34, 1 c R.G. e 75 R.E. in tema di efficienza del campo di gioco. - C.U. n. 853 del 4 maggio 2009 C.G.N. n. 95

Art. 78

La gara disputata anche in minima parte senza le attrezzature indispensabili o le corrispondenti attrezzature di riserva (cronometro e sirena di fine gara) va annullata anche d'ufficio e ne va disposta la ripetizione (artt. 78 e 81 R.E.) - *C.U. n. 638 del 24 marzo 2009 C.F. n. 30*

Artt. 79 - 81

Ai sensi dell'art. 79 R.E., l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco prima e durante la gara. - *C.U. n. 285 del 9 novembre 2006 C.F. n. 23*

Ai sensi dell'art. 81 R.E. l'arbitro è l'unico giudice insindacabile della regolarità delle attrezzature e la società che non condivida la decisione adottata deve, a pena di

improcedibilità del successivo reclamo, prima dell'inizio della gara presentare agli arbitri reclamo scritto e sinteticamente motivato; in difetto di tale reclamo la società che contesti la regolarità delle attrezzature non può proporre ricorso dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale. - *C.U. n. 986 del 21 maggio 2007 C.F. n. 52*

Qualora la società che contesti la regolarità delle attrezzature (canestri) non abbia presentato agli arbitri prima dell'inizio della gara reclamo scritto e sinteticamente motivato avverso la loro decisione come disposto dall'art. 81 R.E., va dichiarato improcedibile il reclamo successivo, atteso che l'art. 81, 2 ° comma, R.E. stabilisce che la proposizione agli arbitri prima dell'inizio della gara di un reclamo scritto avverso la decisione arbitrale sulla regolarità delle attrezzature costituisce condizione di procedibilità del successivo reclamo all'Organo di giustizia di primo grado (art. 82 R.G.). - C.U. n. 550 del 15 febbraio 2008 C.G.N. n. 48

Ai sensi dell'art. 81 5° comma R.G. "nessuna gara può essere annullata d'ufficio ad eccezione di quanto previsto nell'art. 81 ultimo comma R.E." il quale a sua volta dispone che "la gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili e delle corrispondenti attrezzature di riserva". - C.U. n. 585 del 27 febbraio 2008 C.G.N. n. 57

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, R.E. "l'arbitro è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco e delle attrezzature"; tale insindacabilità è confermata dalla previsione di cui all'art. 74 9° comma R.E. secondo cui alla decisione assunta dagli arbitri di non disputare una partita per motivi attinenti la regolarità del campo da gioco non può essere opposta la precedente omologazione. - C.U. n. 585 del 27 febbraio 2008 C.G.N. n. 57

L'arbitro è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo e delle attrezzature di gioco prima e durante la gara. - C.U. n. 906 del 14 maggio 2009 C.F. n. 38

Ai sensi degli artt. 79 e 81 R.E., "l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco prima e durante la gara". Pertanto, qualsiasi protesta relativa all'asserita irregolarità del campo di gioco in ordine all'altezza dal suolo dei due canestri va correttamente disattesa, qualora non sia provata la mala fede degli arbitri od emergano prove inconfutabili in ordine alla denunciata irregolarità - *C.U. n. 459 del 22 dicembre 2009 C.G.N. n. 105*

Art. 86

È inammissibile l'istanza di revisione di cui all'art. 86 comma 4 R.G. che non sia fondata su prove attinenti a fatti o elementi successivi alla decisione. - *C.U. n. 349 dell'11 dicembre 2008 C.F. n. 21*

Art. 104

La facoltà concessa ai Comitati Regionali di organizzare i campionati di serie C2 in più gironi non implica l'interpretazione estensiva dell'art. 104 comma 2 lett. b) R.E. secondo cui nella classifica delle squadre riserva deve essere inserita, con criterio di priorità, la prima delle non promosse, per ogni girone, nel campionato di categoria immediatamente inferiore. - *C.U. n. 98 del 3 agosto 2007 C.F. n. 8*

Art. 110

La contemporanea presenza in campo di un numero di giocatrici straniere superiore a quello consentito (anche se per pochi secondi di gioco durante i quali "non è stato segnato alcun canestro, non è stato commesso alcun fallo, né è accaduto nulla di rilevante ai fini del risultato della partita" (determina comunque la posizione irregolare delle giocatrici la conseguente omologazione della gara con il risultato di 0-20 (artt. 62 e 110 R.E.). - C.U. n. 226 del 25 ottobre 2006 C.G.N. n. 7

Alla simultanea presenza in campo di giocatrici straniere tesserate per una società in numero superiore a quello massimo consentito dall'art. 110 comma 7 R.E. consegue l'omologazione della gara con il punteggio di 0(20, a nulla rilevando che la presenza in campo di un numero di atlete in posizione irregolare si sia verificata per pochissimi secondi e non abbia concretamente influito sull'esito della gara vinta dalla squadra ricorrente con oltre 40 punti di vantaggio. - C.U. n. 242 del 27 ottobre 2006 C.F. n. 17

L'art. 110 R.E. in base al quale non possono essere schierate in campo simultaneamente più di tre giocatrici straniere (mentre ne è consentita l'iscrizione a referto in numero di quattro) non ammette deroghe. - C.U. n. 304 del 16 novembre 2006 C.G.N. n. 18

L'art. 110, secondo comma R.E. dispone che "E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero maggiori di atleti tesserati in prestito rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti", e che l'art. 62 R.E., terzo comma, dispone che "... in tutte le violazioni alle norme di partecipazione alle gare contemplate dall'art. 110, ... la posizione irregolare è determinata dalla semplice iscrizione a referto indipendentemente da fatto che i tesserati in difetto abbiano preso parte effettivamente alla gara". - C.U. n. 561 del 21 febbraio 2007 C.G.N. n. 64

Gli artt. 62 e 110 R.E. non consentono di iscrivere al referto di gara un numero di giocatori in prestito maggiore di quattro; alla violazione di tale disposizione consegue l'omologazione della gara con il risultato di 0-20 a sfavore della squadra che ha iscritto 5 o più atleti in prestito a referto. A nulla rileva che uno o più di questi atleti siano stati o meno utilizzati durante l'incontro e se abbiano o meno influito sul risultato della partita. Le norme federali sono dettate con l'unico scopo di garantire un identico ed uniforme trattamento a tutti i tesserati e con il fine di garantire una assoluta certezza dei diritti ed obblighi degli atleti, delle società degli arbitri, dei dirigenti, di tutto il personale ausiliario. Il raggiungimento di tale finalità non consente di operare deroghe di sorta né di consentire ai tesserati di invocare l'ignoranza delle disposizioni normative ovvero lo status di società dilettantistica. - C.U. n. 612 dell'8 marzo 2007 C.F. n. 41

Ai sensi dell'art. 62 e 110 R.E. va omologata con il risultato di 20 (0 la gara in cui ciascuna squadra abbia iscritto a referto meno di sei atlete di formazione italiana, ossia di atlete "anche di cittadinanza straniera, formate nei vivai italiani, che abbiano partecipato a campionati giovanili F.I.P. per almeno quattro stagioni sportive" - C.U. n. 275 del 20 ottobre 2009 C.G.N. n. 75

Art. 112

È devoluta alla Commissione Vertenze Arbitrali la mera verifica della presenza e del rispetto delle condizioni di cui all'art. 112, commi 3 e 4 R.G., e successivamente all'esame della Commissione Giudicante Nazionale la sola verifica della correttezza dell'operato della Commissione Vertenze Arbitrali. È preclusa agli organi di giustizia federale ogni possibilità di procedere ad una valutazione di eventuali errori *in*

procedendo e/o in judicando, sollevati dalle parti nel giudizio - C.U. n. 634 del 24 febbraio 2010 C.G.N. n. 141

Art. 113

In caso di parità fra due o più squadre al termine della fase ad orologio, i criteri dettati dall'art. 113 R.E. vanno applicati facendo riferimento alla precedente fase di qualificazione nella quale tutte le squadre possono vantare un egual numero di partite giocate ed eguali condizioni di partecipazione - *C.U. n. 779 del 12 aprile 2010 C.F. n. 66*

Artt. 116 - 117

Ai sensi dell'art. 116 R.E. nel caso in cui una delle due squadre non si sia presentata regolarmente in campo, questa è considerata rinunciataria e la gara è omologata con il risultato di 0-20 a suo svantaggio, a meno che non venga riconosciuto che l'assenza sia dovuta a "causa di forza maggiore", riconoscimento che, ai sensi del successivo art. 117 R.E., deve essere richiesto dalla società interessata mediante invio di telegramma all'Organo federale competente per l'omologazione della gara, entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara. - C.U. n. 431 del 4 gennaio 2008 C.G.N. n. 39

Qualora siano accertati l'adempimento dell'onere procedimentale di cui all'art. 117 R.E., nonché la ritualità e la tempestività della comunicazione al Settore Agonistico della FIP della sussistenza della causa di forza maggiore e dell'oggettiva impossibilità di raggiungere il luogo dell'incontro a causa delle critiche condizioni metereologiche, appare corretta la decisione di disporre la ripetizione (*rectius*: il differimento) della gara. - *C.U. n. 452 dell'11 gennaio 2008 C.F. n. 27*

Vanno considerati regolari i tesseramenti qualora i relativi modelli siano stati consegnati all'agenzia di spedizione (o postalizzati) in data anteriore a quella in cui è stata disputata la gara - C.U. n. 610 del 15 febbraio 2010 C.G.N. n. 133 È del tutto legittima la decisione adottata da un Comitato Regionale di inibire ai Dirigenti che non abbiano partecipato al "Corso per Dirigente Accompagnatore", compresi Presidenti di Società e Dirigenti Responsabili, di iscriversi a referto nelle gare e conseguentemente legittimo il comportamento degli arbitri di gara che tale determinazione hanno fatto rispettare - C.U. n. 328 del 18 novembre 2010 C.F. n. 30

REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE

Ai sensi dell'art. 26, 2° comma, del Reg. Esecutivo Gare, è insindacabile il giudizio dell'arbitro di sospendere un incontro per impraticabilità del terreno di gioco, "qualora ritenga vi sia pericolo per l'incolumità delle persone ... o non vi sia garanzia dello svolgimento della gara per atleti e pubblico in completa sicurezza". C.U. n. 1062 del 13 febbraio 2012 C.G.N. n. 79

Ai sensi degli artt. 36 Reg. Es. Gare e 34 R.G. l'obbligo della presenza dell'ambulanza, e del relativo personale di servizio, durante la disputa delle gare dei Campionati nazionali professionistici e non professionistici costituisce regola così cogente da prevedere, in caso di violazione, l'impossibilità di disputare la gara, con la conseguente perdita della gara e della penalizzazione dei punti in classifica a carico della società ospitante - C.U. n. 544 del 8 febbraio 2011 C.G.N. n. 74

Ai sensi dell'art. 41 R.E. Gare a.s. 2010/2011, che rinvia agli artt. 16, 40 ter e 42 R.G., va omologata con il risultato di 0 – 20, la gara di campionato cui partecipi in posizione irregolare un tesserato iscritto a referto come scorer pur non avendo la qualifica richiesta dalla relativa disposizione normativa: Nei campionati nazionali professionistici le funzioni di secondo aiuto allenatore devono essere assolte esclusivamente da tesserati CNA con qualifica minima di "allenatore" - C.U. n. 229 del 19 ottobre 2010 C.G.N. n. 50

Comprovate esigenze di forza maggiore che abbiano impedito il regolare svolgimento di una gara, ne determinano la ripetizione ai sensi degli artt. 64 R.E. Gare e 2.3 R.G. - C.U. n. 1015 del 21 febbraio 2013 C.G.N. n. 54

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 16 bis

La legittimazione attiva a proporre ricorso avverso l'esclusione dalle candidature è attribuita dall'art. 16 bis comma 4 R.O. unicamente al candidato che ne abbia interesse. - C.U. n. 375 del 18 dicembre 2008 C.F. n. 22

Art. 48

L'articolo 48, comma 2 R.O., va interpretato nel senso che l'eventuale decadenza anticipata degli Organi Regionali determina la caducazione non solo degli organismi federali di nomina regionale ma anche di quegli organismi in cui la scelta, sia stata operata "d'intesa" fra gli organi regionali e quelli del Comitato provinciale. Anche in tale caso si determina infatti il venir meno, con la decadenza dell'organo che ha partecipato in modo attivo nella scelta, di quel rapporto fiduciario che la norma intende salvaguardare nell'esercizio delle funzioni proprie degli organismi federali - *C.U. 938 dell'11 maggio 2010 C.F. n. 75*

Art. 135 ter

Ai sensi dell'art. 135 ter R.O. solo un giocatore "senior" ha diritto allo svincolo dalla società di appartenenza che abbia rinunciato a partecipare al campionato di serie B maschile, perché, altrimenti opinando, non avrebbe più modo di praticare il gioco della pallacanestro; viceversa altro atleta che, pur qualificato "senior" dalla vigente normativa, possa, in ragione dell'età, partecipare a campionati Under 21 d'Eccellenza e Regionali, non ha titolo a conseguire lo svincolo, in quanto in possesso di requisiti che gli consentono di proseguire ugualmente la pratica sportiva. - C.U. n. 223 del 18 ottobre 2007 C.F. n. 16

Art. 136

L'art. 136 R.O. consente alle società partecipanti ai campionati federali la presentazione dell'istanza al Consiglio Federale finalizzato al trasferimento di sede soltanto nel caso di mancanza di un adeguato impianto di gioco oppure per poter svolgere idonea azione promozionale. Al di fuori di tali ipotesi l'istanza non può che essere rigettata. - C.U. n. 118 del 24 luglio 2012 C.G.N. n. 6

Art. 155

L'art. 155 R.O. consente di individuare, nel primo comma, i tesserati in senso stretto attraverso una elencazione analitica e, nel secondo comma, i tesserati cosiddetti

"assimilati" o "equiparati" tra i quali vengono ricompresi tutti quei soggetti "che comunque svolgono un'attività in qualsiasi organo od organismo della F.I.P. o Società affiliata o Associazione riconosciuta". - C.U. n. 682 del 29 marzo 2007 C.G.N. n. 83

REGOLAMENTO C.I.A

Art. 5

Il Consiglio Direttivo CIA non ha alcun obbligo di completare il numero degli arbitri qualora, sulla base di valutazioni di natura organizzativa, avvalendosi del potere ampiamente discrezionale attribuitogli ritenga sufficiente il numero degli arbitri già designati per la copertura delle gare. - C.U. n. 746 del 19 aprile 2007 C.F. n. 48

Il Consiglio direttivo del Comitato Italiano Arbitri, ai fini della redazione della graduatoria degli Arbitri e della relativa delibera di cui all'art. 5, comma g, del Regolamento C.I.A., si deve avvalere delle "valutazioni degli Osservatori, espresse in giudizi di merito, attribuiti singolarmente per ognuna delle 32 voci, articolate in 4 gruppi, di cui si compone il Rapporto di valutazione della prestazione arbitrale. A ciascuno dei 4 gruppi, del citato rapporto di Valutazione, è attribuito un peso valutativo percentualmente diverso rispetto alla globalità, privilegiando su tutti il gruppo riguardante la Tecnica – Conoscenza Regole ed interpretazioni, secondo la seguente scala di valori: 1) Aspetto/forma fisica 10%; 2) Attitudine e disciplina: 30%; 3) Tecnica – conoscenza regole ed interpretazione: 40%; 4) Meccanica: 20%.". - C.U. n. 125 del 25 luglio 2012 C.G.N. n. 7; C.U. n. 127 del 25 luglio 2012 C.G.N. n. 9; C.U. n. 133 del 26 luglio 2012 C.G.N. n. 11; C.U. n. 144 del 30 luglio 2012 C.G.N. n. 14

Art. 19

Gli artt. 19 e 70 Reg. C.I.A. prescrivono rispettivamente – tra i requisiti per il tesseramento ("l'ineccepibile condotta morale e civile" ed "un comportamento consono al ruolo che [gli arbitri] ricoprono"; conseguentemente i fatti addebitati e sanzionati in sede penale ad un arbitro hanno, per la particolare delicata funzione rivestita, rilievo e riflessi anche in sede disciplinare - *C.U. n. 782 del 12 aprile 2010 C.F. n. 69*

Art. 20

In virtù di quanto disposto dall'art. 20.2 del Reg. C.I.A. l'inserimento in fascia di serie A non comporta un passaggio di "categoria", ma un passaggio di fascia (da B ad A) all'interno della stessa categoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 35 del Reg. C.I.A.. - C.U. n. 126 del 25 luglio 2012 C.G.N. n. 8

Art. 30

Ai sensi dell'art. 30 Reg. C.I.A. va disposta l'esclusione dalle liste nazionali dell'arbitro che non si sia presentato ai raduni tecnici predisposti dal C.I.A. senza giustificare la propria assenza - *C.U. n. 300 del 27 ottobre 2009 C.G.N. n. 81*

L'art. 30 Regolamento C.I.A., sui doveri degli arbitri e degli ufficiali di campo, non esclude la competenza dell'Ufficio della Procura Federale in ordine all'espletamento di indagini volte ad accertare eventuali violazioni dei principi i lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 39 R.G. da parte degli arbitri. - *C.U. n. 1605 del 15 maggio 2012 C.G.N. n. 129; C.U. n. 1606 del 15 maggio 2012 C.G.N. n. 130*

Art. 36

Su tale ultimo punto, l'art. 36 comma 2 Reg. C.I.A., prevede in capo al Consiglio Direttivo del C.I.A. la possibilità di valutare discrezionalmente la ricorrenza di condizioni idonee a poter derogare ai limiti dell'età quale causa di esclusione dalle liste degli arbitri; detto potere ampiamente discrezionale non è sindacabile dalla Commissione Giudicante Nazionale. - C.U. n. 128 del 25 luglio 2012 C.G.N. n. 10

L'arbitro che abbia superato i limiti d'età previsti dall'art. 34 Reg. C.I.A. non può conseguire la promozione alla categoria superiore. Il successivo art. 36 dello stesso regolamento stabilisce poi che "ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età degli Arbitri ed Ufficiali di campo, si fa riferimento a quella compiuta alla data del 30 giugno di ciascun anno di riferimento". - C.U. n. 970 del 12 febbraio 2013 C.G.N. n. 45

Art. 42

Ai sensi dell'art. 42 Reg. C.I.A., i commissari nazionali sono valutati nel corso dell'anno sportivo senza che tale valutazione sia ancorata a schemi fissi e/o a rigorosi metodi di classificazione, trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale; pertanto va confermata la valutazione di inidoneità di un commissario nazionale formulata sulla base di elementi di valutazione concretamente verificabili e non meramente arbitrari. - C.U. n. 326 del 22 novembre 2006 C.F. n. 29

Art. 77

Vanno sanzionati con l'ammonizione ai sensi degli artt. 77 Reg. C.I.A. e 121 R.G. gli arbitri che in occasione di una gara del Campionato di Serie C, siano giunti in ritardo nella struttura di gioco - C.U. n. 354 del 18 novembre 2009 C.G.N. n. 83; C.U. n. 637 del 25 febbraio 2010 C.G.N. n. 142; C.U. n. 638 del 25 febbraio 2010 C.G.N. n. 143; C.U. n. 639 del 25 febbraio 2010 C.G.N. n. 144; C.U. n. 750 del 31 marzo 2010 C.G.N. n. 161

Vanno sanzionati con l'ammonizione ai sensi degli artt. 77 Reg. C.I.A. e 121 R.G. gli ufficiali di campo che in occasione di una gara di Campionato, siano giunti in ritardo nella struttura di gioco - C.U. n. 426 del 10 dicembre 2009 C.G.N. n. 98; C.U. n. 427 del 10 dicembre 2009 C.G.N. n. 99; C.U. n. 428 del 10 dicembre 2009 C.G.N. n. 100; C.U. n. 527 del 19 gennaio 2010 C.G.N. n. 114; C.U. n. 537 del 21 gennaio 2010 C.G.N. n. 115; C.U. n. 538 del 21 gennaio 2010 C.G.N. n. 116; C.U. n. 552 del 26 gennaio 2010 C.G.N. n. 117; C.U. n. 629 del 23 febbraio 2010 C.G.N. n. 138; C.U. n. 630 del 23 febbraio 2010 C.G.N. n. 139; C.U. n. 631 del 23 febbraio 2010 C.G.N. n. 140; C.U. n. 508 del 26 gennaio 2011 C.G.N. n. 68

Va sanzionato con la sospensione ai sensi degli artt. 77 Reg. C.I.A. e 123 R.G. l'ufficiale di campo che in violazione dell'obbligo di giungere sul campo di gioco almeno con un'ora di anticipo rispetto all'inizio della gara, non si presenti e non dia alcun avviso agli ufficiali di gara della propria assenza e delle ragioni del proprio impedimento - C.U. n. 585 del 9 febbraio 2010 C.G.N. n. 127; C.U. n. 589 del 9 febbraio 2010 C.G.N. n. 131; C.U. n. 935 dell'11 maggio 2010 C.G.N. n. 177; C.U. n. 202 del 6 ottobre 2010 C.G.N. n. 46

Va sanzionato con l'ammonizione ai sensi degli artt. 71 e 77 Reg. C.I.A. e 121 R.G. l'ufficiale di campo che in occasione di una gara del Campionato di Serie C, sia giunto in ritardo nella struttura di gioco (45 minuti prima dell'inizio della gara), indossando

una divisa non corretta per l'assolvimento del proprio compito - *C.U. n. 298 del 27 ottobre 2009 C.G.N. n. 79*

Va sanzionato con l'ammonizione ai sensi degli artt. 77 Reg. C.I.A. e 121 R.G. l'ufficiale di campo che in occasione di una gara del Campionato di Serie C, sia giunto in ritardo nella struttura di gioco (25 minuti prima dell'inizio della gara), assolvendo poi il proprio compito un maniera poco motivata e superficiale - *C.U. n. 299 del 27 ottobre 2009 C.G.N. n. 80; C.U. n. 586 del 9 febbraio 2010 C.G.N. n. 128; C.U. n. 587 del 9 febbraio 2010 C.G.N. n. 130*

Art. 78

Ai sensi dell'art. 78 Reg. C.I.A. va sanzionato con la deplorazione il ritardato invio dopo il termine prescritto del referto da parte degli arbitri - *C.U. n. 680 dell'11 marzo 2010 C.G.N. n. 148; C.U. n. 681 dell'11 marzo 2010 C.G.N. n. 149*

Art. 83

Il Regolamento C.I.A. prevede in capo alla Commissione Italiana Arbitri, la sola possibilità di deferire alla Commissione Giudicante Nazionale (art. 83 Reg. C.I.A.) fattispecie relative a comportamenti e/o atti posti in essere da propri tesserati aventi natura esclusivamente tecnica, oltre ai casi tassativamente indicati dal Reg. C.I.A. agli artt. 72, 73, 77, 78, 79, 80, 82 e 87, e non al contrario, la possibilità di sovrapporsi alla Procura Federale nella verifica, indagine e vaglio di fattispecie disciplinari di altra natura e genere. - C.U. n. 336 del 21 settembre 2011 C.G.N. n. 29

Art. 85

La disposizione di cui all'art. 85 del Regolamento C.I.A. secondo cui gli arbitri sono valutati dagli osservatori, con le modalità previste dal presente regolamento, secondo i criteri di valutazione stabiliti dal Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri, all'inizio dell'anno sportivo, sancisce, non il principio della immodificabilità assoluta dei criteri di valutazione, bensì il principio in forza del quale nel corso del medesimo anno sportivo non possono essere apportate modifiche sostanziali ai criteri di valutazione finalizzate alla determinazione della graduatoria di merito, rilevanti ai fini delle promozioni e delle retrocessioni. - C.U. n. 1403 del 19 aprile 2012 C.G.N. n. 119; C.U. n. 1404 del 19 aprile 2012 C.G.N. n. 120; C.U. n. 1488 del 3 maggio 2012 C.G.N. n. 124; C.U. n. 1489 del 3 maggio 2012 C.G.N. n. 125

Art. 86

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, Reg. C.I.A., nel caso di esclusione dalle liste, il tesserato può proporre ricorso alla C.G.N., qualora egli "ravvisi una errata compilazione della graduatoria derivante dalle valutazioni ricevute", talché la C.G.N. ha facoltà di controllare l'operato della Commissione di Valutazione, sia in relazione al rispetto degli obblighi procedurali imposti dal Regolamento C.I.A., sia in relazione alla correttezza dell'iter logico delle valutazioni operate - C.U. n. 311 del 18 novembre 2010 C.F. n. 13

Pur dovendosi riconoscere che i giudizi della Commissione di Valutazione arbitrale sono espressione di discrezionalità tecnica, deve ritenersi che tale discrezionalità è sindacabile da parte degli Organi di giustizia sportiva. L'art. 86, comma 2, del Regolamento C.I.A. dispone infatti che, nel caso di esclusione dalle liste di fine anno sportivo, di revoca, di retrocessione o di mancata promozione, consente al tesserato di

proporre ricorso innanzi alla C.G.N., laddove egli "ravvisi una errata compilazione della graduatoria derivante dalle valutazioni ricevute ...in base a quanto stabilito dalle norme relative emanate dal C.I.A. all'inizio di ciascun anno" - C.U. n. 312 del 18 novembre 2010 C.F. n. 14; C.U. n. 313 del 18 novembre 2010 C.F. n. 15; C.U. n. 314 del 18 novembre 2010 C.F. n. 16; C.U. n. 315 del 18 novembre 2010 C.F. n. 17; C.U. n. 316 del 18 novembre 2010 C.F. n. 18; C.U. n. 317 del 18 novembre 2010 C.F. n. 19; C.U. n. 319 del 18 novembre 2010 C.F. n. 21; C.U. n. 320 del 18 novembre 2010 C.F. n. 22; C.U. n. 321 del 18 novembre 2010 C.F. n. 23; C.U. n. 322 del 18 novembre 2010 C.F. n. 24; C.U. n. 323 del 18 novembre 2010 C.F. n. 25; C.U. n. 325 del 18 novembre 2010 C.F. n. 27; C.U. n. 327 del 18 novembre 2010 C.F. n. 29

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Regolamento C.I.A., gli Organi di Giustizia Sportiva non possono entrare nel merito delle singole valutazioni degli arbitri, trattandosi di valutazioni discrezionali riservate al Consiglio Direttivo del C.I.A. - *C.U. n. 150 del 31 luglio 2012 C.G.N. n. 15*

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Regolamento C.I.A. spetta agli Organi di giustizia sportiva il compito di verificare se le graduatorie degli arbitri siano state o meno compilate nel rispetto dei criteri di valutazione prefissati annualmente, ben potendo la C.G.N. sindacare la metodologia utilizzata per convertire in numerici i giudizi originariamente espressi dagli osservatori mediante crocette. - C.U. n. 1117 del 21 febbraio 2012 C.G.N. n. 84; C.U. n. 1118 del 21 febbraio 2012 C.G.N. n. 85

L'art. 86 Reg. C.I.A. stabilisce che il reclamo avverso il provvedimento di esclusione dalle liste deve essere proposto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. La tardiva proposizione del ricorso lo rende inammissibile e ne impedisce qualsiasi valutazione nel merito. - C.U. n. 146 del 20 luglio 2011 C.G.N. n. 15; C.U. n. 183 del 27 luglio 2011 C.G.N. n. 22

Il ricorso di cui all'art. 86, secondo comma, del Regolamento C.I.A. va proposto alla Commissione Giudicante Nazionale entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale del C.I.A.; detto termine è perentorio e la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 75 R.G. - *C.U. n. 266 del 18 settembre 2012 C.G.N. n. 19*

Art. 98

Nel periodo di sospensione inflitta ad un arbitro a titolo di sanzione disciplinare non può essere computato il periodo in cui tra la data della violazione disciplinare medesima e quella dell'applicazione della sanzione lo stesso non sia stato designato in base a considerazioni autonome dei designatori arbitrali. - C.U. n. 97 del 3 agosto 2007 C.F. n. 7

Il provvedimento di sospensione di un arbitro emesso dal Presidente CIA, ai sensi dell'art. 98 del Reg. CIA, per motivi comportamentali, va revocato qualora l'indagine della Procura Federale si concluda con l'archiviazione del caso - C.U. n. 496 del 13 gennaio 2010 C.G.N. n. 108; C.U. n. 497 del 13 gennaio 2010 C.G.N. n. 109

Ai sensi dell'art. 98 del Regolamento C.I.A., il Presidente del C.I.A. può sospendere un tesserato, in attesa del giudizio disciplinare promosso dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale per un periodo massimo di trenta giorni. Nessuna censura può essere mossa al Presidente C.I.A. il quale pur avendo trasmesso ai vertici federali copia del preavviso di sospensione inviato ad alcuni arbitri non abbia poi dato corso al provvedimento sospensivo. La delibazione circa la sussistenza dei presupposti per

l'adozione del citato provvedimento cautelare spetta infatti allo stesso titolare del potere di sospensione la cui decisione di non adottare alcun provvedimento sospensivo è irrilevante sul piano disciplinare - *C.U. n. 939 dell'11 maggio 2010 C.F. n. 76*

L'art. 98, comma 1, del Regolamento CIA attribuisce al Presidente del CIA il potere di sospendere dall'attività federale un tesserato CIA, anche in assenza di un giudizio pendente davanti alla Commissione Giudicante Nazionale, sia per motivi tecnici, che comportamentali - C.U. n. 811 del 20 aprile 2011 C.F. n. 40

ANTIDOPING

Nessun termine perentorio è previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare della Procura Federale; infatti l'art. 41 dello Statuto, ("Principi generali della Giustizia federale"), dopo aver affermato che la Giustizia sportiva deve esser rapida ed aver indicato il limite di novanta giorni (comma 3), solo al comma 14, con riferimento alla materia di doping, ha ribadito che nei Regolamenti Federali deve essere prevista "la inderogabilità del termine di giorni novanta per la conclusione dei due gradi del giudizio sportivo" mentre al successivo comma 15 ha disposto che i principi generali della giustizia federale "si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale"; l'art. 98 R.G. ("Indagini, deferimenti e archiviazioni") rafforza il convincimento che il legislatore federale, in sede di del Regolamento, ha ritenuto di non confermare il principio generale della inderogabilità del termine di cui sopra, in attuazione del disposto del richiamato art. 41 comma 15 dello Statuto, atteso che non ha ribadito espressamente la perentorietà del termine generale di novanta giorni per l'esercizio delle funzioni istruttorie della Procura né ha previsto l'eventuale ipotesi sanzionatoria di invalidità o nullità delle determinazioni della Procura in ordine all'archiviazione o al deferimento successivi a detto termine. - C.U. n. 366 del 7 dicembre 2007 C.F. n. 23

Ai sensi dell'art. 2 delle Norme Sportive Antidoping del CONI (Appendice F "Procedimento disciplinare e Istruzioni operative dell'attività Ufficio di Procura Antidoping", l'atleta risultato positivo per sostanze vietate dai regolamenti antidoping va sospeso in via cautelare e non può svolgere attività sportiva fino all'esito del procedimento disciplinare - C.U. n. 405 del 3 dicembre 2009 C.F. n. 47; C.U. n. 499 del 15 gennaio 2010 C.F. n. 51; C.U. n. 500 del 15 gennaio 2010 C.F. n. 52; C.U. n. 501 del 15 gennaio 2010 C.F. n. 53

In caso di riscontrata positività all'efedrina di un atleta sottoposto a controllo antidoping, costituisce una attenuante il fatto che la società di appartenenza non abbia fornito una corretta informativa al giocatore in relazione ai comportamenti da tenere in caso di febbre o malanni stagionali nel corso della attività agonistica - *C.U. n. 780 del 12 aprile 2010 C.F. n. 67*

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

Salvo espressa previsione regolamentare e salva l'applicazione di norme processuali che regolano con immediatezza le controversie sottoposte agli Organi di Giustizia (la disciplina sostanziale regolante contrasti e controversie in ambito federale è quella vigente al momento del fatto, sicché restano irrilevanti modifiche regolamentari introdotte successivamente alla data della gara sottoposta alla cognizione dell'organo di giustizia competente. - C.U. n. 285 del 9 novembre 2006 - C.F. n. 23

Va annullata la decisione della Commissione Disciplinare C.I.A. fondata su circostanze di fatto non corrispondenti a verità (contrariamente a quanto ritenuto dalla

Commissione, il ricorrente aveva partecipato al raduno di metà campionato, mentre era irrilevante che il medesimo non avesse svolto attività nel periodo in cui non era stato designato). - C.U. n. 353 del 29 novembre 2006 C.F. n. 30

Le mere dichiarazioni di parte ricorrente non sono idonee - in assenza di elementi di oggettivo riscontro - a mettere in dubbio le risultanze contenute nel referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata di prova circa i fatti accaduti in presenza degli arbitri e dagli stessi ritenuti disciplinarmente rilevanti. - C.U. n. 448 dell'11 gennaio 2007 C.G.N. n. 46

Il referto arbitrale, qualora sia privo di elementi contraddittori ovvero in contrasto con fatti notori, costituisce documento probatorio di fede privilegiata, pur non avendo la stessa valenza dell'atto del pubblico ufficiale, che fa piena prova fino alla querela di falso; è pertanto inammissibile la pretesa di provare circostanze di fatto in contrasto con il contenuto del referto arbitrale a mezzo testimoni non neutrali in quanto appartenenti alla stessa compagine sportiva. - C.U. n. 653 del 22 marzo 2007 C.F. n. 43

La revoca di un titolo o di un trofeo già assegnato non è ammessa qualora siffatta sanzione non sia prevista dalla normativa regolamentare della F.I.P. - *C.U. n. 672 del 27 marzo 2007 C.F. n. 44*

Qualora un provvedimento del Consiglio Federale non si ponga in contrasto con specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, esso viene a costituire legittimo ed insindacabile (da parte degli organi della giustizia federale) esercizio della potestà di gestione della Federazione e dunque del potere di indirizzo e conformazione dell'attività di questa. Si tratta, invero, di decisioni di carattere politico sulle quali la giustizia federale non può interferire, a pena di un'inammissibile intromissione della stessa nelle scelte gestionali della vita e dell'attività della Federazione, vita ed attività che verrebbero ad essere, alla fine, determinate da decisioni degli organi della giustizia federale. - C.U. n. 813 del 27 aprile 2007 C.G.N. n. 91

Costituisce materia di giurisdizione contenziosa, in quanto concernente la risoluzione di un contrasto relativo ad un diritto, la dedotta violazione di una convenzione stipulata tra la F.I.P. e la Lega con specifico riferimento ad una clausola regolante le competenze delle parti in tema di quota d'ingresso per le società neopromosse. - C.U. n. 912 del 10 maggio 2007 C.F. n. 49

In sede di applicazione di sanzioni disciplinari, vanno escluse le circostanze aggravanti, qualora non sia stata acquisita la prova certa della loro sussistenza. - *C.U. n. 53 del 24 luglio 2007 C.F. n. 6*

La Corte Federale non può imporre al Settore Agonistico della Federazione l'adozione di un provvedimento di autotutela, ai fini dell'annullamento di un comunicato ufficiale del Settore Agonistico medesimo con il quale è stata resa nota la classifica delle squadre riserva per il campionato. - C.U. n. 98 del 3 agosto 2007 C.F. n. 8

Il referto arbitrale contenente fatti e circostanze direttamente percepiti dagli arbitri costituisce fonte di prova primaria in ordine alla veridicità di quanto riferito, talché ogni contrario assunto proveniente da tesserati, se non confortato da risultanze certe (tali da comprovare l'errore dell'arbitro o la sua malafede) ovvero da iniziative idonee a revocare in dubbio la versione arbitrale (quali ad es. esposti alla procura federale o al C.I.A.) non consente di mettere in discussione (in sede di riesame (i provvedimenti

adottati del Giudice Sportivo Nazionale. - C.U. n. 538 del 17 febbraio 2009 C.G.N. n. 65; C.U. n. 546 del 20 febbraio 2009 C.G.N. n. 66

Il referto arbitrale contenente fatti e circostanze riferite agli arbitri, non direttamente percepiti dai medesimi, non può costituire fonte di prova ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari ai tesserati. - C.U. n. 893 del 12 maggio 2009 C.G.N. n. 100

Non sono impugnabili (analogamente ai cosiddetti atti politici o di alta amministrazione) le decisioni del Consiglio Federale adottate in via straordinaria per fronteggiare gravi situazioni contingenti quale quella determinata dall'accertamento di una pluralità di frodi sportive commesse da commissari speciali del C.I.A. Sono pertanto infondate tutte le ipotizzate illegittimità dei provvedimenti adottati dal Commissario straordinario C.I.A, cui sia stata devoluta la competenza ad adottare le decisioni già attribuite dall'art. 5 del Regolamento C.I.A. al Consiglio Direttivo C.I.A. - C.U. n. 207 del 24 settembre 2009 C.G.N. n. 61; C.U. n. 208 del 24 settembre 2009 C.G.N. n. 62; C.U. n. 224 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 64; C.U. n. 225 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 65; C.U. n. 226 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 66; C.U. n. 228 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 68; C.U. n. 229 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 69; C.U. n. 230 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 70; C.U. n. 231 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 71; C.U. n. 232 del 30 settembre 2009 C.G.N. n. 72

Al referto arbitrale va attribuita (fino a prova contraria certa (efficacia probatoria privilegiata - C.U. n. 447 del 18 dicembre 2009 C.G.N. n. 103

Il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata - *C.U. n. 534 del 4 febbraio 2011 C.G.N. n. 73*

La dettagliata descrizione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, in assenza di elementi che possano far dubitare della loro veridicità e/o attendibilità, rappresenta la fonte primaria di prova dei fatti accaduti durante l'incontro di cui gli arbitri abbiano preso diretta visione - *C.U. n. 570 del 18 febbraio 2011 C.G.N. n. 77*

Secondo l'orientamento costante della Commissione Giudicante Nazionale quanto riportato dagli arbitri nel referto arbitrale e nel relativo allegato costituisce fonte di prova primaria in ordine a fatti e circostanze in esse descritte ad avvenute alla loro presenza - C.U. n. 740 del 15 aprile 2011 C.G.N. n. 89

Ai sensi dell'art. 4 del Codice di Comportamento Sportivo è "fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore ... ed astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta". - C.U. n. 1250 del 15 marzo 2012 C.G.N. n. 99

L'art. 13, comma 2, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di atleti di pallacanestro stabilisce che vieta al Procuratore di contattare un atleta che abbia in essere un rapporto contrattuale con un altro Procuratore, fino a 3 mesi dalla scadenza dello stesso. Il Procuratore "deve infatti rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre gli atleti a revocare i mandati conferiti a colleghi Procuratori. Ai fini della sussistenza dell'illecito, non ogni relazione tra atleta e Procuratore assume rilevanza disciplinare, ma solo quella caratterizzata dal compimento da parte del Procuratore di una qualsiasi azione diretta ad indurre l'atleta a revocare il mandato conferito a un collega, anche se ciò non sia

finalizzato a proporsi come nuovo agente o, più in generale, ad instaurare nuovi rapporti professionali. Deve comunque ritenersi violato il dovere di rispettare i rapporti contrattuali dei colleghi non solo quando il Procuratore assuma l'iniziativa del contatto, ma anche quando l'iniziativa venga assunta da un atleta legato da rapporto contrattuale con altro Procuratore, qualora tale iniziativa venga sfruttata dal Procuratore per indurre l'atleta stesso a revocare il mandato conferito al collega. - C.U. n. 1616 del 16 maggio 2012 C.G.N. n. 133

Ai fatti che gli arbitri attestano nel rapporto arbitrale come avvenuti in loro presenza va attribuita fede privilegiata, mentre vanno destituite di fondamento le argomentazioni addotte dalla società ricorrente che si risolvano in mere negazioni delle circostanze di fatto riferite dagli arbitri. - *C.U. n. 812 dell'8 gennaio 2013 C.G.N. n. 36*

Eventuali divergenze di vedute tra gli arbitri nel corso della disputa di una partita devono trovare una composizione armonica e serena sul campo (ed, eventualmente, dopo l'incontro in sede di confronto con i Colleghi e con i competenti organi del C.I.A.), ma non possono sfociare in confronti plateali sul campo (con evidente pregiudizio sia per la serenità con la quale gli arbitri devono espletare le proprie funzioni, sia per l'immagine che essi devono dare di sé presso le squadre ed il pubblico). Pertanto l'arbitro che nel corso di una partita abbandoni il campo per divergenze con il direttore di gara, lede la dignità del ruolo ricoperto e l'immagine complessiva ed il prestigio del sistema arbitrale, mancando di rispetto nei confronti dei colleghi, degli atleti, degli ufficiali di campo e del pubblico. Tale condotta, di per sé grave, va sanzionata ai sensi degli artt. 70 Req. C.I.A. e 123 R.G. - C.U. n. 1249 del 10 aprile 2013 C.G.N. n. 69

Non appare censurabile il comportamento degli arbitri che nel corso di un incontro disputato in un impianto nel quale non era presente la forza pubblica ed in cui la protezione del campo era costituita da cinque transenne separate una dall'altra da un nastro isolante, a causa del clima molto teso e nervoso tra i giocatori delle due squadre ed in tribuna, tanto che nel corso del quarto periodo sugli spalti avvenivano risse tra tifosi delle due squadre durate più di qualche minuto che neppure i giocatori (uno per ciascuna squadra) riuscivano a placare, abbiano deciso di sospendere la partita e di abbandonare il campo dirigendosi verso gli spogliatoi a tutela della propria incolumità fisica. - C.U. n. 1370 dell' 8 maggio 2013 C.G.N. n. 74

Nel caso in cui una raccomandata non sia stata consegnata al destinatario per l'assenza di questi e sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza, la notifica deve ritenersi perfezionata e i termini per l'esercizio dei diritti del destinatario decorrono dalla data in cui si è compiuta la giacenza del plico presso l'ufficio postale. - C.U. n. 607 del 7 novembre 2011 C.F. n. 27

La riproposizione in giudizio di un'azione sulla medesima fattispecie già decisa rende il reclamo inammissibile, costituendo violazione del principio del "ne bis in idem", che impedisce al giudice di pronunciarsi una seconda volta su altro ricorso avente lo stesso petitum. - C.U. n. 173 del 25 luglio 2011 C.G.N. n. 21

Appare del tutto legittima, a norma del regolamento C.I.A., l'esclusione dalle liste dell'ufficiale di campo che opponendo ben sette rifiuti e/o indisponibilità abbia ampiamente superato il numero massimo consentito di quattro. *C.U. n. 270 del 15 ottobre 2013 C.G.N. n. 18*

VARIE

Nel corso della stessa stagione sportiva un'atleta può chiedere di potersi tesserare presso un'altra squadra, senza violare la disposizione di cui all'art. 6 R.E. che autorizza solo un doppio tesseramento, qualora il secondo tesseramento sia venuto meno per fatto non imputabile alla tesserata medesima. - *C.U. n. 1053 del 9 febbraio 2012 C.F. n. 48*

Qualora un atleta non abbia potuto esercitare il proprio diritto al tesseramento nazionale, maturato il 30 giugno (alla fine del campionato), per essere la nuova disposizione di cui all'art. 10 Reg. Esecutivo Tesseramento entrato in vigore il 1º luglio successivo (primo giorno utile per poter presentare l'istanza) la presentazione della domanda all'Ufficio Tesseramento della F.I.P., benché tardiva, deve in via eccezionale essere accolta. - *C.U. n. 1081 del 6 marzo 2013 C.G.N. n. 57*

Ai sensi dell'art. 10 R.E. Tesseramento, il possesso della cittadinanza italiana, unitamente all'aver preso parte per almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile è elemento essenziale ed imprescindibile per il riconoscimento della formazione italiana e può ottenere il tesseramento per un Campionato Nazionale non professionistico. - C.U. n. 1110 del 14 marzo 2013 C.G.N. n. 62; C.U. n. 1111 del 14 marzo 2013 C.G.N. n. 63

L'art. 10 comma IV del Regolamento dei Procuratori prevede l'obbligo per i procuratori di partecipare ai corsi di aggiornamento annui organizzati dalla Commissione Procuratori. Alla mancata partecipazione per due anni consecutivi consegue la cancellazione dal registro, a nulla rilevando le giustificazioni, quand'anche fondate, eventualmente addotte. - C.U. n. 498 del 4 dicembre 2013 C.G.N. n. 36

Il termine fissato per l'iscrizione ai campionati ha natura perentoria. Alla sua inosservanza consegue l'impossibilità di partecipare al campionato medesimo a nulla rilevando la eventuale scusabilità dell'errore in cui sia incorso il dirigente della società. - C.U. n. 155 del 6 agosto 2013 C.G.N. n. 10

Le contestazioni rivolte al referto arbitrale, qualora sfornite di qualsiasi elemento di prova a sostegno delle medesime e prive di qualsiasi attendibilità alla stregua di considerazioni logiche, vanno disattese in quanto inidonee a travolgere un documento cui per costante giurisprudenza di tutti i collegi giudicanti federali va attribuita fede privilegiata. - C.U. n. 333 del 28 ottobre 2013 C.F. n. 4

In base alla normativa federale vigente, la figura del Procuratore di Atleti di Pallacanestro deve ritenersi del tutto assimilata alla figura di un vero e proprio "tesserato", con le dirette conseguenze che da tale assunto dovrebbero derivare nelle varie fattispecie portate all'esame e alla valutazione dei vari Organi ed Organismi Federali. - C.U. n. 1109 del 13 maggio 2014 C.F. n. 19

L'art. 9 co. 3 Reg. Esec. Gare, prevede il divieto assoluto ed inderogabile di ripescaggio nel medesimo campionato della stessa Società per due anni consecutivi, a nulla rilevando il titolo in base al quale la Società venga inserita nell'elenco delle "squadre-riserva" e nella successiva classificazione delle medesime. - *C.U. n. 1110 del 13 maggio 2014 C.F. n. 20*